ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ABELLI: Installazione sugli autoveicoli di dispositivi per l'eliminazione dei disturbi alla ricezione radiotelevisiva. (9275) . 4043

ABENANTE: Inquadramento personale cottimista delle finanze. (8902) 4044

ABENANTE: Espletamento concorso nell'amministrazione delle finanze. (9021) . . 4044

ACCREMAN: Collegamento autostradale autostrada del sole con la Bologna-Canosa. (8272) 4044

ACCREMAN: Aumento indennità ai componenti dei seggi elettorali. (8731) . . . 4044

ALESI: Ripartizione oneri contributivi concernenti l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i commercianti (8227) 4045

ALPINO: Decurtazioni dal bilancio delle ferrovie dello Stato. (5655) 4046

ALPINO: Sistemazione strada statale n. 229 (7564) 4046

ALPINO: Sul dissesto della compagnia di assicurazioni Mediterranea. (8865) . . . 4047

ALPINO: Aumento organici delle stazioni dei carabinieri in provincia di Torino. (9091) 4048

AMATUCCI: Trattamento privilegiato tabellare per i grandi invalidi per servizio. (3584) 4048

AMATUCCI: Provvidenze agli agricoltori dell'avellinese danneggiati dal maltempo. (8290) 4049

AMBROSINI: Disciplina delle pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti presso taluni istituti di credito e per i dipendenti dell'I. N. P. S. (3984) 4049

BARBI: Dichiarazioni del presidente Tito sui rapporti italo-jugoslavi. (9123) 4050

BARTOLE: Indennizzo per beni abbandonati in Jugoslavia. (8345) 4051

BASSI: Escavazione fondali della banchina Colombo nel porto di Marsala (Trapani) (8561) 4052

BATTISTELLA: Potenziamento ufficio telegrafico di Gallarate (Varese). (9149) . . . 4052

BECCASTRINI: Licenziamenti alla S. E. R. I. O. M. di San Giovanni Valdarno (Arezzo). (9016) 4053

PAG.

BERLINGUER MARIO: Sulle saline di Quartu Sant'Elena, Sant'Antioco e sulla manifattura tabacchi di Cagliari. (8631) . . 4053

BOLDRINI: Pensione dei grandi invalidi per servizio. (4879) 4054

BONEA: Sull'ampliamento della manifattura tabacchi di Lecce. (8985) 4054

BORRA: Sui limiti d'età per assunzione in enti pubblici. (1861 *già orale*). 4054

BRANDI: Per la stampa di banconote da cinquantamila lire. (8258) 4055

BRANDI: Straripamenti del torrente Alento in Francavilla a Mare (Chieti). (8692) . 4056

BRANDI: Sul licenziamento di portalettere ultraquarantacinquenni (9228) 4056

BRUSASCA: Inquinamento atmosferico provocato dai cementifici di Casale Monferrato (Alessandria). (5259) 4056

BRUSASCA: Integrazione bilancio del comune di Berzano di Tortona (Alessandria). (7625) 4057

BUFFONE: Trattamento economico degli ufficiali in aspettativa per infermità. (9467) 4057

CACCIATORE: Rete fognante in Acciaroli (Salerno). (7502) 4057

CALABRÒ: Operato del condirettore dell'« Isveimer ». (8144) 4058

CALVARESI: Entità finanziamento alla cooperativa agricola Aurola di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno). (7784) 4058

CAPRARA: Condizioni turistiche dell'isola di Capri (Napoli). (8897) 4059

CAPRARA: Posti di capo gestione superiore nel compartimento ferroviario di Napoli. (9279) 4059

CAPUA: Autoservizi abusivi in Calabria. (9114) 4060

CASSANDRO: Liquidazione somme dovute ai conferenti di uve all'ammasso di Bari. (1682, *già orale*). 4060

CATELLA: Variante strada del lago Maggiore e del traforo del Sempione. (8488) . . 4060

CENGARLE: Esenzione fiscale per le autoscuole. (8685) 4061

CHIAROMONTE: Sulla concessione di un mutuo alla Montecatini. (8348) 4062

PAG.

COLASANTO: Finanziamenti all'edilizia popolare. (4539) 4062
CRAPSI: Gestione della Cassa per il mezzogiorno a Pescolanciano (Campobasso). (8718) 4063
CRUCIANI: Provvidenze per gli invalidi per servizio. (5015) 4065
CRUCIANI: Ricorso di un titolare dell'ufficio del registro di Assisi (Perugia) per l'accertamento di imposta di famiglia (7946) 4065
CRUCIANI: Orario di lavoro presso gli enti di previdenza e assistenza sociale. (8408) 4067
CRUCIANI: Trattamento di quiescenza per il professor Quintino Vischia e relativa vertenza con l'ex ministero dell'Africa italiana. (9022) 4067
CRUCIANI: Proposta di un premio per le lavoratrici della terra. (9148) 4069
CRUCIANI: Costruzione ufficio postale in Borgo Trevi (Perugia). (9256) 4069
CUTTITTA: Estensione agli agenti di custodia dei benefici di carriera previsti per la guardia di finanza. (4812) 4069
D'ALESSIO: Permesso di visitare musei e gallerie d'arte a militari della zona di Firenze. (9421) 4069
D'AMATO: Proroga pagamento tassa di circolazione. (9153) 4070
DE LORENZO: Assunzioni alle tramvie provinciali di Napoli. (8925) 4070
DE PASQUALE: Chiusura opificio di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). (8846) . 4071
DI BENEDETTO: Epidemia influenzale nell'isola di Linosa (Agrigento). (6402) . 4072
DURAND DE LA PENNE: Compensi ai dipendenti della difesa addetti alla manipolazione, trasporto e custodia di sostanze pericolose. (9245) 4072
FASOLI: Provvidenze per alcuni comuni di La Spezia danneggiati da incendi. (7951) 4072
FERIOLI: Provvidenze per le zone del parmense danneggiate dal maltempo. (7098) 4073
FERIOLI: Strada di collegamento in Orezzoli Là di Ottone (Piacenza). (7132) . . . 4073
FERIOLI: Autoservizi abusivi in Calabria. (9085) 4074
FIUMANÒ: Assunzioni di personale da parte dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria. (8751) 4074
FODERARO: Su alcune trasmissioni televisive. (8884) 4074
FODERARO: Completamento della variante alla strada Bova Marina-Campi di Bova (Reggio Calabria). (9018). 4075
FODERARO: Ventilato trasferimento degli uffici delle ferrovie calabro-lucane di Catanzaro. (9128) 4076
GAGLIARDI: Servizio fonotelegrafico in Zoppè di San Vendemiano (Treviso). (8057) 4076

PAG.

GAGLIARDI: Sull'assistenza E. N. P. D. E. D. P. ai figli, universitari, di dipendenti di enti locali. (8990). 4076
GALLI: Sui contributi assistenziali per i pensionati dai pubblici servizi di trasporto. (8923) 4076
GESSI NIVES: Situazione finanziaria della cooperativa agricola « Progresso » di Bondeno (Ferrara). (7894) 4077
GIOMO: Sistemazione canale Redefossi (Milano). (5481) 4078
GIOMO: Propaganda elettorale svolta da dipendenti di enti locali. (9334) 4079
GREGGI: Provvidenze per gli invalidi per servizio. (2415) 4079
GRIMALDI: Trattamento privilegiato tabellare per i grandi invalidi per servizio. (3777) 4079
GUARRA: Adeguamento indennità ai decorati al valor militare. (4718) 4080
GUARRA: Sistemazione del fiume Sarno e del torrente Cavaiola (Salerno). (7641) . . 4080
GUARRA: Sezione doganale in Benevento. (8764) 4081
JOZZELLI: Trattamento privilegiato tabellare per i grandi invalidi per servizio. (4459) 4081
LAFORGIA: Trattamento privilegiato tabellare per i grandi invalidi per servizio. (3720) 4081
LEOPARDI DITTAIUTI: Sull'ammodernamento della statale Salaria in provincia di Ancona. (5805) 4082
LUCIFREDI: Sollecita definizione delle pratiche danni di guerra. (8670) 4082
MAGNO: Pubblicazione della convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali (9500) 4083
MANCINI: Incidente nella libera università di Pescara. (9327) 4083
MASCHIELLA: Potenziamento rete viaria umbra. (7538) 4084
MATARRESE: Spese deliberate dalla giunta municipale in Canosa di Puglia (Bari). (9030) 4085
MATTARELLI: Esenzione dall'addizionale I. G. E. per gli enti pubblici e di assistenza. (8882) 4086
MONASTERIO: Risarcimento danni alla ditta Galluccio di Galatina (Lecce). (8435) . 4086
MONASTERIO: Programma di fabbricazione della città di Brindisi. (8898) 4086
MORELLI: Serrata alla fabbrica F.R.A.G.D. di Castelmassa (Rovigo). (8619) . . . 4087
NANNUZZI: Assunzione di cottimisti al Ministero del tesoro. (8442) 4087
ORLANDI: Integrazione pensione I.N.P.S. a pensionati di istituti di credito e casse di risparmio. (7280) 4088

PAG.

ORLANDI: Autostrada Bologna-Canosa di Puglia (Bari). (8222) 4088
ORLANDI: Fermata a Castelplanio (Ancona) del diretto Roma-Ancona. (9383) . . 4089
PACCIARDI: Miglioramento economico a dipendenti statali ex combattenti in quiescenza. (5577). 4090
PAOLICCHI: Pubblicità sulla stampa di una istruttoria giudiziaria a carico del sindaco di Pontedera (Firenze). (1453, *già orale*) 4090
PELLEGRINO: Finanziamenti per opere pubbliche in Marsala (Trapani). (8946) . . 4091
PELLEGRINO: Ricostruzione porto di Mazara del Vallo (Trapani). (8947) 4091
PEZZINO: Costruzione alloggi dipendenti statali in Catania. (5767) 4092
PEZZINO: Controversia sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei bancari. (8912) 4092
PICCINELLI: Provvidenze per comuni della provincia di Siena danneggiati dal maltempo. (8283, 8284, 8373 e 8374) . . 4093
PICCINELLI: Consolidamento abitato di Cinigliano (Grosseto). (8761) 4094
PICCINELLI: Provvidenze per le zone del grossetano danneggiate dal maltempo. (9110) 4094
POERIO: Ripristino ufficio imposte dirette di Soriano Calabro (Catanzaro). (8720) 4095
PREARO: Snellimento pratiche di mutuo con contributo statale da parte degli istituti di credito agrario. (7968) 4095
PUCCI EMILIO: Stabilità della torre di Pisa. (8994) 4096
QUARANTA: Trattamento privilegiato ordinario ai grandi invalidi per servizio. (2942) 4097
QUARANTA: Lavori di riparazione ad edifici I. N. A.-Casa della provincia di Salerno. (8584) 4097
RIGHETTI: Trattamento pensionistico per gli « eccezionali » iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni. (8477) 4098
RIGHETTI: Commissione interna nello stabilimento Annunziata di Ceccano (Frosinone). (8638) 4098
ROMEO: Scioglimento di un reggimento e trasferimento di un gruppo di artiglieria da Reggio Emilia (1519, *già orale*) . . 4098
ROMUALDI: Posto vacante di ispettore generale presso il Ministero delle partecipazioni statali. (1702, *già orale*) 4099
RUSSO SPENA: Sospensione ritenute ai pensionati impiegati presso enti pubblici. (9063) 4099
SANTAGATI: Ufficio postale in piazza Jolanda a Catania. (9271) 4099

PAG.

SCALIA: Sulla morte di un dipendente dalla azienda Fichera di Nesima Superiore (Catania). (8971) 4100
SCALIA: Inquadramento salariati dei corpi forestali delle province siciliane. (9115) 4100
SCIONTI: Sull'Istituto internazionale di agronomia di Bari. (9213) 4100
SCRICCIOLO: Provvidenze per danni alluvionali nel senese. (8321) 4101
SERVADEI: Ampliamento acquedotto di Borghi (Forlì). (2864) 4102
SOLIANO: Sistemazione strade di Castelnovetto (Pavia) (8899) 4102
SOLIANO: Rete fognante e sistemazione strade in Cozzo Lomellina (Pavia). (8900) 4102
SPINELLA: Potenziamento organizzazione di spensariale antivenerea. (6371) 4103
SULOTTO: Crediti all'edilizia in provincia di Torino. (7507) 4104
TAVERNA: Trattamento privilegiato tabellare per i grandi invalidi per servizio. (5053) 4104
TOZZI CONDIVI: Sulla circolazione di *motorscooters* veloci. (9311) 4105
TRIPODI: Provvedimenti per l'agrumicoltura in Calabria e Sicilia. (6522) 4105
VEDOVATO: Sul comportamento delle società A. M. C. O. di Milano. (8792) . . 4106
ZAPPA: Cessione in proprietà di alloggi popolari in Sernio (Sondrio). (223) . . . 4107

ABELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno rendere obbligatorio per tutti i veicoli a motore l'impiego di dispositivi atti ad eliminare i disturbi nella ricezione radiotelevisiva come già avviene in altri paesi europei, anche in considerazione che tali dispositivi comporterebbero una modestissima spesa. (9275)

RISPOSTA. — La commissione per l'automobilismo, organo consultivo di questo Ministero, nella sua 85ª riunione tenutasi il giorno 26 giugno 1964, ha approvato un progetto di norme per l'applicazione di dispositivi atti a ridurre i disturbi prodotti dagli impianti per l'accensione elettrica dei motori degli autoveicoli e dei motoveicoli alle trasmissioni radiotelevisive.

Detto progetto era stato elaborato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al quale compete la emanazione del provvedimento atto a rendere obbligatorio l'impiego dei dispositivi di che trattasi.

Il progetto di norme e la relativa adesione di questo Ministero si riferisce ai dispositivi da montare sui veicoli nuovi.

Il Ministro: JERVOLINO.

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che spingono il capo del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali ad ostacolare l'inquadramento, tra il personale non di ruolo di detta amministrazione, di ex cottimisti che arbitrariamente sono stati sospesi dal servizio con la capziosa giustificazione della mancanza di fondi, nonostante gli interessati abbiano inoltrato regolare ricorso nel dicembre 1962, ritenendo, come è stato anche riconosciuto dal Consiglio di Stato, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Corte dei conti, di avere i requisiti per essere inquadrati a norma dell'articolo 21 della legge del 1962, n. 959.

Sulla necessità di riprendere in servizio detto personale dato che la Corte dei conti ha respinto i decreti d'inquadramento, ritenendo che l'amministrazione debba riprendere in servizio detto personale prima della registrazione dei decreti. (8902)

RISPOSTA. — Si premette che la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali di questo Ministero, nella materia relativa all'inquadramento dei cottimisti in applicazione dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, si è attenuta al parere a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato, e che i relativi provvedimenti ormai emanati per più di 1.300 unità hanno trovato sanzione da parte della Corte dei conti.

Restano comunque da definire, tra le altre, le posizioni di alcuni cottimisti che nel novembre 1962 vennero esonerati dalle rispettive prestazioni dai capi degli uffici dipendenti perché considerati non in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'inquadramento dalla legge n. 959.

Dette posizioni sono all'accurato e ormai quasi definito esame della direzione generale competente di questo Ministero per stabilire se esse possano essere ricondotte nei limiti della legge e per disporre, in caso affermativo, nei confronti degli interessati la riammissione in servizio e quindi l'inquadramento nel personale non di ruolo.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

ABENANTE E JACAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il sollecito del concorso bandito con la legge del 19 luglio 1962, n. 959, articolo 34, dato che sono stati terminati gli esami da molti mesi e finora non sono stati ancora chiesti agli interessati i documenti per la formazione della graduatoria. (9021)

RISPOSTA. — L'articolo 34 della legge 19 luglio 1962, n. 959, stabilisce, per coloro che siano in possesso di determinati requisiti, il passaggio, e non il concorso, dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, senza che, per altro, gli interessati debbano produrre documenti.

Si fa presente, inoltre, che l'esame-colloquio previsto dall'articolo anzidetto, è stato già espletato e che il consiglio di amministrazione ha provveduto a formare la graduatoria di merito con l'osservanza delle norme stabilite al riguardo.

Si assicura, altresì, che gli ulteriori adempimenti dell'amministrazione sono in corso di espletamento.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

ACCREMAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere – premesso che l'autostrada del sole (la principale arteria di attraversamento dell'Italia nel versante tirrenico dell'Appennino) è ormai aperta al traffico in ogni suo tratto; premesso che l'autostrada Bologna-Canosa (la principale arteria di attraversamento dell'Italia nel versante adriatico dell'Appennino), sebbene con notevolissimo ritardo, è tuttavia in fase di esecuzione; premesso dunque che il traffico che percorrerà l'Italia in senso longitudinale sarà in futuro assai celere, e ciò postula analoga celerità nel raccordo fra le due autostrade – se il ministro intenda adottare urgenti provvedimenti per la costruzione di un'autostrada che colleghi le due sopracitate all'altezza delle regioni Romagna-Marche-Toscana. (8072)

RISPOSTA. — Premesso che la costruzione della rete autostradale su tutto il territorio nazionale è regolata dagli articoli 2 e 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, si precisa che nel programma fatto a suo tempo per le costruzioni autostradali non è compresa una autostrada collegante la Milano-Napoli con la Bologna-Canosa attraverso il territorio delle Marche-Romagna-Toscana, né al momento può prevedersi un'integrazione al piano stesso.

Il Ministro: MANCINI.

ACCREMAN. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritengano necessario rivedere la misura delle

indennità da corrispondersi ai presidenti e ai componenti dei seggi elettorali, aumentandole adeguatamente; e ciò a partire dalla possima consultazione elettorale amministrativa.

Si fa presente che – a norma della legge 5 febbraio 1948, n. 26 e della legge 16 maggio 1956, n. 493 – l'orario giornaliero è stabilito in lire 3 mila lorde al presidente e in lire 2 mila lorde ai segretari e agli scrutatori il che e assolutamente inadeguato sia al costo attuale della vita, sia al livello attuale delle retribuzioni.

Fa presente altresì che molte corti d'appello si trovano in serie difficoltà per la nomina dei presidenti dei seggi elettorali per le prossime elezioni amministrative del 22 novembre 1964, giacché i nominati – conoscendo le gravi responsabilità dell'incarico e paragonandole a così cattiva ricompensa – accampano ogni pretesto al fine di sottrarsi a quel compito; con la conseguenza che quell'incarico di straordinario interesse pubblico viene progressivamente scadendo in mani meno esperte e meno responsabili. (8731)

RISPOSTA. — L'articolo 26 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che, per le consultazioni amministrative, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3 mila per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge.

È dovuto, altresì, un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta, invece, una diaria di 2 mila lire al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

L'onere della spesa per le predette indennità grava, per le elezioni singole, sulle amministrazioni comunali o provinciali e, per le elezioni abbinate, viene suddivisa in parti uguali fra l'amministrazione provinciale e le amministrazione comunali.

I predetti compensi non sono retribuzione di prestazioni rese, ma rappresentano solo indennità corrisposte a titolo di rimborso di spese sostenute a chi è chiamato a svolgere, in occasione di consultazioni elettorali, pubbliche funzioni, che costituiscono un *munus publicum*: pertanto, la misura delle indennità di che trattasi non può essere messa in rapporto con il principio costituzionale per cui ogni prestazione deve essere proporzionalmente retribuita.

D'altra parte, non può essere trascurato che, già nell'attuale misura, tali indennità rappresentano un onere enorme (si pensi che nelle recenti elezioni amministrative sono stati chiamati a far parte dei 59.136 seggi elettorali in cui si sono svolte le consultazioni 295.680 scrutatori e 118.272 presidenti e segretari) e che qualsiasi ulteriore aggravio della spesa risulterebbe insostenibile per le province ed i comuni interessati, a causa della ben nota difficile situazione finanziaria degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che nel 1961 all'atto della costituzione della cassa mutua obbligatoria di malattia dei commercianti fu stabilito da parte dello Stato un contributo di 1.500 lire di fronte al contributo del commerciante, rispettivamente di lire 1.500, 3 mila e 3.500 a seconda del suo reddito (si fa presente che mentre il contributo dello Stato è rimasto fermo, le rispettive quote versate dai commercianti hanno raggiunto nel 1964 il livello di 7, 13 e 15 mila, e che esse nel 1965 dovranno essere elevate a circa 12, 24 e 28 mila per poter pareggiare i bilanci della cassa stessa) – se si ritenga di portare su un piano più equitativo il rapporto fra partecipazione dello Stato e l'onere dell'assicurato, secondo lo spirito con il quale fu istituita la cassa malattia dei commercianti, e in ogni caso quali provvedimenti si intendano promuovere per ridurre gli oneri a carico dei piccoli commercianti che praticamente stanno sopportando quasi tutto il costo delle prestazioni sanitarie.

Si chiede inoltre di conoscere se si voglia prendere in considerazione la opportunità di portare da tre a quattro gli attuali gruppi contribuenti dividendo in due lo scaglione dei commercianti con reddito fino a 1 milione e cioè in quelli con reddito fino a mezzo milione ed in quelli con reddito da mezzo milione a 1 milione. (8227)

RISPOSTA. — È noto che, ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, lo Stato concorre agli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali con un contributo annuo di lire 1.500 per unità assistibile, determinato senza alcun riferimento alle quote annuali, variabili a seconda del reddito, fissate per gli interessati.

Il problema di natura finanziaria segnalato riguarda non solamente le casse mutue di malattia dei commercianti ma anche quelle degli altri lavoratori autonomi (artigiani e coltivatori diretti), che da tempo lamentano l'onerosità della particolare assistenza e chiedono un adeguamento del contributo a carico dell'erario.

Il Ministero del tesoro ha fatto presente che la nota situazione del bilancio statale – posta in relazione anche con le iniziative già assunte dal Governo per attenuare il carico contributivo per le assicurazioni sociali gravante sulla produzione in generale (decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, che ha comportato oneri all'erario per 70 miliardi di lire) – non consente, almeno per il momento, di accogliere le richieste delle categorie predette.

Per quanto concerne la modifica del numero degli scaglioni dei contribuenti secondo il reddito, si assicura che il Ministero del lavoro non mancherà di adoperarsi in tal senso al fine di una migliore ripartizione dell'onere fra le diverse categorie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ALPINO, BIAGGI E CUCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se e come giustifichi la prevista decurtazione, nel bilancio delle ferrovie dello Stato, di circa 20 miliardi dagli stanziamenti per la voce manutenzione e rinnovazione degli impianti, stanziamenti che, dopo troppi anni di incredibile negligenza, erano stati da breve tempo portati a livello di ragionevole adeguatezza, anche sotto la pressione dell'opinione pubblica impressionata dalla frequenza crescente degli incidenti di varia gravità sulla rete.

Si fa presente che le economie di bilancio realizzate in siffatto modo sono del tutto illusorie, anche perché compromesse e assorbite dal ricorrente aggravio di altre spese di esercizio. V'è anzi il pericolo che le necessità, fatalmente sorgenti da rinnovate negligenze nella cura degli impianti, debbano poi essere sodisfatte, sotto l'assillo dell'urgenza, con distrazioni dai fondi straordinari del programma decennale, indispensabili all'ordinato ammodernamento e potenziamento della rete principale e più vitale del sistema ferroviario nazionale. (5655)

RISPOSTA. — In armonia con le direttive generali di politica economica e finanziaria intese, tra l'altro, a ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato, anche l'azienda ferroviaria, nel formulare a suo tempo le previsioni per l'esercizio 1964-65, ha dovuto contenere gli stanziamenti di talune spese al di sotto dei normali fabbisogni.

Per la caratteristica rigidità della quasi totalità delle spese, derivante dalla natura stessa del servizio ferroviario, i capitoli sui quali è stato possibile operare un sensibile ridimensionamento dei relativi stanziamenti sono stati soltanto quelli concernenti le manutenzioni ed i rinnovi. Tali stanziamenti sono stati ridotti alle misure minime fissate dall'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211 e cioè 20 e 10 per cento dei prodotti del traffico, rispettivamente per la manutenzione ed i rinnovamenti.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1965 gli stanziamenti per i titoli suddetti, quantunque siano stati iscritti per una cifra complessiva superiore di 7,5 miliardi ai minimi di legge, risultano ancora inferiori ai reali fabbisogni.

Tali decurtazioni, inevitabili nel momento attuale per imprescindibili esigenze di bilancio, presuppongono un adeguato ricupero nei prossimi esercizi, in modo che l'efficienza tecnica della rete ferroviaria non ne sia compromessa.

Il Ministro: JERVOLINO.

ALPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di disporre perché sia affrontato con la dovuta urgenza il problema di una efficiente sistemazione della strada statale n. 229, secondo i voti ripetutamente avanzati dalla popolazione e dalle autorità locali di tutta la zona interessata, nonché dalle amministrazioni provinciali di Novara e di Genova. Tale strada costituisce non solo il più breve e comodo percorso fra Gravellona Toce e Novara, collegando la strada internazionale del Sempione alla statale n. 11, ma anche la naturale congiunzione fra il passo suddetto e il porto di Genova. La sua sistemazione oltre a contribuire alla necessaria integrazione fra l'alta e bassa provincia di Novara, verrebbe a permettere per intanto un sensibile alleggerimento del tumultuoso traffico

sovente in atto sulla statale n. 33, specie nel tratto Feriolo-Arona, e a porre fin d'ora una premessa del potenziamento degli accessi dell'auspicato traforo stradale del Sempione.

Appare ben giustificata, per fini di tanto e concreto rilievo, la spesa di lire 1.350 milioni prevista per la realizzazione di due migliorie essenziali e indispensabili e cioè la soppressione del passaggio a livello e dell'attraversamento dell'abitato a Cressa, con una variante esterna già studiata dall'« Anas » e la circonvallazione di Omegna, già studiata e proposta in progetto dalla locale amministrazione comunale. (7564)

RISPOSTA. — Con i lavori eseguiti e con quelli in corso la strada statale n. 229, che effettivamente è sottoposta ad intenso traffico a carattere industriale, commerciale e turistico, sarà sistemata per la quasi totalità del suo percorso fra Gravellona Toce e Novara, con la sola esclusione degli attraversamenti veri e propri degli abitati e dell'eliminazione dei tre passaggi a livello esistenti lungo detto percorso.

L'eliminazione del passaggio a livello che cade nell'abitato di Cressa, come pure l'attuazione della variante esterna all'abitato di Omegna, appaiono necessarie per un più agevole e sicuro scorrimento del traffico sulla strada di che trattasi e per l'alleggerimento del traffico sulla statale n. 33 sul tratto Gravellona-Arona; ma, in relazione al criterio di graduale importanza delle strade compartimentali, i relativi lavori potranno essere posti in esecuzione non appena lo consentiranno le disponibilità di bilancio. I lavori stessi per altro possono essere considerati programmati ed in studio.

Il Ministro: MANCINI

ALPINO. — *Al Ministri dell'industria e commercio e di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quali soluzioni si prospettino concretamente per sistemare la grave situazione creata dal dissesto della compagnia Mediterranea, sia mediante rilievo delle posizioni assicurative da parte di altre imprese o gruppi di imprese del medesimo settore, sia anche con interventi diretti dello Stato, atteso che l'attività della compagnia predetta ha potuto svolgersi indisturbata per un decennio, nel campo della garanzia autoveicoli, pur nei termini che già ne avrebbero fatta prevedere dall'origine la rovinosa conclusione.

Si chiede, in particolare, di sapere se, di fronte al problema assillante degli autotrasportatori e altri assicurati sottoposti alla pressione di azioni giudiziarie ed esecutive per sinistri dei quali si erano coperti tempestivamente con la predetta compagnia, non si ravvisi l'urgenza di sospendere con disposizione generale o apposito provvedimento, in via temporanea e in attesa della necessaria soluzione, le azioni in parola, che turbano profondamente un intero settore di imprese modeste e minime. (8865)

RISPOSTA. — Questo Ministero, come già precisato in altre occasioni, nell'ambito dei poteri di vigilanza conferitigli dalle vigenti norme legislative e regolamentari, pur tenendo conto che le tariffe R. C. auto sono liberamente e autonomamente stabilite dalle singole imprese in regime concorrenziale, ha sottoposto, fin dall'inizio, l'attività della Mediterranea ai necessari controlli, formulando osservazioni anche sui criteri assuntivi connessi all'applicazione della nota convenzione E.A.M.

In sede di esame annuale dei bilanci sono state contestate alla compagnia le risultanze tecniche deficitarie ed è stata ad essa richiesta l'adozione di adeguati provvedimenti di ordine finanziario. A seguito di tali contestazioni e di tre ispezioni effettuate nel 1957, nel 1961, e nel 1962-1963, gli azionisti hanno conferito alla gestione ingenti somme, le quali, però, si sono dimostrate inadeguate a sanare i gravi squilibri manifestatisi a causa della difficile situazione di mercato e dell'accrescersi della frequenza e del costo, in misura sempre più elevata, dei sinistri di responsabilità civile per gli onerosi rischi degli autocarri.

Soltanto quando, per la complessa situazione della società – resa più difficile dai rapporti fra gli azionisti di maggioranza e i loro creditori – diverse proposte per l'acquisto del pacchetto azionario da parte di gruppi assicurativi e finanziari italiani ed esteri si sono dimostrate irrealizzabili, il Ministero si è trovato nella necessità di adottare i noti provvedimenti, e sta ora accertando i casi in cui, nelle singole province, gli assicurati e i danneggiati sono stati più gravemente colpiti, allo scopo di esaminare la possibilità di alleviare, sia con tempestivi interventi della liquidazione, sia con altre misure, le conseguenze dannose.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, il Ministero di grazia e giustizia, nel far presente che la questione rientra nella specifica competenza dell'autorità giudiziaria, si è limitato a riferire sui prov-

vedimenti adottati in merito dai tribunali di Palermo e di Roma, già, per altro, noti all'interrogante.

Il Ministro dell'industria e commercio: MEDICI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se, anche sulla base della situazione denunciata dal giornale *La Stampa* a seguito del rincrudirsi della delinquenza e del moltiplicarsi dei compiti di ordine pubblico nei comuni della cintura di Torino, fortemente accresciuti di popolazione in questi anni, ritengono di dover provvedere quanto meno a ripristinare gli organici delle stazioni di carabinieri e a colmare i vuoti preoccupanti che vi permangono.

Si cita il caso della tenenza di Venaria, che controlla una popolazione di 150 mila abitanti (raddoppiata nel decennio) e che, invece dei 120 elementi di organico, non dispone normalmente di più di una cinquantina di uomini. (9091)

RISPOSTA. — Gli organici delle stazioni dei carabinieri comprese nella cintura perimetrale della città di Torino non hanno subìto diminuzione nel corso degli ultimi 10 anni.

Anche la forza effettiva di tali reparti viene mantenuta quasi costantemente al completo e, quando le esigenze del servizio lo richiedono, le stazioni maggiormente impegnate vengono rinforzate con militari in soprannumero.

Nell'attuazione di tali perequazioni di forza, determinate dalle notevoli situazioni locali, la tenenza di Venaria, che ha complessivamente un organico di 80 unità (non 120), è venuta, a volte, a trovarsi con una deficienza di uomini oscillante dal 10-15 per cento, in rapporto alle minori esigenze riscontrate, ai fini della pubblica sicurezza, in quel territorio.

Inoltre, nel quadro delle misure disposte al fine di intensificare l'azione preventiva e repressiva, sono stati recentemente costituiti in Torino nuovi reparti operativi e di pronto intervento, dotati di veloci autovetture radiocollegate, che, in questa prima fase di attuazione, si sono rivelati di notevole efficacia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

AMATUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia loro noto il grave stato di disagio in cui versano i grandi invalidi per causa di servizio, fruenti di pensione privilegiata ordinaria, cosiddetta tabellare; coloro, cioè, che hanno subìto menomazioni irreparabili nell'adempimento del loro dovere, e che, da molti anni, sono stati esclusi da qualsiasi miglioramento pensionistico.

Infatti, neppure la legge 21 febbraio 1963, n. 356, che ha concesso l'aumento del 45 per cento delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, ha trovato pratica applicazione per tali superinvalidi, in quanto il loro trattamento globale è composto, oltre che dalla pensione base e dal caroviveri, da un assegno integrativo, il cui importo varia col variare della stessa pensione base, livellando il trattamento complessivo in lire 384.000 annue lorde.

Non solo: la legge citata, anziché un aumento ha finito col recare una diminuzione nel trattamento mensile netto dei grandi invalidi tabellari, a causa della maggiorazione delle ritenute, a carico della sola pensione base.

In considerazione di quanto precede, l'interrogante chiede se si intenda aderire alle vive istanze della categoria, estendendo ai mutilati per servizio quelle provvidenze ed assegni speciali che furono, a suo tempo, giustamente, ritenuti indispensabili per gli invalidi di guerra, e stabiliti, a favore di questi ultimi, dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240. (3584)

RISPOSTA. — Come è noto, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari sono state recentemente migliorate con la legge 21 febbraio 1963, n. 356, che le ha aumentate nella misura del 45 per cento, mentre le pensioni privilegiate ordinarie in genere sono state aumentate mediante la concessione di una integrazione temporanea mensile pari al 30 per cento del loro importo lordo, ai sensi della legge 27 settembre 1963, n. 1315.

Delle suddette provvidenze legislative, per altro, non hanno effettivamente beneficiato i graduati ed i militari di truppa titolari di pensione tabellare di 1ª categoria con superinvalidità, considerato che l'aumento del 45 per cento concesso con la citata legge n. 356 è stato assorbito dal particolare assegno integrativo di cui i medesimi fruiscono a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74, attribuito per assicurare loro la pensione non inferiore a lire 384 mila annue (ultimo limite stabilito con l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20).

Né, d'altra parte, la suddetta categoria di personale ha potuto beneficiare dell'integrazione temporanea concessa a tutti i pensionati

ordinari con la legge 27 settembre 1963, n. 1315, che all'articolo 6 stabilisce la non cumulabilità di tale integrazione con l'aumento accordato con la suddetta legge n. 356.

Allo scopo di eliminare tale disparità di trattamento, è stato presentato al Parlamento il disegno di legge di iniziativa governativa contenente « norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza al personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 », già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato (atto n. 777).

Inoltre, relativamente all'estensione in favore della benemerita categoria degli invalidi per servizio ed ai loro congiunti di alcuni benefici economici già accordati ai pensionati di guerra, si fa presente che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 agosto 1964 ha approvato apposito provvedimento la cui portata finanziaria costituisce il massimo sforzo che l'erario può al momento sostenere in favore della categoria medesima.

Tale provvedimento, presentato al Parlamento il 22 settembre 1964, ha già riportato l'approvazione della Camera dei deputati e trovasi attualmente all'esame del Senato (atto n. 904).

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

AMATUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro agli agricoltori della provincia di Avellino che hanno subito gravi danni non solo per l'immediato raccolto, ma anche, per il futuro, a causa del ciclone che, in questi ultimi giorni, ha colpito numerose ed estese zone, stroncando alberi, vigneti, sradicando alberi da frutta.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se si ritengano urgenti e necessari – così come è stato praticamente in casi consimili – provvedimenti per le esenzioni fiscali, tributarie e di proroga delle scadenze cambiarie. (8290)

RISPOSTA. — Sul territorio della provincia di Avellino nei giorni 8 e 9 ottobre 1964 si sono abbattuti forti temporali accompagnati da venti ciclonici, che hanno prodotto notevoli danni alle coperture di case, in prevalenza coloniche, ed alle colture arboree.

All'ufficio del genio civile di Avellino sono pervenute, tuttavia, poche segnalazioni dai comuni di Mercogliano e di Montella per danni alle coperture di case, nonché dal comune di Monteforte per danni alle colture causati da straripamenti di corsi d'acqua.

Data la particolare natura dei danni accertati, nessun intervento può essere effettuato al riguardo da parte di questo Ministero a termine delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Da parte del Ministero dell'interno (tramite gli enti comunali di assistenza) sono stati erogati accreditamenti straordinari per un totale di lire 10 milioni a favore delle famiglie più numerose dei vari comuni che ne erano bisognevoli.

Il Ministero delle finanze ha assicurato che qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge del 1960, n. 739, saranno adottate tutte le provvidenze agevolative in favore dei possessori dei fondi rustici danneggiati dall'evento stesso.

Si assicura da ultimo che questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di concedere contributi a quei comuni che ne faranno richiesta per opere pubbliche nell'ambito delle disponibilità di bilancio e in relazione alla programmazione dello specifico settore.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

AMBROSINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza di una convenzione stipulata tra la Cassa di risparmio italiana, altri istituti di credito, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in veste di datore di lavoro, e l'Ente nazionale della previdenza sociale, in veste di ente assicurativo, con la quale convenzione gli enti di diritto pubblico suindicati avocarono a loro esclusivo beneficio la pensione invalidità e vecchiaia liquidata dall'I.N.P.S. a favore dei lavoratori pensionati, loro dipendenti.

L'illegalità della convenzione è stata riconosciuta – per quanto riguarda l'I.N.P.S. quale datore di lavoro – da una delibera della competente sezione del Consiglio di Stato.

L'interrogante chiede ai ministri a quali provvedimenti intendano dar corso, una volta accertati circostanze ed entità dei fatti. (3984)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite anche dal Ministero del tesoro non risulta che le casse di risparmio, unitamente ad altri istituti di credito ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale (in veste di datore di lavoro) abbiano stipulato con l'istituto stesso (in veste di assicuratore) convenzioni in base alle quali detti datori di lavoro avrebbero in-

camerato le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti liquidate al dipendente personale dall'ente assicuratore.

Le maggiori banche, nonché varie casse di risparmio, a seguito della reiezione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, per reinserire nell'ambito della medesima assicurazione quei lavoratori per i quali era stato sospeso il versamento dei contributi assicurativi ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, hanno stipulato apposite convenzioni con l'I.N.P.S.

Le convenzioni stipulate dalle varie casse di risparmio prevedono unicamente la copertura contributiva del periodo di servizio prestato dai propri dipendenti dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939, senza alcuna specifica e particolare condizione.

Le maggiori banche, invece, hanno esteso l'indicata copertura contributiva anche nel periodo successivo al 1939, per coloro che erano stati esclusi dalle assicurazioni sociali a causa del limite di retribuzione, rimosso poi dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 633.

Risulta solo che tra i fondi aziendali di detti istituti di credito, che integrano la pensione dell'assicurazione obbligatoria erogata dall'I.N.P.S., ed alcuni iscritti ai fondi stessi, è sorta controversia sulla determinazione della integrazione della pensione obbligatoria, per la quale è stata adita la magistratura.

Si fa, comunque, presente che l'I.N.P.S. è totalmente estraneo alla disciplina previdenziale dei trattamenti pensionistici erogati da fondi o casse integrativi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per quanto riguarda i dipendenti dell'I.N.P.S., è noto che a tale personale viene corrisposta, all'atto del collocamento in quiescenza, da parte del fondo di previdenza, una integrazione della pensione che viene percepita in virtù dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale integrazione si realizza mediante la fusione delle due pensioni.

Da quanto comunicato anche dal Ministero del tesoro, l'unica decisione sull'argomento in esame pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è quella del 20 febbraio 1957 della quarta sezione, la quale dichiara illegittima la decurtazione disposta dall'I.N.P.S. di talune quote della pensione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti della pensione aziendale a carico dell'istituto medesimo quale datore di lavoro. Tale decurtazione veniva effettuata in base a norma regolamentare dell'I.N.P.S. e non a seguito di specifica convenzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

BARBI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se abbia chiesto o intenda chiedere i necessari chiarimenti e le opportune precisazioni sulle dichiarazioni rese alla stampa in occasione del recente congresso della lega dei comunisti jugoslavi dal presidente Tito circa i rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia e, in particolare, sulla risposta alla domanda dei giornalisti circa la soluzione dei problemi rimasti in sospeso fra il nostro paese e la Jugoslavia, che – secondo il testo pubblicato dall'agenzia « Ansa » – suonava esattamente così:

« Questi problemi (avrebbe risposto Tito) non sono gravi. Sia il nostro, sia il Governo italiano li giudicano in tal senso. Riteniamo di essere in grado di risolverli facilmente e nel più breve tempo possibile ».

Ora si può ben ammettere che – fatta eccezione del problema territoriale – i problemi rimasti in sospeso tra i due paesi possano essere definiti « non gravi » e comunque tali da poter essere risolti senza gravi difficoltà, con qualche reciproco – ma non solo nostro – sacrificio e con indubbi reciproci vantaggi.

Occorre, però, a parere degli interroganti, conoscere se il presidente jugoslavo comprenda tra i problemi « non gravi » anche quello territoriale e specificamente quello della ex zona *B*, e se in tal caso, intenda arrivare come cosa di « facile soluzione nel più breve tempo possibile » a rendere definitiva la sistemazione dell'ex territorio libero di Trieste, raggiunta provvisoriamente con il ricordato *memorandum* d'intesa. Se così fosse, gli interroganti chiedono se il Governo intenda manifestare la sua netta opposizione, come finora è stato fatto. (9123)

RISPOSTA. — Le dichiarazioni rese alla stampa dal presidente Tito circa i rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia, in occasione del recente congresso della lega dei comunisti jugoslavi si riferiscono, a nostro avviso, non tanto a singoli problemi precisamente individuati e tanto meno a quelli relativi alla linea di demarcazione, quanto allo spirito che presiede ai rapporti fra i due paesi.

Tali rapporti, infatti, non costituiscono soltanto un elemento positivo corrispondente al comune interesse, ma rappresentano un esem-

pio di collaborazione armonica e costruttiva tra Stati pur ispirati a sistemi sociali diversi.

È in questa prospettiva che vanno secondo noi interpretate le dichiarazioni del presidente jugoslavo e tale interpretazione ci sembra ulteriormente confermata del resto da quanto ha detto, il 27 gennaio 1964, il segretario agli affari esteri jugoslavo nel corso di un discorso pronunciato all'assemblea in sede di discussione di bilancio.

Egli ha sottolineato, in tale occasione, l'alto grado raggiunto dai rapporti con l'Italia come anche il desiderio espresso da entrambe le parti per il loro ulteriore consolidamento, rilevando che ciò faciliterebbe indubbiamente anche la soluzione di talune questioni tuttora insolute. Queste parole del segretario per gli affari esteri jugoslavo illuminano, a nostro avviso, il pensiero di Belgrado, che parte dalla considerazione che l'esistenza di una atmosfera amichevole non può che facilitare il dialogo e la discussione dei problemi pendenti, sul che noi siamo in linea di massima consenzienti.

Partendo da queste premesse e data questa impostazione è chiaro come appaia fuori luogo una richiesta di chiarimenti sulle dichiarazioni del presidente jugoslavo.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se possa ritenersi superfluo subordinare la liquidazione degli indennizzi per beni abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia (legge 8 novembre 1956, n. 1325) alla cosiddetta « legittimazione » giuridico-economica da parte delle autorità jugoslave, formalità che importa in ogni caso enorme quanto inutile perdita di tempo.

A tale proposito va messo in evidenza che:

1) la liquidazione dei beni abbandonati della zona *B* del territorio libero di Trieste (legge 18 marzo 1958, n. 269) avviene già al di fuori di detta formalità;

2) la legittimazione jugoslava trovava giustificazione fintantoché erano in vigore gli accordi italo-jugoslavi del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950 (ratificati con le leggi 10 marzo 1955, nn. 121 e 122) in quanto allora la vicina repubblica era tenuta ad effettuare i singoli risarcimenti senza limitazione di sorta ed appariva quindi interessata a ridurre al minimo i propri esborsi. Interesse che però è venuto meno dopo l'accordo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 211, in base al quale la somma totale dovuta dalla Jugoslavia per i beni espropriati ai cittadini italiani nei territori ceduti è stata forfetizzata in 45 miliardi di lire, con che la Jugoslavia si è liberata da ogni obbligo inerente il pagamento dei singoli indennizzi, rendendo pertanto assolutamente superfluo ogni proprio *placet*;

3) le pratiche ancora sprovviste di legittimazione sono in genere di modesta entità, in quanto le più importanti risultano ormai definite. D'altro canto le costose formalità, non determinano alcun beneficio né per l'erario (che si limita a ripartire quanto riscosso dalla Jugoslavia senza nulla aggiungere) né per i profughi data la spesso scarsa attendibilità dei rilievi operati dalle autorità jugoslave (a prescindere dalla defatigante lentezza con la quale i rilievi stessi vengono effettuati);

4) la complessità stessa delle dianzi descritte procedure fa sì che in un sempre crescente numero di casi gli indennizzi possano venire corrisposti soltanto agli eredi degli aventi diritto, dando così luogo alla necessità di ulteriori notevoli spese per tasse ereditarie ed a complicazioni di ordine successorio che aumentano oltremodo il lavoro degli organi istruttori;

5) a vent'anni dalla perdita dei suddetti beni sarebbe quindi opportuno che tutti i profughi giuliani che hanno dovuto abbandonare i loro beni potessero riscuotere al più presto la quota parte della somma pagata dalla Jugoslavia, proporzionata all'entità dei loro averi, evitando che si ripeta il fenomeno verificatosi a proposito dell'indennizzo dei danni di guerra causati in occasione delle campagne garibaldine, danni che si è finito di risarcire solo a distanza di un secolo, quando cioè tutti gli aventi diritto erano ormai da tempo defunti. (8345)

RISPOSTA. — In via preliminare si reputa opportuno far presente, come d'altronde messo in evidenza dall'interrogante che, mentre per la concessione degli indennizzi per i beni abbandonati nella zona *B* del territorio di Trieste non occorre alcuna legittimazione – in quanto non prevista dalla relativa legge del 18 marzo 1958, n. 269 – per gli indennizzi concernenti i beni siti nel territorio assegnato alla Jugoslavia l'articolo 1 della legge dell'8 novembre 1956, n. 1325 richiama esplicitamente gli articoli 2 e 3 della legge del 31 luglio 1952, n. 1131, nei quali è espressamente richiesta la legittimazione dei beni ad opera della commissione mista italo-jugoslava.

Inoltre l'articolo 3 della menzionata legge n. 1325 nel sancire che « sono escluse da ogni

diritto di indennizzo le partecipazioni anche se legittimate che alla data... » conferma chiaramente che il legislatore ha considerato la legittimazione quale requisito essenziale per la concessione dell'indennizzo.

Emerge pertanto chiaro che nessun rapporto, dal punto di vista giuridico, sussiste fra i beni siti nella zona *B* del territorio di Trieste e quelli siti nel territorio assegnato alla Jugoslavia dato che il legislatore diversamente dispone.

In particolare la legittimazione non può essere considerata – come ritiene l'interrogante – un semplice atto formale; essa invece è produttiva di effetti giuridici. Con tale legittimazione viene infatti stabilita la posizione giuridica dei beni da indennizzare in quanto, mentre per alcuni di essi è riconosciuta reciprocamente l'applicazione dell'accordo italo-jugoslavo del 12 dicembre 1954, per altri in libera disponibilità occorreranno intese in sede internazionale circa la portata dell'articolo 2, lettera *b*) dell'accordo stesso.

Si soggiunge inoltre che, in ogni caso, la legittimazione giuridica non comporta, in generale, perdita di tempo qualora siano acquisiti agli atti i documenti di cittadinanza dei richiedenti, gli estratti tavolari e catastali comprovanti la proprietà dei beni e la consistenza e qualità dei terreni nonché la descrizione dettagliata dei fabbricati.

Per quanto, poi, riguarda la legittimazione cosiddetta economica, giova osservare che essa viene espressamente richiesta dalla competente commissione interministeriale solo nei casi in cui non sia possibile dall'esame degli atti procedere ad una valutazione serena e sempre che si tratti di fabbricati ed impianti di considerevole consistenza.

Si deve anche rilevare che il più delle volte i richiedenti non sono in grado di produrre né i documenti di proprietà occorrenti, né la descrizione dei fabbricati; in tali casi detti documenti vengono consegnati dagli esperti jugoslavi in occasione dell'esame dei fascicoli da parte della commissione mista per procedere alla legittimazione sia giuridica sia economica.

I concetti su espressi sono stati ribaditi dalla competente commissione interministeriale alla quale è stata riproposta la questione sollevata.

Concludendo, si segnala che, per la maggior parte dei beni, la competente commissione ha già concesso l'indennizzo previsto dalla legge; infatti, sul fondo di 45 miliardi di lire sono stati disposti indennizzi per circa 38.5 miliardi con l'emissione di oltre 40 mila delibere di pagamento.

Da quanto precede, risulta che il problema di che trattasi è ben presente a questo Ministero, che non manca di adottare, per quanto di sua competenza, ogni utile determinazione.

Il Ministro: COLOMBO.

BASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se intendano disporre la urgente escavazione dei fondali antistanti la banchina Colombo nel porto di Marsala (Trapani), con la conseguente sistemazione della banchina stessa, affinché vi possa trovare ormeggio sicuro quella flotta di motobarche e motopescherecci, che in atto intralciano il traffico mercantile lungo la banchina principale, subendo danni ingenti a causa dei continui spostamenti e della esposizione ai venti di traversia. (8561)

RISPOSTA. — La banchina Cristoforo Colombo nel porto di Marsala, di antica costruzione, è imbasata su conci di pietra di tufo a quota 1,50 e l'approfondimento di fondali immediatamente antistanti ne comprometterebbe irreparabilmente la consistenza.

Data la natura del fondo marino, costituito da roccia arenaria forte, occorrerebbe demolire la banchina e ricostruirla dopo avere eseguito l'abbassamento dei fondali alla quota desiderata. Gli attuali fondali potrebbero essere abbassati, lasciando intatta detta banchina, soltanto alla distanza di 5-6 metri da quest'ultima: ciò che non sembra una ragionevole soluzione perché non consentirebbe l'attracco dei natanti.

La spesa occorrente per la demolizione e ricostruzione a maggiore profondità della banchina, per la intera sua lunghezza di 500 metri, è da valutarsi intorno ai 500 milioni; onere che la situazione di bilancio non ha finora consentito di affrontare.

Si assicura, tuttavia, che le necessità dello scalo in questione saranno tenute in evidenza per quei provvedimenti che sarà possibile adottare nei prossimi esercizi, in relazione ai fondi che verranno assegnati per opere del genere.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BATTISTELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per superare le attuali difficoltà dell'ufficio telegrafico di Gallarate (Varese), il quale manca di adeguato personale, locali e macchine.

L'attuale ufficio, con la relativa attrezzatura, sistemato in un unico infelice locale in

piazza San Pietro, è assolutamente non idoneo al compito che il servizio richiede in una città come Gallarate così fortemente industriale e commerciale, e costituisce un effettivo disagio a discapito del buon andamento delle prestazioni che il pubblico ha il diritto di attendersi.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il ministro competente, in attesa della costruzione del nuovo palazzo postale (della cui opera da tempo se ne parla e nella quale anche l'ufficio telegrafico dovrebbe trovare degna e definitiva sistemazione) ritenga opportuno trovare una adeguata soluzione provvisoria con locali e attrezzature più idonee, tesa a superare gli attuali limiti ormai insostenibili di fronte alle pressanti esigenze. (9149)

RISPOSTA. — L'ufficio telegrafico locale di Gallarate funziona, unitamente all'ufficio postale di gruppo *A*, nei locali dell'ex casa del fascio ed occupa una superficie di 42 metri quadri, divenuta ormai insufficiente dato lo sviluppo dei servizi.

Pertanto, questa amministrazione, allo scopo di dare adeguata sistemazione all'ufficio in parola, da tempo si è posto il problema di reperire una sede idonea e rispondente anche per centralità, ma le assidue ricerche esperite a tutt'oggi hanno avuto esito infruttuoso.

Nel frattempo il comune di Gallarate è venuto nella determinazione di far costruire in zona centrale un immobile con l'intento di allogarvi, insieme con gli altri servizi pubblici, anche l'ufficio telegrafico. Considerato però che per l'attuazione di detto progetto dovrà trascorrere un notevole lasso di tempo, si è provveduto a rinnovare il contratto di locazione con l'intendenza di finanza.

Per quanto attiene alle attrezzature telegrafiche, si partecipa che l'ufficio è dotato di impianti ed apparecchiature moderne e rispondenti alle esigenze del servizio.

Infatti sono stati attivati due posti di lavoro a publitelex, che consentono l'allacciamento sulla rete automatica per ricevere e trasmettere i messaggi telegrafici con tutti gli uffici telegrafici allacciati alla rete stessa, e un collegamento a telescrivente con l'ufficio telegrafico principale di Milano, dato il consistente numero delle comunicazioni scambiate tra i due centri.

Anche gli impianti di fonodettatura sono di tipo moderno e in numero adeguato all'entità del traffico con gli uffici fonotelegrafici minori ivi appoggiati.

Si soggiunge che la sistemazione attuale degli impianti non ha dato origine a disservizi, pur riconoscendosi che una maggiore disponibilità di spazio permetterebbe una più razionale distribuzione degli impianti stessi ed un loro più agevole esercizio da parte del personale addettovi, che risulta adeguato alle esigenze dell'ufficio.

Il Ministro: RUSSO.

BECCASTRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sia a conoscenza dell'annunciato licenziamento di 57 lavoratori dei 73 che compongono l'attuale organico dello stabilimento S.E.R.I. O.M. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e se ritenga opportuno intervenire perché siano evitati i predetti licenziamenti che presuppongono la totale cessazione dell'attività produttiva di questo moderno stabilimento con gravi ripercussioni nella situazione economica di quella città già colpita dalla crisi che investe altri settori produttivi. (9016)

RISPOSTA. — Agli inizi del dicembre 1964 lo stabilimento S.E.R.I.O.M. di San Giovanni in Valdarno che produce olii vegetali, essendosi trovato in difficoltà economiche e produttive, ha preannunciato il licenziamento di 50 operai e 7 impiegati.

Nello stesso mese di dicembre tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i rappresentanti di detto stabilimento è stato raggiunto un accordo con cui, mentre è stato confermato il licenziamento dei 7 impiegati, è stato convertito in sospensione, con l'intervento della Cassa integrazione guadagni, il provvedimento relativo ai 50 operai.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BERLINGUER MARIO, FABBRI RICCARDO, ARMAROLI E MARTUSCELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risultino esatte le notizie pubblicate sul giornale *Avanti!* del 1° novembre, pagina 10, relative al grave disordine nelle saline di Quartu Sant'Elena (Cagliari) dove si avvicendano confusamente ingegneri e tecnici, metodi e strumenti di lavoro, si verificano sperperi, inosservanze negli orari dei lavoratori, abusi ed errori tali che la produzione del monopolio sarebbe stata rifiutata nel continente. E chiedono perciò se il Governo si proponga di disporre una rigorosa inchiesta.

Gli interroganti desiderano avere chiarimenti su quanto lo stesso giornale ha pubblicato nello stesso articolo in merito alle saline di Sant'Antioco e della manifattura dei tabacchi di Cagliari. (8631)

RISPOSTA. — Di seguito alla nota 00/2984 in data 26 novembre 1964, si fa presente che è apparso sul quotidiano *Avanti!* l'articolo riguardante la conduzione della manifattura tabacchi di Cagliari, preannunciato dal giornale nel numero del 1° novembre 1964.

In ordine ai rilievi mossi nell'articolo anzidetto, sono stati disposti dall'amministrazione dei monopoli di Stato gli opportuni accertamenti da parte del vice direttore generale tecnico: le notizie apparse sul quotidiano risultano, allo stato degli atti acquisiti, destituite di fondamento, L'unico particolare risultato rispondente a verità si riferisce all'eccessivo scarto dei filtri per sigarette presso la manifattura di Cagliari, dovuto al fatto che il personale dell'opificio non è ancora riuscito ad ottenere un perfetto funzionamento dei dispositivi per l'applicazione dei filtri. Pertanto, l'amministrazione responsabile ha già disposto l'invio a Cagliari di un abile elemento specializzato, per la sistemazione dei dispositivi in parola.

Il Sottosegretario di Stato· VALSECCHI.

BOLDRINI. — *Al Ministro per la riforma burocratica e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se siano previsti solleciti provvedimenti atti ad eliminare la grave ingiustizia determinatasi ai danni dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria tabellare.

A differenza delle altre categorie di pensionati statali, costoro non solo non hanno ricevuto da tempo alcun miglioramento delle loro esigue pensioni, ma hanno subìto perfino una diminuzione delle loro spettanze nette mensili a seguito della maggiorazione delle trattenute, conseguente all'aumento del 45 per cento della pensione base, disposto con la legge 21 febbraio 1963, n. 356, legge che pertanto non ha apportato nessun beneficio concreto ai tabellari superinvalidi, poiché essa, pur aumentando detta pensione base, ha contemporaneamente ridotto di uguale misura l'assegno integrativo da essi percepito in aggiunta alla pensione.

Tutto ciò ha provocato in seno alla categoria un giustificato stato di disagio, anche perché a tutt'oggi non si ha alcuna notizia circa la estensione, a favore degli invalidi per servizio, di quei particolari assegni e provvidenze – quali l'assegno di previdenza, l'assegno di mancato collocamento, il trattamento di incollocabilità, ed altri – di cui godono gli invalidi di guerra, in base alla legge 9 novembre 1961, n. 1240. (4879)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3584, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 4048*).

BONEA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità la notizia riportata dal quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* del 4 dicembre 1964, di un immediato stanziamento della somma di 40 milioni destinati all'allestimento di un nuovo reparto della manifattura tabacchi di Lecce, e se la realizzazione di tale nuova attrezzatura consentirà il trasferimento, in questa sede di lavoro, di circa 350 lavoratrici del tabacco, residenti in provincia di Lecce, impiegate attualmente nella manifattura di Bari. (8985)

RISPOSTA. — Si conferma che è allo studio da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato l'eventuale ampliamento della manifattura di Lecce ed il conseguente trasferimento a quella sede delle 330 operaie ex stagionali attualmente in servizio presso la manifattura tabacchi di Bari.

Premesso che il progetto da realizzare riguarderebbe, sulla base del preliminare esame della situazione, l'impianto *ex novo* della manifattura tabacchi di Lecce di una lavorazione a mano di sigari Toscanelli (considerato anche che un ampliamento del reparto lavorazione sigarette non consentirebbe l'utilizzazione di ulteriori unità lavorative, attesa l'esuberanza di personale già esistente), si fa presente che il progetto stesso non potrà avere esecuzione se non dopo la conclusione degli ulteriori approfondimenti delle connesse questioni, tuttora in corso.

Si è infatti reso necessario un ulteriore esame dei problemi di ordine tecnico relativi alla realizzazione della nuova lavorazione in programma, ed un attento studio delle difficoltà che si prospettano in ordine al trasferimento di personale specializzato da altre sedi alla manifattura di Lecce, dato che la lavorazione a mano di sigari richiede l'impiego di personale particolarmente esperto, indispensabile per svolgere efficientemente la mansione e non disponibile presso il predetto opificio.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

BORRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda verificare se certi limiti di età posti per l'assunzione del personale in enti pubblici (caso

estremo l'« Enel » con 25 anni) contrastino, oltre che con evidenti esigenze di ordine sociale, anche con la Costituzione stessa, che all'articolo 4 dichiara chiaramente che: « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto ».

L'interrogante chiede se ritenga di intervenire per rendere nulle disposizioni o regolamentazioni limitative del diritto di lavoro del cittadino. (1861, *già orale*)

RISPOSTA. — L'accordo collettivo di categoria stipulato l'11 aprile 1963 tra l'« Enel » e le organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori contiene la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro nonché una parte programmatica nella quale è stabilito che un'apposita delegazione formata da rappresentanti dell'ente e delle organizzazioni dei lavoratori interessate hanno il compito di procedere alla completa e definitiva regolamentazione di taluni istituti giuridici, tra cui quello concernente le assunzioni.

Le trattative relative alla disciplina delle assunzioni del personale sono state portate a termine il 21 maggio 1964 con la stesura del testo di un articolo nel quale è prevista la possibilità, da parte dell'« Enel », di assumere personale di età non superiore ai 25 anni se operai oppure impiegati aventi un titolo di studio fino alla licenza di scuola media superiore e di età non superiore ai 30 anni se trattasi di impiegati in possesso di un diploma di laurea. Detti limiti possono essere superati allorché si tratti:

a) di personale da assumere obbligatoriamente in forza di particolari disposizioni di legge, osservandosi in proposito le norme previste dalle leggi stesse;

b) dei figli di dipendenti deceduti o dichiarati totalmente inabili a proficuo lavoro in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta per causa di servizio;

c) dei figli di dipendenti deceduti o dichiarati totalmente inabili a proficuo lavoro o licenziati per raggiunti limiti di età, sempreché l'età dell'interessato non superi di 5 anni i limiti di cui sopra;

d) dei familiari effettivamente conviventi ed a carico di dipendenti deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia contratta a causa di servizio, oppure dichiarati totalmente inabili a proficuo lavoro per infortunio sul lavoro o per malattia contratta a causa di servizio, qualora ricorrano condizioni di bisogno e l'età dell'interessato non superi di 5 anni i limiti di cui sopra.

È noto, comunque, che nell'attuale ordinamento giuridico la stipulazione di un contratto collettivo rientra nella completa autonomia dei sindacati, per cui questo Ministero, data la natura esclusivamente sindacale della questione predetta non può svolgere alcun intervento per far modificare la normativa in questione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BRANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità la notizia diffusa dall'agenzia Quirinale, secondo cui il Ministero del tesoro non sarebbe più intenzionato a stampare le banconote da cinquanta mila lire, che ormai tutti attendevano. È da molti anni che viene rinviato questo doveroso provvedimento con l'assurda motivazione che influirebbe psicologicamente in senso negativo sul valore delle monete; e lo si diceva anche quando il costo della vita era del tutto stabile. L'esperienza di tutti i paesi del mondo ha dimostrato l'assurdità e la ingenuità di una argomentazione del genere e tutti gli italiani accoglierebbero con sollievo la notizia che le banconote da cinquanta mila lire saranno presto stampate, non potendo gli assegni sostituire in pieno la circolazione di carta moneta di grosso taglio. (8258)

RISPOSTA. — La legge 7 ottobre 1948, n. 1273, ha dato al ministro del tesoro la facoltà di autorizzare – in deroga all'articolo 3 del testo unico sugli istituti di emissione approvato con legge 28 aprile 1910, n. 204 – la Banca d'Italia ad emettere biglietti, o titoli equivalenti, anche in tagli superiori a quelli da lire mille, limitando per altro tale facoltà ai tagli da lire cinquemila e da lire diecimila.

Pertanto, la possibilità odierna di mettere in circolazione biglietti di taglio superiore a diecimila lire è subordinata alla modifica da parte del Parlamento della legge attualmente in vigore.

Si può assicurare l'interrogante che tale problema è presente ed allo studio avanzato per la duplice considerazione che moltissimi altri paesi, e recentemente anche la Germania (mille marchi), hanno in circolazione banconote di considerevole valore e che, soprattutto, è doveroso compito delle autorità monetarie facilitare le transazioni, ponendo a disposizione del pubblico tipi e tagli che rispondano alle esigenze di una economia in sviluppo.

Trattasi quindi di un problema che non sfugge alla attenzione degli organi tecnici competenti; problema che deve essere, però,

affrontato e risolto con gradualità di tempo, nell'ambito di una visione unitaria della circolazione, sia di banca sia di Stato.

Il Ministro: COLOMBO.

BRANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano state le ragioni che hanno determinato l'allagamento dei terreni e delle strade adiacenti il torrente Alento nell'abitato di Francavilla a Mare (Chieti) ed in particolare se sia vero che causa di tale dannoso fenomeno sia stata l'ostruzione arbitraria di una arcata del ponte sulla strada nazionale Adriatica da parte della ditta Angelucci e C. di Francavilla a Mare. (8692)

RISPOSTA. — L'allagamento dei terreni e delle strade adiacenti al fiume Alento nell'abitato di Francavilla a Mare (Chieti) non è dipeso dall'ostruzione di un'arcata del ponte della statale Adriatica da parte della ditta Angelucci e C.

Infatti il disalveamento in sponda destra è avvenuto a valle del ponte ed è stato causato dall'interrimento dell'alveo per effetto di materiali trasportati dalle piene, interrimento che in corrispondenza di tale sponda ha ridotto il franco tra il piano di campagna e il letto del fiume.

Ad evitare eventuali ulteriori fenomeni analoghi, sarà esaminata la possibilità di provvedere mediante opere di sistemazione dell'alveo, opere che si inquadrano nei provvedimenti consentiti dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Il Ministro: MANCINI.

BRANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga predisporre apposito urgente provvedimento ad evitare il licenziamento di centinaia di portalettere e procaccia incaricati, ultracinquantenni, che verranno a trovarsi senza alcuna occupazione o possibilità di rioccupazione, taluni dopo decine di anni di lodevole servizio, in applicazione dell'articolo 84 della legge del 2 marzo 1963, n. 307, che prevede la riorganizzazione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli effetti postali. (9228)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 84 della legge 2 marzo 1963, n. 307, i servizi di recapito e procacciato, già affidati in accessorio alle rispettive agenzie postali dovranno essere riorganizzati e trasformati in regolari servizi di recapito o procacciato entro un biennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Poiché la norma surrichiamata è in vigore dal 1° aprile 1963, ne consegue che il termine stabilito dalla disposizione di legge scadrà il 31 marzo 1965.

All'atto della riorganizzazione dei servizi in questione, i nuovi posti di portalettere e di procaccia saranno assegnati ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 78 della predetta legge n. 307, mentre gli attuali incaricati saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti, purché non abbiano superato i 45 anni.

In merito si fa presente che, normalmente, il limite massimo di età per ottenere l'iscrizione in detto elenco è di 25 anni (articolo 64, lettera *b*) della ripetuta legge n. 307) mentre nel caso specifico è stato elevato a 45.

Il legislatore non ha ritenuto di elevare ulteriormente tale limite, in considerazione del fatto che il servizio in parola non si adatta ai non più giovani.

Il Ministro: RUSSO.

BRUSASCA. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare perché siano eliminati, assicurando la continuazione del lavoro cementifero locale, i gravi inconvenienti ed i rilevanti danni causati dalla polvere, che imbianca i tetti, penetra nelle case, imbratta le cose, intristisce la vegetazione, e, soprattutto, insidia la salute degli abitanti di Casale Monferrato (Alessandria).

Le popolazione di questa città non dimentica che la industria del cemento è stata, essenzialmente, nel recente passato ed è ancora uno dei fattori principali della sua economia e non intende che ne siano limitate le possibilità di funzionamento e di sviluppo: essa ritiene, tuttavia, che siano possibili, e chiede siano adottati, i mezzi di difesa contro la polvere che si rovescia sul territorio del comune con intensità crescente e con i conseguenti effetti. (5259)

RISPOSTA. — Lo stato di disagio diffusosi tra la popolazione del comune di Casale Monferrato a causa degli inconvenienti determinati dal pulviscolo di cemento, proveniente dai locali cementifici, si è vieppiù accresciuto in questi ultimi tempi.

Dagli accertamenti svolti dal medico provinciale di Alessandria è risultato che mentre taluni stabilimenti sono sprovvisti di filtri depuratori, in altri i filtri stessi non vengono fatti funzionare per l'intero ciclo lavorativo.

Sotto l'aspetto igienico-sanitario, il pulviscolo di cemento, pur arrecando qualche lieve disturbo organico, non sarebbe nocivo - secondo il concorde parere di alcuni medici locali - alla salute delle persone e non arrecherebbe grave danno all'agricoltura, in considerazione anche del fatto che gli ortaggi - che fra tutti i prodotti agricoli sarebbero i più colpiti - vengono coltivati, in quella zona, in misura molto limitata.

Con ordinanza del sindaco di Casale Monferrato in data 29 luglio 1964, si è disposto che le ditte Fratelli Barghero, Fratelli Buzzi, Cementi Alta Italia, Gabba & Maglietta, Milanese e Uzzi, Unione Cementi Marghino debbono provvedere entro un anno alla installazione di apposita e idonea attrezzatura atta ad eliminare gli inconvenienti determinati dal pulviscolo di cemento, e, in caso di mancata osservanza, alle ditte inadempienti saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Si ha notizia che finora solo due delle sei ditte, la Fratelli Barghero e la Milanese e Uzzi, hanno già provveduto alla installazione di filtri depuratori, per cui gli inconvenienti lamentati sono venuti a cessare in parte.

Inoltre il comune, all'atto della notifica della suindicata ordinanza, ha impegnato le industrie cementiere di mettere a disposizione del comune stesso 12 deposimetri, atti al continuo controllo del quantitativo di pulviscolo di cemento presente nell'atmosfera di Casale Monferrato, da sistemarsi nei luoghi giudicati più adatti.

Il medico provinciale ha interessato l'amministrazione comunale di svolgere anche un'azione più assidua di vigilanza sul perfetto e continuo funzionamento dei dispositivi antipolvere.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BRUSASCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se il Governo ritenga opportuno intervenire per la sollecita concessione da parte della Cassa depositi e prestiti dei due terzi del mutuo di lire 1.570.000 per l'integrazione del bilancio 1964 in favore del piccolo comune di Berzano di Tortona (Alessandria), il quale, in mancanza di tale entrata, non sarebbe assolutamente più in grado di assolvere alle sue funzioni. (7625)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti ha già disposto il pagamento dei due terzi del mutuo richiesto dal comune di Berzano di Tortona. Il relativo mandato è stato spedito, in data 17 dicembre 1964, alla competente sezione di tesoreria provinciale di Alessandria.

Il Ministro: COLOMBO.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui, mentre il personale civile dello Stato, collocato in aspettativa, per infermità non dipendente da causa di servizio, per i primi 12 mesi di detta aspettativa ha diritto all'intero stipendio, agli assegni per carichi di famiglia, nonché al computo del periodo ai fini della determinazione degli scatti periodici di stipendio e per la progressione di carriera (Statuto degli impiegati civili dello Stato - decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), ai sottufficiali delle forze armate, che vengono a trovarsi in analoga posizione giuridica, vengono corrisposti solo i tre quinti dello stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativo; mentre ai fini dell'avanzamento, è richiesta l'idoneità fisica.

L'interrogante chiede se ritenga giusto o meno equiparare il trattamento dei sottufficiali a quello del personale civile. (9467)

RISPOSTA. — Il problema dell'estensione al personale militare delle norme in vigore per i dipendenti civili concernenti il trattamento economico durante il periodo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché il computo del periodo stesso ai fini dell'avanzamento, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza forma oggetto di apposito schema di disegno di legge tuttora in corso di concerto con gli organi finanziari.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CACCIATORE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano necessario ed urgente dotare Acciaroli (Salerno) di fognatura, e ciò per l'igiene, il progresso e lo sviluppo turistico della zona. L'interrogante fa rilevare che in poco tempo in Acciaroli, ridente paesino sulla costa tra Salerno e Sapri, sono sorti quattro nuovi alberghi, con 90 camere, di cui 80 con bagno, e per complessivi 180 letti.

Fa ancora rilevare che vi sono state nel luglio 1964, 2.942 presenze di italiani e 928 di stranieri, i quali ultimi certamente non torneranno più in un paese che, in pieno secolo

ventesimo, ha ancora i pozzi neri, con le ben note esalazioni, specialmente nei mesi di maggiore caldo. (7502)

RISPOSTA. — La località Acciaroli è una frazione del comune di Pollica, il quale fa parte del consorzio per gli acquedotti del Cilento, con sede a Vallo della Lucania.

L'amministrazione comunale, nel dicembre del 1959, ottenne dal Ministero dei lavori pubblici la promessa del contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 20 milioni per la costruzione della rete idrica interna e della fognatura nei centri abitati del comune, del quale, oltre alla frazione Acciaroli, fanno parte anche le frazioni Pioppi, Cannicchio, Celso e Galdo.

A seguito di tale affidamento, la stessa amministrazione, d'intesa con il predetto consorzio per gli acquedotti del Cilento, approvò il progetto generale dei lavori di costruzione delle reti idriche e di fognatura nel capoluogo e nelle cinque frazioni del comune, per l'importo complessivo di lire 160 milioni, ed il progetto stralcio del primo lotto degli stessi lavori – che riguardava il capoluogo e la frazione Cannicchio – per l'ammontare di lire 20 milioni. Sulla preventivata spesa di lire 20 milioni per l'esecuzione delle opere comprese nel primo lotto, la Cassa per il mezzogiorno concesse, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo trentacinquennale dell'1,49 per cento, a completamento del contributo statale, nella misura di lire 4.609.448.

La gara per l'aggiudicazione delle opere relative al primo lotto andò deserta e, pertanto, il cennato consorzio procedette – sulla base dei noti aumenti dei costi dei materiali e della manodopera – all'aggiornamento del progetto generale dei lavori e, in data 25 settembre 1963, presentò all'ufficio del genio civile di Salerno un unico elaborato generale delle opere per l'importo di lire 180 milioni. Per il finanziamento della spesa occorrente per tali lavori, il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli concesse al comune di Pollica, con decreto del 6 maggio 1964, un ulteriore contributo, ai sensi della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla residua spesa di lire 160 milioni. Per tale spesa l'amministrazione comunale ha ottenuto dalla Cassa per il mezzogiorno, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634, l'integrazione del contributo che, con provvedimento emesso in data 30 dicembre 1964, è stata determinata in lire 36.875.584.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

CALABRO'. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia vero che l'operato del dottor Cappelli, condirettore dell'Isveimer, sia sotto inchiesta e quali elementi siano emersi; e per sapere se a suo carico sia stata applicata la sospensione dall'ufficio. (8144)

RISPOSTA. — Il dottor Cappelli, sostituto del direttore dell'Isveimer, è direttore di sede del Banco di Napoli di cui è dipendente da 35 anni ed è stato comandato a prestare servizio presso l'Isveimer dal marzo 1954, cioè dalla sua costituzione.

Si fa anche presente che il dottor Cappelli ha contribuito, in maniera rilevante, alla organizzazione dei servizi dell'istituto ed allo sviluppo della notevole e complessa attività svolta in oltre dieci anni, godendo sempre di stima e di apprezzamento, sia nell'ambito dell'istituto medesimo sia negli ambienti esterni.

Lo stesso istituto ha comunicato che è ben lieto di poter usufruire dell'opera del dottor Cappelli per la sua capacità ed intelligenza e per le sue doti professionali e morali.

Premesso quanto sopra, si fa presente che la notizia della esistenza di una inchiesta nei confronti del dottor Cappelli è priva di ogni fondamento.

Il Ministro: COLOMBO.

CALVARESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere l'entità dei contributi e dei finanziamenti agevolati concessi alla cooperativa Aurora per la conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sita in frazione di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

L'interrogante chiede, altresì, di sapere quali precisi rapporti intercorrano tra la suddetta cooperativa e il signor Formentini, il quale è, notoriamente, il più grande esportatore di prodotti agricoli della zona. (7784)

RISPOSTA. — La cooperativa agricola Aurora, sita in frazione Porto d'Ascoli non ha fruito né di contributi né di finanziamenti agevolati con fondi di questo Ministero.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha comunicato che la Cassa per il mezzogiorno ha concesso alla predetta cooperativa un sussidio di lire 123.440.000 lire nella spesa riconosciuta ammissibile di lire 247.160.000 per la costruzione di una centrale cooperativa ortofrutticola.

I soci della cooperativa, alla data del provvedimento di concessione, risultavano proprietari di terreni per complessivi 646 ettari, dei

quali non meno del 60 per cento costituito da seminativi irrigui, con colture ortive per circa 250 ettari e produzioni orticole annuali di circa 60 mila quintali. Inoltre, nei terreni dei soci risultavano piantati circa 7 mila peschi, 24 mila peri e viti su 45 ettari di terreni, con una elevata produzione media di frutta.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha infine informato che il signor Formentini, quale proprietario, nella zona, di terreni per ettari 95.74.77 e produttore di ortofrutticoli, è socio della cooperativa con l'incarico di consigliere.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

CAPRARA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Sulla questione relativa alle condizioni turistiche dell'isola di Capri (Napoli). In particolare l'interrogante rileva la necessità che urgenti misure di sistemazione della viabilità vengano adottate con urgenza. Si tratta in particolare della via Krupp, danneggiata dal maltempo, che deve essere, con la sollecitudine che il caso meritava, ma che finora non vi è stata da parte degli organi competenti, riaperta al traffico, per l'interesse che essa riveste per tutta l'attività turistica dell'isola. (8897)

RISPOSTA. — La via Krupp del comune di Capri è stata danneggiata, a seguito di temporale, dalla caduta di blocchi di pietra misti a terreno, staccatisi dalla parete rocciosa del monte Castiglione, con conseguente interruzione del transito.

Per ripristinare la viabilità su detta strada occorre procedere alla rimozione del materiale franato, alla ricostruzione dei muri di sostegno e della sede stradale nei tratti crollati, nonché al consolidamento della parete rocciosa sovrastante la stessa via Krupp. All'esecuzione delle opere predette deve provvedere il comune di Capri, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge comunale e provinciale, non ravvisandosi, nel caso di specie, gli estremi dell'evento calamitoso, tale da legittimare un intervento di pronto soccorso a cura e spesa di questo Ministero, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Da parte sua il Ministero del turismo e dello spettacolo ha informato che la viabilità dell'isola non presenta attualmente esigenze particolari oltre quella suindicata.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CAPRARA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi, se ve ne siano, in base ai quali nel compartimento ferroviario di Napoli vi sono solo due posti di pianta di capo gestione superiore mentre in altri compartimenti tali posti sono in numero maggiore. In particolare l'interrogante rileva che nel citato compartimento di Napoli esistono posti di dirigenza di gestioni di notevole importanza (gestioni riunite di Napoli smistamento; gestione bagagli Napoli centrale; vice-dirigente gestioni riunite Napoli centrale; gestioni riunite Napoli-San Giovanni Barra; gestioni riunite Napoli marittima) la cui pianta prevede solo un capo gestione principale anziché superiore, mentre posti analoghi – o addirittura inferiori – in altri compartimenti sono designati in pianta come posti di capi gestione superiore. L'interrogante infine sottolinea che ai dirigenti suddetti nel compartimento di Napoli viene corrisposto il solo stipendio senza alcuna differenziazione che ne retribuisca almeno l'evidente maggiore responsabilità nell'esercizio delle mansioni affidate. (9279)

RISPOSTA. — I posti di capo gestione superiore, previsti dalla pianta organica dell'azienda ferroviaria, non sono distribuiti ai vari compartimenti in relazione al numero delle stazioni esistenti nella loro giurisdizione, ma sono stati assegnati ai più importanti impianti della rete, secondo apposita graduatoria compilata in base agli effettivi ed obiettivi impegni di lavoro degli uffici delle gestioni. In tale graduatoria le « gestioni riunite » di Napoli smistamento, Napoli San Giovanni Barra, Napoli Marittima e la « gestione bagagli » di Napoli centrale sono preceduti da altri uffici della rete esclusi dalla classificazione a capo gestione superiore.

In merito poi alla classificazione del posto di vice-dirigente delle gestioni riunite di Napoli centrale, va precisato che in nessun caso è stato assegnato posto di capo gestione superiore alla vice dirigenza di tali settori di lavoro.

Per quanto concerne infine la differenziazione di trattamento di competenze accessorie nei confronti dei dirigenti degli uffici predetti, essa è ammessa, mediante la maggiorazione del 10 per cento sul premio di operosità previsto per i titolari d'impianto d'esercizio dall'articolo 58 D.C.A., soltanto per i dipendenti preposti alla dirigenza di unità organiche di particolare importanza con impegni di lavoro di determinata entità.

La gestione bagagli di Napoli centrale è già ammessa al trattamento citato, mentre le altre unità indicate dall'interrogante non possono parteciparvi in quanto non si verificano per esse gli impegni di lavoro cui si è accennato.

Il Ministro: JERVOLINO.

CAPUA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere come provvedere alla repressione degli autoservizi abusivi di linea che, nel mentre sfuggono a tutti gli oneri, fanno illegittima concorrenza ai servizi regolari automobilistici e ferroviari compromettendone la vitalità; ciò con particolare riferimento alla situazione della Calabria dove, per le specifiche condizioni ambientali (spopolamento per le massicce emigrazioni, traffico già di per sé povero ed insufficiente) il fenomeno degli abusivi assume proporzioni veramente gravi ed allarmanti per i concessionari calabresi.

Si richiama altresì all'attenzione dei ministri che malgrado le innumerevoli sollecitazioni da parte dei singoli concessionari e da parte delle associazioni, nulla o quasi si è fatto da parte delle autorità per contenere, almeno, il grave abuso con la conseguenza che gli abusi, operando indisturbati, crescono e si moltiplicano di giorno in giorno ponendo le aziende concessionarie calabresi in stato di gravissimo disagio che rasenta il fallimento. (9114)

RISPOSTA. — L'amministrazione è pienamente consapevole della necessità di una energica azione di prevenzione e di repressione del fenomeno delle autolinee abusive, le quali arrecano una notevole sottrazione di traffico agli autoservizi regolarmente concessi ed inoltre presentano indubbi elementi di pericolosità per l'incolumità pubblica.

Pertanto, allo scopo di rendere più completa e penetrante la repressione di tali abusi, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel novembre del 1963, ha proposto un disegno di legge (n. 314 del Senato), in base al quale le sanzioni per gli esercenti abusivi di autolinee vengono notevolmente inasprite, prevedendosi tra l'altro la sospensione – per un periodo da uno a tre mesi – dell'efficacia della carta di circolazione dell'autoveicolo utilizzato per l'abuso.

Il predetto provvedimento è attualmente all'esame della competente Commissione dei trasporti del Senato e, in vista anche della difficile situazione economica delle autolinee, è auspicabile che esso possa essere sollecitamente approvato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui il consorzio agrario di Bari non abbia ancora provveduto, e prima del nuovo conferimento all'ammasso delle uve per l'anno 1964, alla liquidazione delle somme dovute ai conferenti per il prodotto già venduto dell'anno precedente, così come stabilito dal regolamento, aggravando le già precarie condizioni finanziarie dei conferenti.

Inoltre l'interrogante fa rilevare come le anticipazioni stabilite dal consorzio per il conferimento del prodotto dell'annata in corso siano inferiori a quelle dell'anno precedente ed assolutamente insufficienti a coprire i costi; chiede, pertanto, quali provvedimenti si intendano adottare. (1682, *già orale*)

RISPOSTA. — Per quanto attiene alla produzione 1963, gli enopoli di Acquaviva, Conversano, Barletta, Turi e Gioia del Colle hanno già liquidato ai conferenti i saldi loro spettanti.

Gli enopoli di Minervino e Mariotto hanno venduto le quantità di vino giacenti e, non appena ultimate le consegne, potranno compilare le liquidazioni dei saldi e trasmettere al più presto al consorzio agrario provinciale di Bari gli estratti-conto.

Infine, presso gli enopoli di Canosa, Castel del Monte e di Ruvo, sono ancora in corso le vendite delle quantità giacenti di produzione 1963. Si può assicurare che, non appena ultimate le vendite, saranno effettuati i conteggi e sarà disposta la liquidazione.

Quanto alla produzione 1964, si precisa che le anticipazioni corrisposte nel corso della vendemmia sono superiori al 70 per cento – che è la misura minima stabilita dalle norme di ammasso – del prezzo di mercato nel periodo del raccolto. Per effetto delle maggiori gradazioni zuccherine verificatesi nella corrente campagna nei confronti di quella precedente, la misura stessa, riferita a quintale uva, è, *grosso modo*, uguale.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CATELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda attuare per la soluzione dei problemi della variante della strada del lago Maggiore e del traforo stradale del Sempione.

La soluzione dei due problemi predetti è stata sollecitata dall'amministrazione provinciale di Novara, che ha votato all'unanimità un ordine del giorno nel quale si riconferma la estrema urgenza delle questioni citate per gli interessi vitali della provincia e si fanno voti per richiamare in merito l'attenzione delle autorità dello Stato. (8488)

RISPOSTA. — Circa la variante della strada del lago Maggiore si ritiene che l'interrogante abbia voluto riferirsi alla cosiddetta « panoramica del lago Maggiore ».

Tale variante, dipartendosi prima dell'abitato di Arona, avrebbe dovuto svilupparsi completamente a monte della attuale strada statale n. 33, oltre la ferrovia, a quota circa 300 sul livello del mare, evitare le strettoie degli abitati di Arona, Meina, Solcio, Lesa, Belgirate, Stresa e Baveno, e riallacciarsi alla stessa strada statale n. 33, dopo Feriolo.

Per tale variante, della lunghezza di circa chilometri 25, venne elaborato dall'amministrazione provinciale di Novara, con la collaborazione del competente compartimento della viabilità « Anas » di Torino, uno studio di massima dell'intero tracciato ed un progetto definitivo per la realizzazione di un primo lotto.

La spesa complessiva presunta risulta di circa 7 miliardi e mezzo, e una misura così elevata non può far ritenere possibile la realizzazione della variante a breve scadenza.

Esiste anche un progetto di massima per un'autostrada (detta « del Verbano orientale ») della lunghezza di chilometri 39 e dell'importo complessivo di lire 25.166.000.000 con un tracciato che va da Sesto Calende ad Arona e Feriolo.

Tale progetto è stato presentato dalla società S.O.S.V.A. di Milano, che ha formulato richiesta di contributo statale ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729 (riguardante le autostrade in concessione).

I fondi stanziati con la legge suddetta sono già totalmente impegnati, e solo nel caso di ulteriori stanziamenti l'« Anas » potrebbe considerare il progetto della società citata, insieme con altri di altre società per altre autostrade.

Per quanto riguarda infine il cosiddetto « traforo stradale del Sempione », devesi precisare che tuttora non sono state iniziate pratiche presso l'« Anas » per la relativa concessione.

Comunque essendo esaurite le disponibilità di cui alla ripetuta legge n. 729 non si possono per il momento anticipare orientamenti ed eventuali tempi di realizzazione dell'opera stessa.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CENGARLE E CERUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda adottare i seguenti provvedimenti – già in atto in altri paesi europei – a favore delle autoscuole, che svolgono una notevole funzione di interesse pubblico:

a) esonero dall'imposta per la benzina, analogamente a quanto praticato sia per le autovetture pubbliche, sia per le macchine agricole;

b) esonero dall'imposta relativa all'acquisto di autoveicoli nuovi attrezzati per la scuola-guida e da adibirsi unicamente a tale scopo;

c) esonero dall'I.G.E. per gli acquisti di materiale didattico. (8685)

RISPOSTA. — In ordine alle esenzioni fiscali proposte dall'interrogante a favore delle autoscuole, si riferisce partitamente quanto segue:

1) non sussiste la possibilità di accordare, anche sotto forma di rimborso, come avviene per le autovetture da noleggio da piazza, una riduzione dell'imposta di fabbricazione sul carburante destinato all'azionamento dei veicoli utilizzati dalle autoscuole, né risulta possibile consentire a queste ultime il trattamento fiscale previsto per i carburanti impiegati nei motori agricoli, mancando una disposizione di legge che una siffatta agevolazione preveda e consenta.

Per altro, non si ritiene opportuno assumere l'iniziativa per un apposito provvedimento legislativo contrastando ciò con gli sforzi dell'amministrazione finanziaria, volti piuttosto a restringere che ad ampliare la già vasta cerchia delle agevolazioni tributarie, tanto più che ogni discriminazione nel sensibilissimo settore impositivo degli olî minerali risulta fonte di abusi e di ulteriori costosi servizi.

È poi da considerare che la concessione di un beneficio del genere, verrebbe invocata anche da altre categorie che potrebbero far valere situazioni ben più precarie e specialmente da quelle che, già da vario tempo, insistono per conseguire analogo beneficio (autolinee in concessione, noleggiatori da rimessa, aziende di trasporto nazionalizzate e provincializzate, ecc.).

Circa la richiamata analogia con le autovetture da noleggio da piazza, è da rilevare che

siffatto servizio, essendo prevalentemente destinato a sopperire alle necessità dei cittadini che non sono in condizione di disporre di una propria autovettura, ha indubbiamente delle finalità di interesse pubblico generale che non è possibile comparare con quelle delle autoscuole. Né, a maggior ragione, sembra potersi stabilire un raffronto tra il chiesto beneficio fiscale e quello di cui fruiscono i carburanti destinati all'agricoltura.

Infatti l'agevolazione accordata ai prodotti petroliferi impiegati nell'azionamento delle macchine agricole ha la finalità di agevolare la meccanizzazione dei lavori agricoli, allo scopo di addivenire ad una maggiore produttività delle aziende con conseguente beneficio di tutta la collettività, non senza tener conto della specifica funzione riservata, nel più vasto quadro dell'economia nazionale, al particolare settore dell'agricoltura;

2) per quanto riguarda la richiesta di cui al punto *b*) della interrogazione, si fa espresso richiamo al decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, che ha soppresso l'imposta speciale sull'acquisto delle autovetture, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 190;

3) per quanto attiene alla richiesta formulata *sub c*), si premette che gli acquisti in questione, se effettuati presso negozi di vendita al pubblico, muniti di licenza di vendita al dettaglio, sono esenti da I.G.E. a termini dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070.

Al di fuori di tale ipotesi, un esonero dal tributo non può trovare accoglimento per non derogare ai principî della generalità e della obiettività propri dell'imposta generale sull'entrata e per evitare riflessi negativi sul gettito del tributo, in relazione anche alle conseguenti, analoghe richieste di esonero che deriverebbero da un provvedimento della specie auspicata.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

CHIAROMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) a concedere alla Montecatini un mutuo di 28 miliardi da rimborsare in 15 anni e per sapere se questa concessione sia stata in qualche modo legata a precise prospettive di carattere produttivo, secondo quali criteri e in vista di quali scelte generali. (8348)

RISPOSTA. — L'Istituto mobiliare italiano, all'uopo interpellato da questo Ministero, ha precisato che l'operazione cui si riferisce l'interrogante venne deliberata dall'istituto medesimo nell'anno 1962, al fine di porre la società Montecatini in condizione di fronteggiare parte dell'onere finanziario derivante dalla realizzazione, già allora in corso a Brindisi, di un grande complesso petrolchimico, comportante una spesa globalmente di gran lunga superiore all'importo del mutuo stesso. Trattavasi, infatti, di un complesso che, per le sue dimensioni e per la molteplicità e l'importanza delle lavorazioni e dei prodotti previsti, veniva a costituire uno dei più cospicui d'Europa e rappresentava, di per sé solo, un notevole passo nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno.

Tale operazione, pertanto, quantunque, perfezionata – per ragioni di ordine amministrativo – solo in epoca relativamente recente, era già da lungo tempo impegnata, in relazione ad un vasto programma in via di realizzazione e del quale le competenti autorità ebbero a suo tempo a riconoscere la fondatezza e l'utilità, ai fini del progresso economico delle regioni meridionali.

Il Ministro: COLOMBO.

COLASANTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, analogamente a quanto già deciso dalle Casse lombarde, intenda invitare tutti gli istituti di credito, od almeno quelli con capitale privato, specialmente se agenti nel Mezzogiorno, a finanziare con preferenza, anche col credito ordinario, l'edilizia popolare e particolarmente quella delle cooperative.

Non sembrano logiche le preferenze date agli speculatori che deturpano le nostre città e fanno elevare di molto i prezzi degli alloggi ed i relativi canoni di affitto. (4539)

RISPOSTA. — Non è stata emanata alcuna disposizione agli istituti di credito fondiario, intesa ad apportare restrizioni alla loro attività. Tali istituti, infatti, possono, a termine dell'articolo 44 della legge bancaria, procedere alla emissione di cartelle fondiarie senza la preventiva autorizzazione degli organi di controllo e quindi l'unico limite all'effettuazione di dette operazioni è rappresentato dalle possibilità di collocamento sul mercato delle cartelle fondiarie.

Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità che gli istituti di credito finanzino con operazioni di credito ordinario ipotecario l'edilizia popolare, si osserva, anzitutto, che di essi non tutti sono abilitati dai rispettivi statuti a compiere operazioni del genere e che,

comunque, la parte di mezzi che dagli istituti stessi venisse erogata a favore dell'edilizia non potrebbe non essere distolta dagli impieghi in altri e non meno importanti settori produttivi, e ciò a prescindere dalla considerevole durata delle operazioni, rispetto alla disponibilità dei mezzi impiegati.

Inoltre, si reputa opportuno far presente che non è sfuggita all'attenzione del Governo l'esigenza di agevolare le cooperative a realizzare, in condizioni più convenienti, i loro programmi costruttivi. Infatti, con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, si è autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a concedere contributi per l'attuazione di un programma straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia economica e popolare. La medesima legge ha riservato un terzo del precitato stanziamento annuo a favore di cooperative edilizie, altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

È poi da ricordare che la ripetuta legge n. 1460 ha previsto che gli enti mutuanti di cui agli articoli 1 e 4 del richiamato testo unico e successive modificazioni possono concedere, anche in deroga ai propri statuti, mutui, per l'importo totale della spesa assistita dal contributo erariale, con garanzia ipotecaria alle cooperative edilizie i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43 (istituzione della gestione I.N.A.-Casa), 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60, per il periodo minimo di un anno.

Per quanto riguarda la preferenza da accordare ai finanziamenti all'edilizia popolare, le cui esigenze prioritarie sono state riconosciute nel programma economico del Governo, si può assicurare l'interrogante che questo Ministero non mancherà di orientare in tal senso l'attività degli istituti di credito, ovviamente nei limiti delle disponibilità di questi e dei rispettivi ordinamenti statutari.

Infine, è da far presente che, ad iniziativa della Banca d'Italia d'intesa con questo Ministero, è stato provveduto, in materia di credito all'edilizia, all'adozione di idonei provvedimenti in campo nazionale, in particolare per i grossi centri, dove si sono maggiormente palesate le difficoltà del settore.

Il Ministro: COLOMBO.

CRAPSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la Cassa per il mezzogiorno, con lettera del 3 maggio 1964 a firma del presidente professore Gabriele Pescatore, al sindaco del comune di Pescolanciano (Campobasso) che aveva chiesto, in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, la costruzione della rete idrica e delle fognature in via Cairoli e nelle traverse del centro abitato, rispose che la domanda del comune di beneficiare della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, poteva essere presa in considerazione solo dopo che il comune richiedente avesse regolarizzato i suoi rapporti con la Cassa mediante la stipula della convenzione relativa al rifornimento idrico dell'abitato, attraverso le opere costruite dalla Cassa stessa. Si chiede se la forma vessatoria, adoperata dalla Cassa nei confronti non del comune di Pescolanciano soltanto, sia risolutamente da condannarsi perché contraria allo spirito della legge e alla morale democratica che promana dalla Costituzione repubblicana del nostro paese; contraria alla legge, perché compito istituzionale della Cassa per il mezzogiorno è quello di realizzare opere e servizi pubblici, e non di gestirli, in quanto, opere e servizi, appena realizzati, vanno passati in gestione agli appositi enti (nel Molise, per la gestione degli acquedotti, è costituito da circa 20 anni il consorzio acquedotti molisani); per cui la coartazione effettuata dalla Cassa a carico di molti comuni del Mezzogiorno con convenzioni a tariffe esose, pena la sospensione dei rifornimenti idrici o, peggio, il diniego di costruire opere d'istituto, è assolutamente arbitraria; contraria alla morale democoratica, perché, ammessa e non concessa l'esistenza di un diritto da parte della Cassa di trasformarsi in ente gestore, dovrebbe, nei confronti di un presunto inadempiente, farsi riconoscere tale diritto dagli appositi organi amministrativi e giudiziari, ma giammai farsi giustizia da sé con la ritorsione, specie quando, come nel caso in esame, ne vanno di mezzo la salute e l'integrità dei cittadini, che sono assolutamente fuori causa.

E per sapere, altresì, in base alle suesposte considerazioni, se ritengano, i ministri interrogati intervenire d'urgenza, affinché la Cassa per il mezzogiorno definisca in base alla legge invocata la domanda del comune di Pescolanciano e dia corso, di conseguenza, alla costruzione delle reti idriche e delle fognature in oggetto. (8718)

RISPOSTA. — La questione involge un problema di carattere generale, per la cui esatta

comprensione è opportuno premettere qualche cenno chiarificatore.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ha, fin dal 1956, esaminato a fondo il problema della gestione degli acquedotti che si andavano costruendo e che anche parzialmente potevano essere messi in funzione nell'interesse delle popolazioni, decidendo che la Cassa medesima avrebbe gestito direttamente le opere da essa costruite, fino a quando non si fosse provveduto alla costituzione di appositi idonei organismi. Ciò in considerazione della impossibilità di poter frazionare o comunque affidare la gestione di queste opere ai comuni, singoli o consorziati, sia per i compiti vasti e delicati di carattere tecnico che la gestione di esse impone, la quale comporta interventi tecnici ed igienico-sanitari che solo un centro ben organizzato e responsabile può esercitare, sia perché i comuni o i consorzi di comuni non avevano e non potevano avere (come è documentato dalle indagini estese e particolareggiate fatte dalla Cassa in argomento ed è confermato dall'andamento generale sfavorevole delle gestioni di opere affidate a comuni o a consorzi di comuni) la capacità tecnica organizzativa e finanziaria per provvedere a queste gestioni.

La gestione della Cassa per altro è stata limitata alle sole opere di adduzione (intendendosi per tali quelle che vanno dalle sorgenti ai serbatoi compresi), mentre le condotte di collegamento dei serbatoi ai centri urbani, pure costruite dalla Cassa, vengono date in consegna ai comuni per la gestione, in quanto considerate quali opere di distribuzione.

La Cassa, pertanto, dovendo provvedere direttamente – per le anzidette ragioni – alla gestione di tali opere, chiede ai comuni il rimborso delle spese vive che essa medesima sostiene per tale gestione, riducendole, per altro, al minimo e gravandole di appena il 5 per cento di oneri generali, per tener conto, seppure in misura ridottissima, del costo del personale dei propri servizi tecnici, personale che – come è stato detto – collabora alla gestione e manutenzione delle opere che non possono ancora essere affidate agli enti destinatari. Tali spese vengono ripartite fra i comuni, in base ai consumi di acqua di ciascuno, dal che deriva un evidente vantaggio proprio per i piccoli comuni, in quanto gli oneri vengono a diluirsi sui maggiori consumi dei centri più grossi e più progrediti.

Per regolare il rapporto di fornitura dell'acqua in base ai criteri suddetti e per l'osservanza di altri canoni fondamentali nella gestione delle distribuzioni (apposizione di apparecchi misuratori dei consumi, ecc.), che mirano a non rendere vano l'ingente sforzo economico fatto dallo Stato per la costruzione degli acquedotti, la Cassa richiede ai comuni la stipula di una convenzione da valere fino a quando perdurerà la sua gestione provvisoria delle opere. Orbene, è opportuno chiarire che su un totale di 496 comuni serviti dagli acquedotti costruiti dalla Cassa, ben 491 hanno già stipulato detta convenzione, con reciproco vantaggio e, soprattutto, assicurando la migliore tutela del patrimonio di opere realizzate a spese della comunità nazionale.

Per quanto riguarda particolarmente il Molise, come è noto, la Cassa ha costruito, per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico della regione, un vasto complesso di opere costituenti l'acquedotto molisano, rami destro e sinistro, ed altri acquedotti minori, quasi tutti a servizio di numerosi comuni, e solo qualcuno a servizio di abitati isolati.

Di tutti i comuni del Molise serviti da acquedotti costruiti dalla Cassa (ben 121), solo due, e cioè Pescolanciano e Roccasicura, non hanno ritenuto di aderire a detta convenzione senza per altro sino ad oggi motivare in alcun modo tale loro ricusa.

Per la verità, non si comprende perché questi due comuni debbano sottrarsi ad un obbligo amministrativo e morale riconosciuto dalla quasi totalità dei comuni già serviti dagli acquedotti della Cassa e perché essi debbano venir meno alla solidarietà accettata dagli altri comuni per la gestione del pubblico servizio, il quale, come si è detto, si svolge nel modo più vantaggioso proprio per i comuni più modesti.

D'altra parte sembra giustificata la preoccupazione di ordine generale della Cassa di evitare che la erogazione dei contributi – che gravano sul bilancio delle amministrazioni ordinarie e, in funzione integrativa, sulle disponibilità dell'intervento straordinario – per la realizzazione delle reti idriche interne degli abitati, venga e configurarsi come un atto avulso dalle reali possibilità di utilizzazione delle opere di che trattasi.

Comunque, secondo le più aggiornate notizie, risulta che i rappresentanti del comune anzidetto hanno promesso di aderire a tale legittima richiesta, e non v'è dubbio che la Cassa darà prova, in sede di stipula della convenzione, della consueta comprensione, sia per quanto attiene alla revisione delle somme

afferenti alla trascorsa gestione, sia per la risoluzione di altri problemi tecnici connessi alla gestione stessa.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

CRUCIANI, ROMEO, ABELLI E MANCO. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se intendano venire incontro alle legittime istanze dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, ai quali non sono stati ancora estesi taluni assegni speciali già da tempo in godimento delle corrispondenti categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, quali l'assegno di mancato collocamento, il trattamento di incollocabilità, l'indennità di previdenza, l'integrazione annua per la moglie a favore degli invalidi di prima categoria, nonché altre provvidenze concesse in particolari casi, agli invalidi di guerra dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240. (5015)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 7 agosto 1964, ha approvato apposito disegno di legge recante provvidenze in favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti.

Il provvedimento in parola, la cui portata finanziaria costituisce il massimo sforzo che l'erario può attualmente sostenere nei riguardi della benemerita categoria, viene incontro alle aspirazioni della categoria medesima estendendo ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai loro familiari vari beneficî economici dei quali già godono i mutilati e gli invalidi di guerra.

Lo stesso provvedimento, presentato al Parlamento il 22 settembre 1964, ha già riportato l'approvazione della Camera dei deputati e trovasi attualmente all'esame del Senato (atto n. 904).

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

CRUCIANI, ROMEO, CALABRO' E MANCO. — *Al Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave tentativo di intimidazione contro la pienezza dei diritti del dottor Maggiore Aurelio, che, in data 29-30-31 gennaio e 1° febbraio 1964, ha presentato, ai sensi dell'articolo del testo unico della finanze locale, articolo 46 legge 2 luglio 1952, n. 703, ricorso contro terzi per l'accertamento dell'imposta di famiglia iscritta – in via provvisoria – nei ruoli relativi all'anno 1964 a carico di alcuni cittadini di Assisi (Perugia), fra cui lo stesso sindaco; e ciò allo scopo di apportare un contributo al ripristino della serietà negli accertamenti dell'imposta di famiglia.

Il sindaco di Assisi, infatti, senza avere ancora trasmesso ai competenti organi tributari i predetti ricorsi, speculando sulla qualifica del ricorrente che è funzionario della amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ha fatto pressione presso i superiori dello stesso – in particolare presso l'intendente di finanza di Perugia – gratificandolo di accuse che l'interessato sta giudicando e confutando in altra sede, al fine di ottenere il discredito del ricorrente e conseguente allontanamento dalla sua sede di servizio.

Chiedono pertanto di sapere se i ministri ritengano di ripristinare la normalità dell'esercizio delle azioni giuridiche, assicurando e restaurando quel clima di dovuta serenità, per cui effettivamente l'organo giudicante, adito in sede amministrativa, possa esaminare i predetti ricorsi non solo nell'interesse delle parti, ma – anche – nell'interesse di tutta la popolazione di Assisi che è ovviamente interessata acché tutti i cittadini paghino giustamente l'imposta di famiglia e che – in particolare – il sindaco della città usi nei confronti di se stesso quello zelo che è solito usare per gli accertamenti sugli altri cittadini; chiedono inoltre di sapere se siano a conoscenza dello stato di malessere della cittadinanza di Assisi e della latente sfiducia nella classe dirigente la città, determinati dalla incompatibilità fra le varie attività del signor Cianchetta Romeo conseguenti – fra l'altro – l'attuazione della legge 9 ottobre 1957, n. 976, e la sua posizione di sindaco; e di sapere se il ministero delle finanze, in particolare, sia a conoscenza del grave malcontento esistente fra gli operatori economici della città di Assisi per il fatto – assai strano – che alcuni fra essi sono stati esecutati per il pagamento di imposte conseguenti atti economici stipulati in attuazione della predetta legge, mentre nei confronti di altri si è fatto luogo – a seguito di pressioni politiche e quindi illegalmente, alla sospensione – *sine die* – della riscossione di tributi erariali. Si chiede, infine, di sapere se ritenga di aprire sollecitamente un'inchiesta al fine di accertare le responsabilità dell'intendente di finanza di Perugia in ordine al comportamento non responsabile tenuto nei confronti del vice direttore titolare dell'ufficio del registro di Assisi in presenza di una controversia instaurata dal cittadino Maggiore Aurelio e – per altro – conforme alle leggi vigenti in quanto il predetto intendente di finanza, avvalendosi del rapporto di subordi-

nazione che vincola l'inferiore al superiore, ha fatto di tutto – ricorrendo alle intimidazioni – per inibire ad un cittadino della Repubblica, nella integrità della propria dignità e nella pienezza dei suoi diritti, l'elementare esercizio delle proprie azioni giuridiche previste dall'ordinamento giuridico dello Stato italiano; si chiede ancora di conoscere quali provvedimenti intendano adottare per riportare quanto sopra alla normalità, per il rispetto della legge, per la difesa del prestigio dei funzionari e dei diritti dei cittadini contribuenti. (7946)

RISPOSTA. — Il titolare dell'ufficio del registro di Assisi, vice direttore Maggiore Aurelio, ritenendo eccessivo l'imponibile notificatogli dal comune anzidetto (lire 1.300.000 annue comprensive dello stipendio della moglie, insegnante non di ruolo) ai fini dell'imposta di famiglia relativa all'anno 1964, ha prodotto ricorso alla commissione comunale per i tributi locali.

All'atto della discussione del ricorso, assistito da un consulente, egli eccepiva in via pregiudiziale la incompatibilità del segretario della commissione, in quanto capo del servizio tributi del comune e ne chiedeva la decadenza.

La commissione, però, respingeva la pregiudiziale e confermava il reddito accertato, corrispondente ad un'imposta annua di lire 54.600, al che l'interessato appellava la decisione alla giunta provinciale amministrativa e, presa visione dei ruoli nel frattempo pubblicati, produceva, ai sensi dell'articolo 277 del testo unico per la finanza locale, diversi gravami avverso gli accertamenti, da lui ritenuti insufficienti, operati dal comune nei confronti del sindaco, dell'assessore anziano, di altri membri della giunta municipale e della commissione stessa nonché del segretario comunale.

La controversia che ne è seguita ha finito per alimentare reazioni e polemiche locali, superando i naturali limiti di questione privata.

L'intendente di finanza di Perugia, al quale si erano rivolti il sindaco e il segretario comunale di Assisi per una bonaria composizione della vertenza, ha convocato, comunque, l'interessato invitandolo ad accettare il concordato offerto dal comune sulla base del 50 per cento del reddito contestato (lire 600-650 mila). All'invito tuttavia – forse a causa di una dichiarazione nel frattempo rilasciata dal sindaco alla stampa – non ha ritenuto di aderire il Maggiore, il quale anzi ha creduto di ravvisare nelle sollecitazioni rivoltegli una chiara opera di intimidazione, per cui ha finito con l'avvalersi nella questione dell'assistenza di un legale.

I fatti suesposti hanno indubbiamente determinato una incresciosa situazione di tensione tra il Maggiore e l'amministrazione comunale di Assisi che, per la parte di competenza, questo Ministero ha già inteso ricondurre alla normalità.

Sulla base degli elementi forniti dall'intendenza di finanza e dall'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari competenti e in relazione a quanto direttamente accertato dalla direzione generale del personale di questo Ministero, si riferisce quanto segue in ordine alle specifiche questioni sul caso in esame:

1) in ordine all'esigenza di ripristinare la « normalità dell'esercizio delle azioni giuridiche » nella sede di Assisi, questo Ministero è intervenuto presso il prefetto di Perugia, affinché la commissione comunale per i tributi locali di Assisi venga costituita al più presto e provveda sollecitamente a prendere in esame i ricorsi del terzo prodotti dal signor Aurelio Maggiore con riferimento alla tassazione, ai fini dell'imposta di famiglia, operata dal comune di Assisi nei confronti di alcuni contribuenti;

2) per quanto attiene alla pretesa incompatibilità fra le funzioni di sindaco e la privata professione del dottor Cianchetta, quale socio di ditta commerciale che tratta all'ingrosso articoli di cancelleria, cartoleria e ricordi, non è risultato, da quanto precisa al riguardo la prefettura di Perugia, che la incompatibilità anzidetta sussista, atteso che la cennata ditta commerciale non intrattiene rapporti di affari con il comune di Assisi;

3) la sospensione della riscossione dei tributi erariali, di cui è cenno nella interrogazione, va riferita alla inscrizione da parte dell'ufficio del registro di Assisi di 14 supplementi di imposta di registro, ipotecaria e accessori, relativi a trasferimenti immobiliari operati nell'ambito della legge 9 ottobre 1957, n. 976, per l'importo complessivo di lire 3.281.655, in applicazione della risoluzione in data 30 marzo 1963, n. 91166, della direzione generale delle tasse di questo Ministero, disconoscente il diritto all'esenzione dalle imposte in questione per i trasferimenti immobiliari, quali quelli in esame, diversi dai trasferimenti previsti dall'articolo 20 della legge anzidetta. Dei 14 debitori dei supplementi di imposta così iscritti, tre hanno saldato il

dovuto; nei confronti degli altri 11 venivano iniziati dall'ufficio del registro di Assisi gli atti di recupero coattivo. La riscossione forzata dei supplementi anzidetti è stata temporaneamente sospesa (senza alcuna discriminazione od arbitrarie decisioni da parte dell'intendenza di finanza di Perugia od altri organi locali), tenuto per altro conto che quasi tutti i debitori avevano interposto, avverso l'ingiunzione di pagamento, reclamo in via amministrativa dinanzi alla commissione provinciale delle imposte di Perugia e non pochi avevano chiesto la sospensione dell'esecuzione mobiliare. Questo Ministero si riserva di impartire, comunque, tempestive disposizioni per dare soluzione alle sospensioni in parola;

4) in ordine al comportamento tenuto dall'intendente di finanza di Perugia, dottor Gagliano Eusebio, nei confronti del vice direttore titolare dell'ufficio del registro di Assisi, dottor Maggiore Aurelio, gli accertamenti disposti al riguardo dalla direzione generale del personale di questo Ministero hanno consentito di rilevare che gli interventi e le iniziative del dottor Gagliano nel caso in esame possono ritenersi esenti da concrete censure poiché fondatamente ispirati all'unica preoccupazione di assicurare che l'operato del dipendente titolare di ufficio continuasse, anche nelle manifestazioni della vita privata, ad essere ispirato ad un doveroso senso di legalità, dignità ed equilibrio, per evitare di essere trascinato, sia pure involontariamente, in un campo di polemiche, nel quale non risulta certo opportuno che risulti comunque coimplicato un rappresentante della pubblica amministrazione.

Va tenuto per altro conto che l'intendente di finanza di Perugia aveva ben dato in precedenza al vicedirettore Maggiore dimostrazione di ottima considerazione in sede di valutazione caratteristica, ad obiettivo riconoscimento delle apprezzate doti di capacità del funzionario;

5) si conclude facendo presente che al fine di evitare il protrarsi della difficile situazione locale, per altro suscettibile di ulteriori inasprimenti, nella quale trovasi coinvolto il titolare dell'ufficio del registro di Assisi, è intendimento di questo Ministero incaricare il dottor Maggiore Aurelio di funzioni ispettive presso altra circoscrizione compartimentale ovvero assegnarlo alla direzione di altro ufficio di non minore importanza di quello di Assisi, proprio ad evitare che il movimento, per altro richiesto dall'interessato con l'istanza a suo tempo avanzata a tal uopo, possa apparire dettato da altri motivi oltre quelli di stretta opportunità che lo suggeriscono.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: VETRONE.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali criteri sia stata deliberatamente ignorata l'autonomia dei singoli enti previdenziali, imponendo agli stessi una identica distribuzione delle ore lavorative mentre gli organi deliberativi degli enti medesimi sono in grado di stabilire, in maniera autonoma, la distribuzione dell'orario di lavoro nella maniera più funzionale all'esigenza dei singoli enti e del personale dipendente. (8408)

RISPOSTA. — Gli enti di previdenza ed assistenza sociale che, di recente, hanno riconosciuto o esteso al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico cosiddetto « allineato », sono tenuti a far osservare un orario settimanale di lavoro di 40 ore, con l'obbligo di tre ritorni pomeridiani (due nel periodo estivo).

Pertanto, la determinazione dei giorni della settimana in cui il personale deve far ritorno in ufficio, nonché dell'inizio e della durata delle prestazioni pomeridiane rientra nella completa autonomia dei singoli enti.

Si assicura, comunque, l'interrogante che l'attuale orario di lavoro praticato dai dipendenti in questione risponde pienamente, anche per quanto attiene alla sua distribuzione nel corso della settimana, alle normali esigenze funzionali dei singoli istituti, e che l'eventuale sacrificio derivante al personale per effetto del tipo di orario praticato trova una adeguata compensazione nelle retribuzioni corrisposte.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali l'ufficio stralcio del ministero dell'Africa non consente al professore Quintino Vischia il riconoscimento del concorso vinto quale primario ospedaliero, la riassunzione in servizio dopo lunga prigionia, il riconoscimento degli anni di internamento per causa di guerra ed, in via subordinata, il riconoscimento immediato della pensione che verrebbe invece promessa solo per il 1966 con il pretesto dei riscatti da pagare che comunque non dovrebbero gravare sull'interessato. Tale pensione dovrebbe essere calcolata al dottor Vischia quale primario ospedaliero coloniale e non quale medico condotto. (9022)

RISPOSTA. — È anzitutto da premettere – come si rileva da una lettera in possesso del professor Quintino Vischia – che il ministero dell'Africa Italiana (M.A.I.), in data 30 dicembre 1939, comunicava all'interessato che sarebbe stato invitato dal consolato generale di Alessandria d'Egitto a firmare l'atto di sottomissione e la copia del contratto-tipo per l'assunzione in qualità di capo servizio a contratto tipo, al grado settimo della prima categoria, con mansioni di primario radiologo. Venivano, inoltre, precisate anche le modalità d'imbarco e di destinazione.

Non avendo il professor Vischia – sia pure per sopravvenute cause di guerra – perfezionato gli atti suddetti, indispensabili per la costituzione del rapporto d'impiego, le domande dallo stesso inoltrate al M.A.I. nell'anno 1949, per il riconoscimento e per la riassunzione, non hanno potuto trovare accoglimento, ed in tal senso il M.A.I. ne diede partecipazione, in data 22 dicembre 1949 e 19 gennaio 1950.

Avverso tali provvedimenti negativi, il professor Vischia produsse ricorso straordinario al Capo dello Stato, ricorso che – giusta decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1952, registro 5/A.I., foglio 364) – venne respinto nel merito in conformità del « parere » espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 dicembre 1951 che, ad ogni buon fine, si trascrive:

« Il professor Vischia avrebbe dovuto essere assunto in qualità di capo servizio a contratto-tipo e pertanto con le norme stabilite dal decreto ministeriale 30 aprile 1929 (pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del 1929, n. 6, del Ministero delle colonie), che all'articolo 21 stabilisce che il contratto è costituito:

1) da un atto di sottomissione specificante le generalità dell'impiegato e il trattamento competente di categoria e grado a norma delle tabelle allegate;

2) da un esemplare del medesimo decreto.

Orbene, è pacifico che il professor Vischia non firmò l'atto di sottomissione, né la copia del decreto. Lo stesso ricorrente lo ammette (pagina 3 del ricorso) affermando che " non pervennero al consolato italiano di Alessandria, né l'atto di sottomissione e il contratto, che il Vischia avrebbe dovuto sottoscrivere, né il lasciapassare, che era necessario per entrare nel territorio coloniale " ».

È dunque indiscutibile che il rapporto di impiego non si perfezionò.

Il gravame appare, quindi, del tutto infondato e nessuna rilevanza in contrario può avere il fatto che il mancato perfezionamento non sia da attribuirsi alla volontà del Vischia, circostanza questa che del resto, è messa in dubbio dal Ministero il quale, rilevando dagli atti che costui lasciò il posto occupato presso l'ospedale italiano soltanto in data 28 maggio 1940, ipotizza che il professor Vischia abbia avuto convenienza a non ottemperare prontamente e tempestivamente all'invito rivoltogli.

Di conseguenza, i motivi di cui, ora, l'interrogante chiede di avere conoscenza per il mancato riconoscimento: del rapporto d'impiego, della riassunzione, dell'attribuzione dei benefici accordati ai dipendenti del M.A.I. e di quelli conseguenti all'internamento per causa di guerra, nonché della liquidazione di una pensione come primario ospedaliero, sono insiti nel richiamato « parere » espresso dal Consiglio di Stato.

Ne consegue, quindi, che i provvedimenti adottati a suo tempo dal M.A.I. hanno ormai carattere definitivo, né, ora, questo Ministero ha facoltà di disporre diversamente.

Per quanto concerne, poi, la concessione di pensione quale primario ospedaliero nei confronti del professore Vischia è da far rilevare che, non riconoscendosi il rapporto di impiego di cui sopra, non può, ovviamente, estendersi alcun beneficio del genere in materia di quiescenza.

Ad ogni modo, in merito alla liquidazione della pensione, si fa presente che il professor Vischia è stato iscritto alla cassa per le pensioni ai sanitari per un periodo di anni 2, mesi 2 e giorni 29, in dipendenza del suo servizio di medico condotto provvisorio prestato al comune di Perugia e presso altri comuni. Tale servizio minimo non avrebbe dato diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione a carico dell'anzidetta Cassa, se non fosse stato concesso il riscatto, che l'interessato ha chiesto con istanza del 10 settembre 1957.

Al riguardo, va precisato che al professor Vischia sono stati sottoposti, per il tramite del comune di Perugia, tre diversi progetti di riscatto e lo stesso professor Vischia, con lettera del 13 agosto 1962, ha dichiarato di accettare il riscatto di anni 18 nell'importo più oneroso e ciò, evidentemente, allo scopo di conseguire una prestazione più favorevole.

Per quanto concerne il riconoscimento del diritto alla pensione, si comunica che la pensione stessa – la quale viene liquidata indipendentemente dalla qualifica rivestita, tenendo conto degli anni utili e delle retribuzioni

percepite – è stata conferita con effetto dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio, recuperando, però, il contributo di riscatto, posto a totale carico del già dipendente, sulle intere prime rate della pensione, ai sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Il Ministro: COLOMBO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda esaminare l'opportunità di un premio o compenso particolare che sia alto riconoscimento per lavoratrici della terra a chi, come la signora Ciccioni Maria da Cortona (Arezzo), ebbe assegnata, nel 1919, su proposta della commissione provinciale dell'agricoltura di Arezzo, la medaglia d'argento per: « esemplare operosità costante e produttiva spiegata nei lavori agrari durante il periodo della guerra » e nel 1964 la medaglia d'oro da parte della camera di commercio industria e agricoltura di Arezzo per: « ininterrotta permanenza della sua famiglia per 184 anni in uno stesso podere e per aver apportato allo stesso notevoli miglioramenti tecnici e colturali ». (9148)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur esprimendo il più alto apprezzamento per l'attaccamento alla terra dimostrato dalla signora Ciccioni Maria, non ha la possibilità di corrispondere alla predetta coltivatrice un premio o compenso particolare, come chiesto dall'interrogante, e ciò in quanto, come è ben noto, nel bilancio di questo Ministero medesimo non sono stanziati fondi per l'attuazione di iniziative del genere.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se in considerazione degli alti fitti che l'amministrazione deve pagare per l'ufficio postale di Borgo Trevi (Perugia), intenda esaminare la possibilità di costruire un ufficio. (9256)

RISPOSTA. — L'ufficio postale di Borgo Trevi, ove prestano servizio il direttore, due ufficiali ed un portalettere, è sistemato in un locale di proprietà privata, della superficie complessiva di metri quadri 53,15, per il quale viene corrisposto un canone annuo di lire 186 mila. Poiché tale sede è pienamente idonea e funzionale, questo Ministero, considerato anche che rispetto all'onere sostenuto per il pagamento del fitto non risulta conveniente affrontare l'ingente spesa che la costruzione di un apposito edificio postale comporterebbe, ha definitivamente scartato quest'ultima soluzione.

Il Ministro: RUSSO.

CUTTITTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritenga equa l'estensione agli agenti di custodia del disposto dell'articolo 14 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 che, per le guardie di finanza, prescrive di computare la metà del servizio prestato nelle altre forze armate ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato. (4812)

RISPOSTA. — Il vigente regolamento del corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, dispone (articolo 34) che la commissione centrale, nel primo semestre di ogni anno, sottopone a scrutinio per la promozione ad appuntato, seguendo l'ordine di anzianità, gli agenti con due anni di permanenza nel grado, che abbiano conseguito la classifica di buono nell'ultimo biennio e che abbiano dimostrato attaccamento al servizio.

Il regolamento per la guardia di finanza prevede invece la promozione ad appuntato dei finanzieri con almeno tre anni di servizio nel grado e la legge 18 gennaio 1952, n. 40, riconosce loro per metà il servizio eventualmente prestato in altre forze armate, ma solo dopo il raggiungimento del periodo minimo di permanenza nel grado, fissato, come si è detto, in tre anni, con possibilità di essere promossi con precedenza sugli altri finanzieri che, pur avendo compiuti i tre anni prescritti, non posseggono il requisito del servizio prestato in altre forze armate.

Ciò precisato, si fa presente che questo Ministero è, in linea di massima, favorevole ad estendere al corpo degli agenti di custodia il beneficio di cui alla citata legge del 1952, n. 40, e si riserva, pertanto, di esaminare la possibilità di provvedere al riguardo in sede di riforma del regolamento del corpo, già in corso di studio.

Il Ministro: REALE.

D'ALESSIO E BORSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della ordinanza emanata dal comando della zona militare di Firenze con la quale sarebbe vietato ai militari di truppa, non accompagnati da un graduato, di visitare i musei e le gallerie d'arte. (9421)

RISPOSTA. — Il divieto cui fanno riferimento gli interroganti è stato già abrogato da tempo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

D'AMATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere con urgenza se intenda, di fronte alla chiusura degli uffici dell'A.C.I. di Roma incaricati della riscossione della tassa di circolazione, prorogare eccezionalmente almeno fino al 15 gennaio il termine ultimo per il pagamento della tassa stessa; e per conoscere se ritenga di dover promuovere un ammodernamento dei relativi servizi di riscossione per evitare che l'accertamento presso l'A.C.I. possa creare ulteriori disagi alla massa degli automobilisti. (9153)

RISPOSTA. — È stato tenuto conto da parte di questa amministrazione delle difficoltà e degli inconvenienti che potevano derivare dalla astensione dal lavoro in sei province del personale degli uffici esattori dell'*Automobile Club* d'Italia, ed è stato consentito in via eccezionale, trattandosi di impedimento da considerarsi causato da forza maggiore, che gli utenti di autoveicoli immatricolati nelle province, nelle quali tale astensione si verificava, potessero circolare fino a tutto il 16 gennaio 1965 con il contrassegno portante la scadenza dicembre 1964.

Da notizie pervenute è risultato che nelle sei province interessate (Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Teramo e Udine) gli uffici di esazione delle tasse di circolazione hanno parzialmente funzionato nei giorni di sciopero e che dopo la ripresa del lavoro è stato intensificato nelle province stesse il servizio di esazione anche con mezzi di emergenza per attenuare le difficoltà degli utenti.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, relativa alla proposta di ammodernamento del servizio di riscossione del tributo allo scopo di agevolare la massa degli automobilisti nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, si fa presente che questa amministrazione non ha trascurato di prendere in esame e di attuare tutte le soluzioni più idonee per rendere sempre più efficiente il servizio stesso.

Di recente, è stato consentito di corrispondere la tassa per uno o più periodi bimestrali, o per anno intero, e con scadenza nell'anno successivo a quello di pagamento del tributo, al fine di ridurre gli affollamenti agli sportelli degli uffici esattori in occasione della scadenza di fine anno.

È stata, inoltre, semplificata l'operazione di annotazione dell'avvenuto pagamento della tassa sulla carta di circolazione dei veicoli, mediante l'applicazione sulla stessa di un tagliando (quietanza) già stampato.

Per rendere più agevole e capillare il servizio di esazione nello scorso triennio, sono stati approntati nei centri con maggiore densità automobilistica e nei periodi di scadenza del tributo numerosi nuovi sportelli, sono state istituite nuove collettorie permanenti in tutto il territorio nazionale e, nei periodi di maggiore affluenza di contribuenti, sono entrate in funzione collettorie temporanee e mobili con possibilità di spostamento da una località all'altra.

Le provvidenze adottate non hanno comunque eliminato, si conviene, tutte le difficolta riguardanti la riscossione del tributo in esame, soprattutto per l'abitudine, non facile ad eliminare, degli utenti di attendere gli ultimi giorni di scadenza per effettuare il pagamento della tassa.

Si soggiunge, per altro, che stante la particolare struttura del tributo in parola, la sua riscossione richiede operazioni piuttosto complesse, che non possono essere disimpegnate da uffici postali od altri, mediante il servizio dei conti correnti o con marche, come avviene per la tassa di concessione governativa dovuta per le patenti di guida. Quest'ultimo tributo, infatti, ha pochissime voci di tariffa ed è dovuto annualmente in unica soluzione, di guisa che è possibile l'autotassazione con l'annullamento delle marche ad opera degli uffici del registro, postali e dell'A.C.I.

Si fornisce comunque assicurazione all'interrogante che è nell'intendimento di questa amministrazione di proseguire gli studi già in corso, relativi al settore in questione, al fine di raggiungere le soluzioni più sodisfacenti, sia nell'interesse dei contribuenti sia in quello dell'erario.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE LORENZO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda intervenire tempestivamente presso l'amministrazione delle tranvie provinciali di Napoli, dove, senza l'adozione di alcun criterio selettivo che garantisca i diritti dei numerosissimi aspiranti, si sta procedendo ad assunzioni di personale prescelto esclusivamente in base a preferenze di parte.

La grave situazione della disoccupazione napoletana, specialmente nella numerosa categoria di personale non qualificato, manifestatasi recentemente nel suo aspetto più cru-

do quando, avendo l'azienda autofilotranviaria del comune bandito un concorso per il reclutamento di circa 400 nuovi dipendenti (concorso al quale hanno partecipato oltre 32 mila concorrenti), una folla di diverse migliaia di disoccupati ha invaso e devastato i locali, ove erano stati messi in vendita i moduli per la partecipazione al concorso, sta a significare che, di fronte alle necessità di lavoro di diverse decine di migliaia di disoccupati, assunzioni di una certa entità indette da enti pubblici devono necessariamente essere effettuate con la tutela del diritto di lavoro di ogni aspirante.

Chiede, pertanto, al ministro di volere preliminarmente intervenire per la sospensione delle assunzioni, alle quali vanno procedendo le tranvie provinciali di Napoli e successivamente stabilire che tali assunzioni vengano eseguite a mezzo di pubblico concorso, cui possano prendere parte quanti possiedono i requisiti prescritti, in analogia a quanto lodevolmente praticato dall'amministrazione straordinaria del comune di Napoli per l'assunzione del personale dell'azienda autofilotranviaria. (8925)

RISPOSTA. — Per le ammissioni in servizio di ruolo del personale ferrotranviario, gli articoli 9 e 10 del regolamento allegato *A*) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, prescrivono rispettivamente quali sono i titoli preferenziali ed i requisiti fisici e morali di cui gli aspiranti devono essere in possesso.

Le attitudini dei richiedenti vanno poi accertate dalle aziende mediante esami, saggi preliminari, titoli ed altri elementi di giudizio.

In concreto, la società per le tranvie provinciali di Napoli, per prassi da tempo osservata, effettua le assunzioni del personale viaggiante attribuendo la metà dei posti ai figli di agenti o di ex agenti e l'altra metà ad estranei.

Per i primi viene effettuata una pubblica graduatoria in base ai criteri concordati con la commissione interna; per i secondi, invece, la scelta è effettuata con rigore dal consiglio di amministrazione.

Gli aspiranti da assumere sono sottoposti a una visita medica molto accurata; il 75 per cente deve essere munito di patente *D/E* ed il restante 25 per cento deve essere fisicamente idoneo a conseguirla, anche se inizialmente sarà adibito a mansioni di fattorino.

Attualmente, con i criteri sopraindicati, sono in corso assunzioni per 100 posti, che la società non ritiene coprire attraverso pubblico concorso, dato che nella specie, non solo sarebbe ingiustificata la spesa del concorso che contribuirebbe ad aumentare il già cospicuo *deficit* di bilancio, ma sarebbe anche inopportuno attendere il tempo necessario a svolgere le relative prove; e ciò tanto più che la natura delle mansioni non impone di far ricorso ad una selezione del genere.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE PASQUALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia al corrente del provvedimento di chiusura dell'opificio di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) disposto dall'amministrazione dei Monopoli di Stato.

La soppressione di detto opificio, unico dal punto di vista industriale della provincia di Messina e unica fonte di lavoro, arrecherebbe gravi disagi economici ai lavoratori e alle loro famiglie.

L'interrogante chiede quindi che il provvedimento sia revocato restituendo tranquillità e fiducia all'intera popolazione. (8846)

RISPOSTA. — Nel quadro delle iniziative intraprese dall'amministrazione dei Monopoli di Stato al fine di conseguire le indispensabili riduzioni di costi che oggi si impongono anche per sostenere la competitività sui più aperti mercati C.E.E., è prevista una riorganizzazione di tutti i servizi compresi quelli di produzione.

In tale programma innovativo va inquadrato anche il provvedimento sulla base del quale si intende procedere alla soppressione della sezione manifattura tabacchi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Trattasi di un impianto di lavorazione di tabacchi da fiuto che occupa poco più di 20 unità mentre la produzione richiede l'impiego di appena cinque-sei elementi e non risulta per altro possibile aumentare la produzione di tale tipo di tabacco per la piena occupazione del personale disponibile dato l'andamento del mercato che registra una progressiva flessione nel consumo dei tabacchi da fiuto.

Ne consegue, sotto il profilo tecnico e commerciale, l'impossibilità di prevedere nel quadro della riorganizzazione delle strutture e servizi di produzione, distribuzione e vendita dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, la conservazione di stabilimenti aventi modesta capacità produttiva, qual è quello in esame, risultando imposta dalle moderne esigenze industriali la disponibilità di attrezzature accentrate e complesse per grosse pro-

duzioni a costi decrescenti, con l'eliminazione delle strutture decentrate aventi dimensioni troppo ridotte.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

DI BENEDETTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia stato informato della epidemia che attualmente si è sviluppata e infierisce nell'isola di Linosa (Agrigento) e che particolarmente ha aggredito i bambini di quella località isolata; e per conoscere quali siano i provvedimenti che vorrà opportunamente e rapidamente disporre per fronteggiare l'allarmante calamità. (6402)

RISPOSTA. — La manifestazione epidemica a Linosa è stata causata da febbre influenzale, che non ha rivestito carattere di gravità.

Il servizio di assistenza sanitaria è stato affidato ad un medico di Lampedusa, in attesa che un sanitario fosse disposto a rimanere permanentemente nell'isola.

Il medico provinciale di Agrigento al riguardo ha interessato gli ordini dei medici della Sicilia, ma purtroppo fino ad oggi la questione non si è risolta favorevolmente. È stato solo possibile inviarvi un'ostetrica proveniente da Palermo.

Il Ministro: MARIOTTI.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di risolvere con urgenza la questione dei compensi ai dipendenti della difesa addetti alla manipolazione, trasporto e custodia di sostanze pericolose, questione che si trascina ormai da parecchi anni.

L'interrogante chiede inoltre ai ministri interessati se ritengano – allo scopo di sbloccare la situazione e di eliminare il vivo malcontento del personale interessato – di prendere l'iniziativa di un provvedimento che opportunamente adattato alle particolari esigenze della difesa, tenga presente la legge 2 novembre 1964, n. 1159, concernente l'indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dell'Istituto superiore di sanità. (9245)

RISPOSTA. — Il problema di che trattasi è da tempo all'attenzione dell'amministrazione che ha assunto al riguardo concrete iniziative.

Anche in seguito all'emanazione della legge citata dall'interrogante, la questione è ora in corso di riesame al fine di pervenire ad una soluzione che possa andare incontro quanto più possibile alle aspettative del personale interessato.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

FASOLI, SERBANDINI, AMASIO E NAPOLITANO LUIGI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti misure intendano prendere per sovvenire sia i comuni, sia i privati cittadini, che hanno sofferto ingentissimi danni – in particolare in Deiva Marina, dove si è avuta la quasi totale distruzione di ogni coltura e del patrimonio forestale – a causa degli incendi, che nei giorni scorsi hanno infuriato nei territori di Deiva Marina (La Spezia), appunto, di Castiglione Chiavarese e di Moneglia (Genova).

In presenza del ripetersi di tali funesti fatti, che distruggono annualmente patrimoni economicamente e paesaggisticamente preziosi, gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per potenziare i servizi antincendi, al fine sia di prevenire, sia di circoscrivere tempestivamente e comunque nella maggior misura possibile disastri del genere. (7951)

RISPOSTA. — Gli incendi boschivi in parola si sono verificati nel periodo dal 21 al 25 settembre 1964 nei comuni di Moneglia e di Castiglione Chiavarese, e nel comune di Deiva Marina dove si sono avuti i danni maggiori.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco, di reparti della marina militare e di militari dell'arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza ha evitato che gli incendi si propagassero alle case abitate e alle colture. I danni, perciò, sono limitati soltanto ad alberi di pini, castagni, roveri ed aceri di piccolo e medio fusto.

Le zone colpite sono suddivise, nella grande maggioranza, in piccoli appezzamenti, appartenenti a diversi proprietari privati, i quali, in genere, non hanno offerto, nella circostanza, una efficace opera di collaborazione per lo spegnimento degli incendi e si sono disinteressati dei danni subìti.

Si fa rilevare che le spese per lo spegnimento degli incendi in provincia di La Spezia sono state sostenute dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste, mentre per il passato vi avevano provveduto sempre i proprietari interessati.

Le cause dei sinistri di che trattasi sono da ricercarsi principalmente nella mancanza di una coscienza antincendio nella maggior parte delle persone che frequentano i boschi,

malgrado l'intensa azione di propaganda svolta ogni anno particolarmente dai competenti uffici forestali.

Hanno poi favorito l'insorgere e il propagarsi degli incendi:

a) la prolungata siccità e un forte vento di tramontana;

b) l'eccessivo sviluppo del sottobosco, che rende quasi impraticabile vastissime zone;

c) la scarsezza di sentieri e la mancanza assoluta di strisce tagliafuoco.

Questo Ministero e quello dell'interno, nei limiti del possibile, hanno costantemente curato di rinforzare durante i periodi estivi, la difesa antincendi nelle zone in cui si manifesta con maggiore frequenza il fenomeno degli incendi nei boschi.

Tale azione di difesa sarà potenziata quando gli organici dei vigili del fuoco saranno stati adeguatamente potenziati, al qual fine il Ministero del'interno ha predisposto, due disegni di legge: l'uno per l'aumento dei posti degli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili; l'altro per l'aumento del contingente massimo di vigili volontari ausiliari.

Intanto, mentre il predetto Ministero ha preso nella più attenta considerazione la proposta del prefetto di La Spezia in ordine alla istituzione, nel periodo estivo, di un distaccamento dei vigili del fuoco a Levanto, sono state impartite istruzioni ai dipendenti organi di intensificare le intese già avviate per la prevenzione degli incendi e per la ricostituzione del patrimonio boschivo distrutto.

Gli ispettorati forestali forniranno, comunque, ogni assistenza tecnica e, a richiesta dei proprietari privati, le piantine, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

FERIOLI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione dei danni causati dal fortunale abbattutosi in località Viarolo, comune di Fontevivo (Parma) il giorno 21 giugno 1964 a causa del quale si è verificata, tra l'altro, la perdita del 90 per cento circa del raccolto viticolo, dell'80 per cento circa di quello del frumento e del 75 per cento circa di quello degli ortaggi ritengano che sia il caso di applicare alle zone colpite le facilitazioni di carattere permanente di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento alla legge 14 febbraio 1964, n. 38.

In caso affermativo si domanda se ritengano opportuno prendere, con l'urgenza che il caso comporta, tutte le iniziative necessarie allo scopo. (7098)

RISPOSTA. — Non è stato possibile adottare alcun provvedimento a favore dei possessori di fondi rustici della provincia di Parma danneggiati dalle avversità atmosferiche del giugno 1964, in quanto dall'istruttoria disposta al riguardo non sono risultati elementi per l'applicazione nella stessa provincia, delle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: VALSECCHI.

FERIOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se intendano intervenire con urgenza per togliere la frazione di Orezzoli Là in comune di Ottone (Piacenza) dall'isolamento al quale il predetto abitato, uno dei più popolosi dell'intero comune, è condannato nonostante le ripetute assicurazioni di collegamento avute da tempo da più organi ed enti pubblici.

Si fa notare che si tratta di costruire in tutto circa 4 chilometri di strada, dato che nel 1961 il genio civile ha provveduto a collegare con il capoluogo comunale la frazione di Orezzoli Qua, alla quale deve ora essere collegato l'abitato di Orezzoli Là.

La relativa pratica dovrebbe già essere stata da tempo impostata da parte del consorzio di bonifica montana del Trebbia che ha sede a Piacenza ed al quale compete la costruzione del predetto tronco stradale.

Pertanto si chiede di sapere se tale pratica sia già stata effettivamente impostata e, in caso positivo, a quale punto si trovi e se il Ministero intenda decisamente intervenire per un suo pronto finanziamento.

Lo stato di esasperazione degli abitanti della popolosa frazione del comune di Ottone si fa ogni giorno più vivo perché l'isolamento in cui essi si dibattono impedisce anche una adeguata assistenza sanitaria, cosa che ha dato luogo a recenti gravissimi episodi in occasione del ricovero di malati all'osperale. (7132)

RISPOSTA. — Il primo stralcio dei lavori di costruzione della strada di servizio Orezzoli di Quà ed Orezzoli di Là in comune di Ottone sono stati aggiudicati all'impresa Barbieri Alcide con il ribasso d'asta del 13,10 per cento. È stato già invitato il consorzio di bonifica montana del Trebbia di Piacenza ad

aggiudicare definitivamente tali lavori alla suddetta impresa e a dare immediato inizio agli stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FERIOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della continua proliferazione di autoservizi di linea di carattere abusivo.

Poiché le concessioni di esercizi di linee sono regolamentate com'è noto dalle disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che impongono precise garanzie, oneri e condizioni ai concessionari autorizzati, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti i ministri intendano adottare perché gli abusi di cui sopra possano avere finalmente termine, rappresentando non solo violazione alle suddette precise disposizioni di legge, ma gravi atti di concorrenza sleale nei confronti dei concessionari regolarmente autorizzati che ne subiscono ingentissimo danno. (9085)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9114, del deputato Capua, pubblicata a pag. 4060*).

FIUMANO'. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza della anormale situazione esistente presso l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, dove, malgrado l'intervento della locale prefettura, sindaco e giunta municipale, per motivi clientelistici ed elettoralistici, insistono a voler addossare all'ente locale spese ingiustificate per servizi e personale, quest'ultimo assunto irregolarmente e in contrasto con le norme in vigore e in barba a qualsiasi criterio di spesa oculata.

Tutto ciò quando è noto che il comune di Reggio Calabria ha un bilancio di spesa di 8 miliardi circa, coperto con 6 miliardi circa di mutui con garanzia dello Stato;

b) quali provvedimenti abbia adottato e intenda adottare. (8751)

RISPOSTA. — La cessata amministrazione comunale di Reggio Calabria ha adottato numerose deliberazioni di assunzione di personale e di conferma in servizio di dipendenti assunti in via precaria per sopperire a straordinarie esigenze di servizio non più sussistenti: tali deliberazioni sono state annullate dal prefetto per motivi d'intrinseca illegittimità, con decreti del 17 e 28 ottobre 1964.

Essendosi accertato, inoltre, che erano state operate altre assunzioni di personale senza l'adozione di alcun atto deliberativo, l'ente è stato diffidato a disporre l'immediato licenziamento di detto personale con espresso richiamo alla personale responsabilità degli amministratori comminata dall'articolo 252 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Ciò premesso, si precisa che il bilancio del comune, per l'esercizio 1964, pareggia mediante un mutuo di lire 5.500.000.000; le spese per il personale, ammontanti a 3.218.751.770 lire, corrispondono al 204,26 per cento delle entrate effettive ordinarie dello stesso bilancio.

La situazione, pertanto, viene attentamente seguita dalla prefettura e da questo Ministero per l'adozione di ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario perché la gestione della civica azienda venga rigorosamente conformata ai principî di legittimità e di buona amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se ritenga di intervenire affinché, una buona volta, non vengano più programmate certe trasmissioni televisive dirette a demolire – con evidenti fini sovvertitori – grandi personaggi della storia, a « smitizzare » ed abbattere, quindi (tentando perfino di coprirli di ridicolo) grandi figure storiche che hanno costituito l'orgoglio di nazioni e di intere generazioni (così come è avvenuto di recente con la trasmissione *I grandi camaleonti*, che sembra si vorrebbe ancora riprendere con altre otto puntate); e se, conseguentemente, intenda intervenire per attenuare (se proprio non è possibile l'eliminazione) le volgarità, le platealità, le immoralità di numerose trasmissioni, assolutamente diseducative, di cui sono purtroppo vittime le famiglie italiane, senza che si avverta più – da nessuna delle parti responsabili – la minima reazione o protesta, dando così la sensazione di essere ormai rassegnati anche al peggio. (8884)

RISPOSTA. — La R.A.I. interessata in proposito, ha precisato che con il lavoro teatrale in questione, l'autore si è proposto soltanto fini di spettacolo, sia pure con coloriture satiriche, analogamente a quanto si riscontra in *Madame Sans Gêne* di Sardou, in *Cesare e Cleopatra* di Shaw, e così via.

Pertanto l'elemento satirico ed ironico che forma il sostrato della vicenda trascende la sostanza storica dei personaggi, per divenire,

come avviene in ogni fatto teatrale, materia costitutiva del mondo artistico dell'autore.

La satira è rimasta appuntata su alcuni aspetti di un costume e di un'epoca ed in particolare su *I grandi camaleonti* come Fouché, Talleyrand, Tallien, ecc., cioè su quelle figure politiche che in un'epoca di grandi travagli si distinsero per le loro abilità manovriere e trasformistiche.

Per quanto attiene al ridimensionamento del culto di Napoleone, si fa rilevare che l'autore della commedia in parola ha inteso guardare una grande figura storica anche nella sua realtà umana, che presenta ovviamente aspetti e momenti alieni dal fasto e dall'orpello dell'ufficialità.

Si rende noto, con l'occasione, che è stato raccomandato alla concessionaria R.A.I. di curare che negli spettacoli televisivi di contenuto storico venga precisato che la maniera di presentare determinati personaggi è dovuta alla personale interpretazione dell'autore.

Quanto agli altri rilievi contenuti nell'interrogazione, si fa presente che non è possibile fornire chiarimenti, non essendo indicate le trasmissioni alle quali l'interrogante ha inteso specificamente riferirsi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: RUSSO.

FODERARO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora completata la variante della strada rotabile Bova Marina-Campi di Bova, che dovrà attraversare l'abitato di Bova (Reggio Calabria), ed i cui lavori sono stati finanziati con fondi della Cassa per il mezzogiorno.

L'interrogante fa presente che per il completamento della variante suddetta mancano soltanto 132 metri, mentre la popolazione locale – per cui l'opera costituisce valido motivo di speranza per il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo di quel centro – è giustamente perplessa per la strana sospensione dei lavori.

A tale riguardo l'interrogante fa anche presente – qualora gli ostacoli nel completamento dell'opera siano dovuti a cavilli burocratici o di procedura – l'opportunità di sollecitare l'espletamento degli atti necessari per rimuovere tali ostacoli. (9018)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 21 aprile 1959, il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno approvò il progetto originario della variante stradale per l'attraversamento di Bova Superiore, della lunghezza di metri 813. Successivamente l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria segnalò che vi erano gravi difficoltà da superare per l'espropriazione e la demolizione di alcuni fabbricati, la cui area era necessaria per allargare la via Borgo, tratto terminale d'innesto con la piazza Roma. In conseguenza di ciò, l'esecuzione del progetto subì un arresto.

Il comune di Bova, resosi conto delle difficoltà da superare per gli espropri di tali fabbricati – in quanto le indennità pretese dai proprietari comportavano non solo una spesa ben superiore a quella prevista in progetto e conseguentemente autorizzata, ma un impegno finanziario sproporzionato rispetto al carattere dell'opera – con lettera del 15 dicembre 1960 propose lo stralcio dell'allargamento del breve tratto urbano in questione e la esecuzione del tronco rimanente di metri 708. In base a tale determinazione, l'amministrazione provinciale ebbe a redigere una perizia di variante e stralcio che la Cassa approvò, con delibera 13 luglio 1960, ed i cui lavori, appaltati il 29 ottobre 1960 all'impresa Granillo, sono stati ultimati e collaudati, avendo comportato una spesa di lire 22.481.529. A ciò va aggiunto che, in data 14 ottobre 1964, è stata approvata una perizia di lire 2.320.000 per la riparazione dei danni verificatisi in seguito ad un franamento. Complessivamente, pertanto, la somma impegnata per la costruzione della variante in parola ha raggiunto lire 24.801.529.

Da quanto precede risulta che il mancato completamento della variante in argomento è dovuto alle difficoltà insorte per la sistemazione del breve tratto della via Borgo, per la quale, come si è già detto, sono necessarie demolizioni che potrebbero però ridursi d'importanza ove si convenisse di realizzare il tratto con una larghezza ridotta. Tuttavia, nonostante l'invito in tal senso rivolto dalla Cassa al comune e all'amministrazione provinciale, più volte ripetuto in occasione di sopralluoghi, nessuna proposta concreta è pervenuta alla Cassa medesima.

Allo stato attuale, per altro, il sopravvenuto esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie non consente all'istituto anzidetto l'assunzione di nuovi impegni di spesa. Il completamento dell'anzidetta opera potrà, pertanto, realizzarsi solo a seguito dell'emanazione dell'atteso provvedimento di proroga, sempre che tale provvedimento consenta ancora alla Cassa di intervenire nel settore della viabilità ordinaria e minore e sempre che le

difficoltà insorte per la realizzazione del tratto terminale della variante siano appianate in modo ragionevole.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia diffusa da alcuni organi di stampa, secondo la quale gli uffici del gruppo d'esercizio delle ferrovie calabro-lucane, attualmente in Catanzaro, verrebbero trasferiti altrove.

L'interrogante chiede altresì di conoscere – nel caso la notizia risponda al vero – i motivi che avrebbero consigliato il provvedimento e, soprattutto, desidera sapere se viceversa siano stati valutati appieno gli aspetti negativi del provvedimento stesso. Difatti, l'attuale ubicazione (per la stessa posizione centrale di Catanzaro, rispetto all'intera regione) consente il facile accesso agli interventi, sia tecnici sia amministrativi, nei vari impianti dislocati nelle tre province calabresi. (9128)

RISPOSTA. — La gestione commissariale governativa per le ferrovie calabro-lucane ha elaborato uno studio concernente il potenziamento e l'ammodernamento della propria rete ferroviaria, prendendo, fra l'altro, anche in esame la riorganizzazione degli uffici periferici, senza tuttavia formulare specifiche proposte.

In pendenza dell'esame di tale studio e delle relative decisioni non sono per il momento previsti provvedimenti del genere di quelli paventati.

Il Ministro: JERVOLINO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante le insistenti e reiterate lamentele della popolazione del comune di San Vendemiano (Treviso), nonché le ripetute promesse ricevute dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'ufficio postale esistente in Zoppà, sia tuttora sprovvisto del servizio telefonico e telegrafico.

L'interrogante fa presente che numerosi cittadini devono percorrere, nelle attuali condizioni, numerosi chilometri per poter spedire un telegramma. (8057)

RISPOSTA. — Presso l'ufficio postale di Zoppè di San Vendemiano è stato istituito il servizio fonotelegrafico, la cui attività ha avuto inizio il 20 gennaio 1965.

Il Ministro: RUSSO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire presso l'E.N.P.D.E.P. affinché l'erogazione dell'assistenza ai figli dei lavoratori interessati – che avendo superato il 21° anno di età, sono iscritti all'università – avvenga senza alcun aumento della contribuzione.

In particolare l'interrogante chiede – ove fosse necessaria una modifica dell'attuale legislazione sull'ente suindicato – se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intenda interessarsi alla soluzione del problema. (8990)

RISPOSTA. — L'estensione dell'assistenza di malattia ai figli dei dipendenti degli enti pubblici, assistiti dall'E.N.P.D.E.P. che, iscritti all'università, abbiano superato il 21° anno di età, può essere concessa soltanto con apposito provvedimento di legge.

Al riguardo il Ministero del lavoro ha già posto allo studio l'elaborazione di uno schema di disegno di legge che prende in considerazione tale auspicata provvidenza.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere la palese incongruenza derivante dal fatto che, a seguito di contrastanti provvedimenti legislativi, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione debbano pagare i contributi sociali relativi all'assistenza malattie ai pensionati all'« Inam » e contemporaneamente per il medesimo oggetto al fondo nazionale di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione. Ciò è dovuto alla mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e contemporaneamente dall'entrata in vigore della norma prevista all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, che trasferisce detto onere all'« Inam ». (8923)

RISPOSTA. — L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, stabilisce che i contributi per l'assistenza di malattia ai pensionati sono dovuti sulle retribuzioni corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti, i quali, dopo il pensionamento vengono ad essere assistiti dall'ente o istituto al quale sono versati i contributi stessi.

Ai sensi dell'articolo 2, punto primo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, tuttora in vigore,

i lavoratori che prima del pensionamento risultavano assistiti dalle casse di soccorso – come è il caso del personale cui si riferisce l'interrogante – debbono essere assistiti, quali pensionati, dall'« Inam », per cui sulle retribuzioni degli stessi deve essere versato a detto istituto il contributo del 3,80 per cento, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica del 1963, n. 2194.

La lamentata duplicità di contribuzione per lo stesso titolo assistenziale, dipende dalla circostanza che il contributo previdenziale di pertinenza del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione (I.N.P.S.), stabilito con legge 21 luglio 1961, n. 830, quando era ancora vigente il sistema di finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, comprende anche una quota per l'assistenza di malattia ai pensionati, ora non più dovuta al fondo stesso.

Si informa, comunque, che non appena sarà determinata dall'I.N.P.S. la quota del contributo previdenziale afferente all'assistenza di malattia ai pensionati, si provvederà ad operare, a mezzo di apposito provvedimento di legge, la corrispondente riduzione dell'aliquota complessiva.

Tale riduzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1964, al fine di eliminare anche per il periodo pregresso la lamentata duplicazione di contribuzione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GESSI NIVES. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di fallimento in cui si trova la cooperativa agricola e di servizio « Progresso » di Bondeno (Ferrara), la quale è oberata di debiti, assommanti si dice a oltre un miliardo, verso le banche, lo Stato, fornitori vari, piccoli esercenti, artigiani, lavoratori dipendenti a titolo di salario, lavoratori-soci per garanzie, verso le banche, a favore della cooperativa, con quale pregiudizio per l'economia di quel centro è facile immaginare. Si chiede se sia esatto che detta cooperativa – notoriamente « chiusa » vale a dire ristretta ad un numero esiguo di soci esclusivamente socialdemocratici e amministrata da esponenti di quel partito, abbia ottenuto, grazie a protezioni politiche, finanziamenti dallo Stato per centinaia di milioni, mentre altre cooperative agricole e coltivatori diretti di provata serietà e capacità non hanno ottenuto nulla o quasi; se qualora e in quale misura ciò risponda al vero, si chiede quali criteri abbiano guidato gli organi competenti a concedere tali finanziamenti.

Si chiede infine se dalla competente commissione provinciale sia stata esercitata la necessaria vigilanza, e come e con quali misure si intenda esercitarla ora per difendere nel modo più fermo ed energico i diritti dei creditori e in particolare dei lavoratori, individuando le responsabilità di coloro che hanno condotto a tale stato di cose, la cui gravità investe non soltanto questioni economiche, ma di pubblica moralità. (7894)

RISPOSTA. — La società cooperativa « Unione e progresso », costituita nel 1954, ha acquistato nel territorio comunale il fondo Barchessa, della superficie di circa 69 ettari, con finanziamento concesso dal consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per l'importo di 60 milioni di lire; e il fondo Palazzo Crocetta, della superficie di circa 40 ettari, forniti di impianto frigorifero, con finanziamento concesso dalla sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, per l'importo di 245 milioni di lire. I finanziamenti per tali acquisti, assistiti da fideiussione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sono stati concessi sulla base di valori cauzionali, determinati dalla stessa Cassa e dai competenti organi tecnici di questo Ministero.

La cooperativa « Unione e progresso » ha, inoltre, ottenuto l'assegnazione di un'altra azienda – di circa 136 ettari – con impianto frigorifero, sita in agro di Argenta (Ferrara) per il prezzo di 311 milioni di lire, che dovrà essere rimborsato alla Cassa per la formazione della proprietà contadina in rate di ammortamento trentennali, al tasso di interesse dell'uno per cento.

Anche il prezzo per l'acquisto di tale azienda è stato stabilto in base a scrupolosi accertamenti svolti congiuntamente da funzionari della Cassa e dagli ispettorati compartimentali agrario di Bologna e provinciale dell'agricoltura di Ferrara. Questi interventi creditizi sono stati effettuati a seguito di accertamenti istruttori tecnico-economici, che i competenti organi della amministrazione statale – cui spetta esprimere il proprio parere al riguardo – seguono costantemente nei confronti di chiunque chieda di avvalersi delle provvidenze legislative vigenti.

Si informa, inoltre, che sulla situazione finanziaria della cooperativa « Unione e progresso » è stata recentemente effettuata un'ispe-

zione straordinaria da funzionari di questo Ministero e di quello del lavoro e della previdenza sociale. A seguito dell'ispezione, con decreto del 19 dicembre 1964, su conforme parere del comitato centrale per le cooperative, si è provveduto alla nomina di un commissario governativo, che rimarrà in carica sei mesi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

GIOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il suo dicastero a non prendere in alcuna considerazione le richieste del comune di Milano, che si sono ripetute nel corso di questi ultimi anni, tendenti ad ottenere un contributo dello Stato per la copertura del canale Redefossi.

Il canale in parola, che scorre lungo la strada statale Emilia, nel territorio dei comuni di Milano, San Donato Milanese, San Giuliano e Melegnano, ha causato e causa numerose vittime (negli ultimi tre anni vi sono precipitate 24 persone coinvolte in incidenti stradali) ed è ragione altresì di gravi danni ai proprietari dei terreni limitrofi per i frequenti straripamenti (ultimo quello del 2 aprile 1964).

È ben vero che il canale Redefossi è di proprietà del comune di Milano, ma è altrettanto vero che l'amministrazione civica milanese ha già provveduto alla sua sistemazione e alla relativa copertura del tratto che scorre nella sua area, mentre per il restante corso, a determinare la necessità delle opere suddette, intervengono fatti e situazioni esterne all'amministrazione stessa, che dovrebbero essere poste a carico dello Stato. (5481)

RISPOSTA. — Il cavo Redefossi (corso d'acqua artificiale che ha origine nella città di Milano al cosiddetto ponte delle Gabelle, ove riceve le acque per torrente Seveso, ivi convogliate dal Naviglio della Martesana) costituisce uno dei recapiti della fognatura mista della città.

Le sue acque si uniscono ai colli terminali della Roggia Vettabia e si immettono nel fiume Lambro settentrionale a monte di Melegnano. Il cavo Redefossi ha già formato oggetto di imponenti opere di sistemazione idraulica, la cui esecuzione, a cura e spese del comune di Milano, ha consentito, tra l'altro, di raddoppiare la capacità di portata un tempo insufficiente, per la tratta urbana, consentendo così in tal modo un più funzionale deflusso di acque provenienti dalla fognatura della città stessa e dall'*hinterland* sito a nord di Milano.

È logico e necessario che le opere di sistemazione del detto cavo dovranno essere proseguite sino a tutto il suo sbocco nel Lambro settentrionale in modo da eliminare gli inconvenienti che ancora oggi si verificano nella tratta extra urbana.

Gli inconvenienti lamentati a tale riguardo dall'interrogante potranno in gran parte essere eliminati una volta che l'amministrazione provinciale di Milano, concessionaria dei relativi lavori, avrà ultimato la costruzione del canale scaricatore di acqua di piena a nord-ovest di Milano, opera idraulica classificata nella terza categoria nella cui spesa lo Stato concorre con il contributo del 70 per cento.

Attualmente sono stati eseguiti il primo tronco ed il primo stralcio del detto scaricatore, mentre con i fondi autorizzati con la legge 25 gennaio 1962, n. 11, lo scaricatore stesso verrà prolungato sino al ramo Olona. Resterà quindi da finanziarie e costruire il residuo tronco dall'Olona al Seveso.

Per la completa soluzione del problema occorre la costruzione di un secondo scaricatore delle acque di piena a nord-est di Milano (dal Seveso all'Adda), che contribuirebbe ad alleggerire ulteriormente la portata di piena del cavo Redefossi.

Il progetto di massima relativo a quest'ultima opera è tuttora in corso di studio presso l'amministrazione provinciale di Milano, e sulla base di questo progetto potrà essere proposta ed esaminata la classificazione dell'opera stessa tra quelle idrauliche di terza categoria, anche se poi bisognerà considerare che il relativo finanziamento è sempre legato ai bilanci di questa amministrazione in relazione a quelli che saranno i piani approvati per tale settore in relazione alla programmazione e al piano quinquennale. Devesi infatti rilevare che sono opere che comportano spese dell'ordine di diversi miliardi. Tanto è vero che si ha conoscenza che il comune di Milano ha predisposto un progetto di uno scolmatore delle piene del Redefossi il cui costo ammonterebbe in larga via di stima a circa due miliardi, appunto per alleviare la situazione in tutta la zona soggetta ad allagamenti.

Anche per la costruzione di tale scolmatore sarà richiesto da parte del prefato comune il contributo dello Stato, e questo Ministero non mancherà di concedere quanto possibile nei limiti premessi, e provvederà pure a classificare l'opera in terza categoria.

Per quanto invece riguarda la copertura di tutto il canale di Redefossi – opera indiscutibilmente da esaminare sia sotto l'aspetto igienico sia sotto l'aspetto della sicurezza del traffico – come il comune di Milano vi ha provveduto fino al confine del territorio comunale, così questo Ministero, e più in specie l'«Anas», non ha mancato di avviare intese con il comune di Milano per definire le opere idonee alla sistemazione auspicata.

In tal senso si può assicurare l'interrogante che il comitato tecnico amministrativo dell'« Anas » ha già approvato una perizia che prevede la fornitura e la posa in opera di barriere elastiche nel tratto Melegnano-Milano della statale n. 9 in sinistra in fregio del citato canale. Comunque finché non sarà possibile procedere nel pieno rispetto della vigente legislazione a tutte le opere necessarie è doveroso invitare a un maggior senso di civile responsabilità il comportamento degli utenti tutti della strada nel precitato tratto.

Il Ministro: MANCINI.

GIOMO, BIAGGI FRANCANTONIO, ALESI E TROMBETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere – in merito ad azioni di intimidamento compiute recentemente da alcuni amministratori pubblici di enti locali, territoriali ed istituzionali nei confronti di personale dipendente che, in occasione della recente campagna elettorale amministrativa, ha manifestato simpatie e svolto attività propagandistica per partiti di opposizione, esercitando un loro diritto di cittadini senza pregiudizio dei loro doveri presso gli enti da cui dipendono – se intenda tutelare energicamente il diritto costituzionale, garantito ad ogni cittadino, di svolgere attività politica in tutte le forme previste dalle leggi, reprimendo ogni atto che pubblici amministratori svolgessero con l'intento di limitare e scoraggiare, tanto più con azioni intimidatorie, ogni forma di libera manifestazione di pensiero e di azione politica dei dipendenti. (9334)

RISPOSTA. — Non si è in grado di fornire precisi elementi in ordine all'interrogazione, data l'assoluta genericità della denuncia relativa alle presunte « azioni di intimidamento compiute recentemente da alcuni amministratori di enti locali » nei riguardi del personale dipendente che, in occasione della recente campagna elettorale amministrativa, avrebbe « manifestato simpatie e svolto propaganda per partiti d'opposizione ».

Solo può rilevarsi in via generale, che non risulta finora pervenuta alcuna segnalazione in merito ad episodi del genere.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

GREGGI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se intendano venire incontro alle legittime istanze dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, ai quali non sono stati ancora estesi, malgrado precedenti assicurazioni ed evidenti ragioni di equità, taluni assegni speciali già da tempo in godimento alle corrispondenti categorie dei mutilati ed invalidi di guerra (quali l'assegno di mancato collocamento, il trattamento di incollocabilità, l'indennità di previdenza, la integrazione annua per la moglie a favore degli invalidi di prima categoria), nonché altre provvidenze concesse, in particolari casi, agli invalidi di guerra dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240. (2415)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 5015, del deputato Cruciani, pubblicata a pag. 4065*).

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere come intendano venire incontro alle necessità dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio, e soprattutto se intendano estendere ad essi gli assegni speciali e le provvidenze già concesse alle analoghe categorie degli invalidi e dei congiunti dei caduti in guerra con la legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Trattasi in particolare:

1) del trattamento di incollocabilità per coloro che, a causa della natura e del grado della loro minorazione, non possono svolgere alcuna attività retributiva;

2) dell'assegno di mancato collocamento, per gli invalidi disoccupati per mancanza di posti di lavoro;

3) dell'assegno di previdenza a favore degli invalidi che abbiano superato i 55 o 60 anni, a seconda della gravità della minorazione;

4) di un assegno, a titolo di integrazione per la moglie e per i figli minorenni, a favore degli invalidi di prima categoria;

5) dell'assegno complementare per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità;

6) del trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, a favore della

vedova e dei figli dell'invalido di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità, trattamento avente la durata di un anno dalla morte del dante causa;

7) dell'assegno integrativo non riversibile, per gli invalidi ascritti alla prima, seconda e terza categoria, di importo variabile fra lire 10 mila e lire 4 mila mensili;

8) di nuove norme per conseguire il diritto a pensione privilegiata ordinaria o per chiedere il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo a pensione;

9) della riapertura dei termini per richiedere la riclassificazione delle infermità e la concessione degli assegni di cura e di cumulo;

10) della equiparazione dei figli di coloro che sono divenuti invalidi al lavoro per causa di servizio ai figli di coloro che lo sono divenuti per causa di guerra. (3777)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3584, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 4048*).

GUARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare per adeguare le indennità corrisposte ai decorati di medaglie d'argento, di medaglie di bronzo e di croce al valore militare.

L'interrogante richiama l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri sulla sperequazione venutasi a creare tra i decorati a seguito della legge 21 febbraio 1963, n. 358, con la quale si è stabilito la corresponsione di uno speciale assegno di un milione annuo a favore dei decorati di medaglia d'oro, trascurando completamente gli altri decorati al valor militare. (4718)

RISPOSTA. — Il Governo non è insensibile a quanto rappresentato dall'interrogante.

Ciò premesso si fa presente che il beneficio previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, è stato attribuito ai soli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare per motivi di carattere essenzialmente finanziario, atteso che, all'assunzione di nuovi oneri in favore della benemerita categoria dei decorati al valor militare, attualmente si contrappongono i noti impegni interessanti l'equilibrio del bilancio e l'equilibrio economico, in generale.

È da notare, infatti, che le concessioni di assegni effettuate dai competenti uffici di questo Ministero per le decorazioni al valor militare superano le 19.200 unità per la medaglia d'argento, le 39.200 unità per quelle di bronzo e, infine, le 15.100 unità per la croce di guerra, e ciò a prescindere dalle concessioni indirette che, nel complesso, si aggirano intorno a 30 mila.

Comunque, il problema di una generale revisione della misura degli assegni annessi alle decorazioni in parola trovasi all'attenzione del Governo, che non mancherà di esaminarlo, in sede opportuna, in relazione anche alle proposte di legge che sono state presentate in argomento nella corrente legislatura, ed ovviamente entro i limiti consentiti dai mezzi finanziari disponibili.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

GUARRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino (Salerno), contrariamente ai suoi compiti di istituto, non provvede regolarmente al dragaggio del fiume Sarno e del canale della Cavaiola, provocando in tal modo continui allagamenti dei campi limitrofi, in particolare modo dei fondi rivieraschi del comune di San Marzano sul Sarno, con gravi danni per l'agricoltura. (7641)

RISPOSTA. — Il corso d'acqua interessante l'agro di San Marzano non è il torrente Cavaiola, bensì l'alveo comune (affluente del Sarno) di cui il Cavaiola stesso è immissario assieme al Solofrana.

Per la sistemazione generale dell'intero bacino l'ufficio del genio civile di Salerno ha redatto due progetti generali di massima, il primo dell'importo di lire 1.700.000.000, riguardante lavori da eseguirsi nel fiume Sarno ed i suoi contrafossi, di competenza di questo Ministero; il secondo dell'importo di lire 2 miliardi 320.000.000 relativo agli affluenti Solofrana, Cavaiola ed alveo comune concernente opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entrambi detti elaborati sono stati esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed attualmente è in corso di appalto un primo lotto dei lavori di sistemazione del controfosso sinistro del Sarno per l'importo di lire 400 milioni, previsti in un progetto di primo stralcio del citato elaborato generale di lire 1.700.000.000, mentre il consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino, ente concessionario della esecuzione dei lavori di competenza dell'amministrazione dell'agricoltura, ha di recente inoltrato due perizie relative

alla sistemazione dell'alveo comune, che costituisce i primi due stralci dell'altro progetto generale di lire 2.320.000.000, che saranno finanziati con la somma di lire 450 milioni messa a disposizione del locale provveditorato in attuazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Nelle more dell'attuazione della sistemazione generale dei corsi d'acqua in parola, con decreto presidenziale 18 ottobre 1964, n. 57714, è stato approvato un progetto di lire 10 milioni per il riscavamento parziale dei torrenti Solofrana, Cavaiola ed alveo comune per evitare il ripetersi delle esondazioni nelle compagne interessate, ivi comprese quelle di San Marzano.

L'ufficio del genio civile di Salerno è stato inoltre autorizzato a trasmettere al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli un progetto dell'importo di lire 25 milioni, riguardante i lavori da eseguirsi nel bacino del fiume Sarno che indubbiamente contribuiranno a migliorare le condizioni generali dei luoghi.

Alla spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di cui ai citati progetti di lire 10 milioni e lire 25 milioni, sarà provveduto con la somma messa a disposizione del precitato provveditorato in attuazione della menzionata legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di dover istituire in Benevento una sezione doganale, distaccata dalla direzione doganale di Napoli, accogliendo così i voti espressi dalla camera di commercio, con comunicazione al Ministero delle finanze in data 30 ottobre 1964. Ciò per agevolare il movimento verso l'estero dei prodotti della cennata provincia, che tende ad un ulteriore progresso delle esportazioni. (8764)

RISPOSTA. — La proposta della camera di commercio di Benevento per l'istituzione di una sezione doganale presso quella sede è stata subito posta allo studio dei dipendenti organi ispettivi al fine di stabilire le effettive necessità di traffico della zona in questione nonché il volume e la natura delle operazioni che dovrebbero interessare l'istituendo ufficio.

Per accertare se ricorrano o meno i presupposti necessari per l'eventuale accoglimento della proposta formulata dalla camera di commercio anzidetta, questo Ministero si riserva, pertanto, di disporre dei dati ed elementi di giudizio richiesti. Per altro, l'istituzione di nuovi uffici doganali è anche legata al miglioramento dell'attuale situazione organica del personale, sempre più inadeguata rispetto al progressivo incremento dei traffici.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

IOZZELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intendano intervenire per adeguare al sempre crescente costo della vita le pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei grandi invalidi per servizio ex militari e graduati di truppa.

L'nterrogante chiede se sia nota la particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi i predetti grandi invalidi a causa della natura del loro trattamento di pensione, composto dalla pensione base, dal caroviveri e da un assegno integrativo oscillante, quest'ultimo, in base alle variazioni della pensione base; ogni volta cioè che la stessa aumenta, l'assegno integrativo diminuisce per il medesimo importo, il che, non solo lascia l'ammontare complessivo lordo invariato, ma produce una riduzione nella cifra netta, per effetto della maggiorazione delle ritenute erariali e previdenziali conseguenti all'aumento di cui sopra. Per tale motivo, neppure la legge 21 febbraio 1963, n. 356, ha in alcun modo migliorato il trattamento dei grandi invalidi tabellari, di coloro, cioè, che avrebbero avuto maggior bisogno di una rivalutazione delle loro pensioni.

In considerazione di quanto esposto, l'interrogante chiede se sia possibile estendere agli invalidi per servizio alcune provvidenze ed assegni già concessi agli invalidi di guerra con legge 9 novembre 1961, n. 1240. (4459)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3584, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 4048*).

LAFORGIA, DE MARZI, URSO, TAMBRONI, DEL CASTILLO E SGARLATA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritengano di dover adeguare l'esiguo trattamento di pensione spettante agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per servizio, e se sia possibile aderire alle vive, ripetute istanze della categoria, che chiede l'applicazione alle pensioni privilegiate ordinarie di alcuni assegni speciali già concessi agli invalidi di guerra con la legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Detti assegni riguardano alcuni casi particolarmente gravi, come quello degli invalidi incollocabili perché affetti da minorazioni o

infermità che sarebbero di pregiudizio ai compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; quello a favore degli invalidi non collocati per mancanza di posti di lavoro; quello degli invalidi che hanno superato i 55 o i 60 anni, secondo la entità della minorazione; della moglie o dei figli dell'invalido di prima categoria; della vedova e degli orfani dello stesso invalido di prima catègoria deceduto, nonché altre provvidenze, sempre riguardanti casì meritevoli di particolare considerazione.

Gli interroganti si permettono far rilevare che le ragioni che consigliarono a suo tempo la concessione dei predetti beneficî agli invalidi di guerra sonò altrettanto valide per la categoria degli invalidi per servizio, non meno benemerita verso la nazione. Chiedono pertanto se sia possibile assicurare la modesta copertura della spesa prevista da due schemi di disegno di legge che risultano all'uopo predisposti dal Ministero dell'interno fin dal 1962. (3720)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3584, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 4048*).

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia vero che, in base alla legge 13 agosto 1959, n. 904, il compartimento « Anas » di Ancona ebbe un finanziamento di circa 4 miliardi per ammodernare la Salaria e che successivamente la suddetta somma fu destinata altrove per altre opere.

In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che la provincia di Ascoli Piceno subisca, da questa situazione, un notevole danno per tutta la sua economia per l'attività e la vita della sua popolazione. (5805)

RISPOSTA. — Per la sistemazione e l'ammodernamento dei principali itinerari internazionali e delle strade di grande comunicazione a carico dei fondi di cui alla legge 13 agosto 1959, n. 904, furono stanziati mediamente lire 20 milioni e chilometro.

La strada statale n. 4 Salaria, nel tratto ricadente nel territorio di competenza del compartimento di Ancona, ha una estesa di chilometri 68+568. È quindi evidente che su tale tratto di strada si sarebbero dovuti finanziare lavori per un importo di lire 1.400.000.000 circa ma trattandosi di un'arteria particolarmente importante e bisognosa di notevoli lavori di sistemazione e di ammodernamento sono stati finanziati e programmati per tale strada lavori per circa lire 3 miliardi.

I lavori già eseguiti o in corso di avanzata esecuzione sulla strada statale n. 4 sono i seguenti:

a) adeguamento di tratti saltuari tra i chilometri 162+640 e 168+350 . .	lire	39.900.000
b) adeguamento del tratto fra i chilometri 173+500 e 181+830	»	499.500.000
c) adeguamento del tratto fra i chilometri 204+570 e 207+460 (secondo lotto variante Ascoli Piceno)	»	250.000.000
d) adeguamento del tratto tra i chilometri 181+830 e 183 (nell'abitato di Acquasanta Terme) . .	»	393.000.000
e) sistemazione del corpo stradale ed opere d'arte tra i chilometri 168+860 e 175+500	»	37.800.000
Totale . . .	lire	1.220.200.000

Sono poi in corso di avanzata progettazione i seguenti altri lavori:

1) adeguamento del tratto fra i chilometri 167+950 e 173 (variante di Arquata del Tronto) . .	lire	1.300.000.000
2) adeguamento del tratto fra i chilometri 203+300 e 204+370 (terzo lotto variante di Ascoli) . .	»	430.000.000
Totale . . .	lire	1.730.000.000

Gli interventi sulla arteria di che trattasi nel territorio del compartimento di Ancona ammonteranno quindi a lire 2.950.200.000.

Il Ministro: MANCINI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Al fine di conoscere esatti dati statistici in merito al numero delle pratiche di danni di guerra ancora pendenti in attesa di liquidazione, davanti agli uffici centrali ed agli uffici periferici competenti, in relazione sia a beni mobili sia a beni immobili.

L'interrogante chiede di conoscere quali siano le prospettive di esaurimento di lavoro in corso per tali pratiche e sottolinea l'opportunità che, anche ritardandosi eventualmente i pagamenti in relazione alle disponibilità di

bilancio, si concludano al più presto almeno le operazioni di liquidazione e di decisione sui ricorsi, la cui ulteriore dilazione a 20 anni dalla fine della guerra, è motivo di amare considerazioni da parte dei danneggiati e dell'opinione pubblica. (8670)

RISPOSTA. — Al risarcimento dei danni di guerra si è potuto dare inizio soltanto nell'anno 1954, con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che disciplina la vasta e complessa materia. I risultati conseguiti in attuazione della citata legge possono indicarsi come appresso.

Su un carico complessivo di 3.963.995 denunce accertate al 15 settembre 1964, quelle poste in istruttoria alla stessa data erano 3.732.010 e, di queste, 2.977.552 erano state oggetto di provvedimento di liquidazione.

La legge n. 968 è stata prima attuata per la parte concernente i beni di uso domestico, la cui liquidazione ha corrisposto alle più vive aspettative della gran massa dei danneggiati. Tutte le pratiche per danni di tale natura, in numero di 2.098.804 sono state trattate; di esse la maggior parte, in numero di 1.973.042, è stata liquidata. Le rimanenti sono in attesa di adempimenti da parte degli stessi danneggiati, o sospese per irreperibilità di essi.

Attualmente, il maggior impegno degli uffici è rivolto alle pratiche per danni a beni aziendali. In questo settore, sebbene l'istruttoria delle pratiche sia piuttosto difficile e complessa per gli adempimenti che la legge richiede, i risultati finora conseguiti sono i seguenti: su di un carico di 1.874.191 denunce, quelle poste in istruttoria erano in numero di 1.675.875 e, di queste 1.004.510 erano state oggetto di provvedimento di liquidazione.

Pertanto, se si pone mente alle difficoltà istruttorie ed alla ingente mole del lavoro, è possibile affermare che i risultati già conseguiti dimostrano ampiamente la proficua attività finora svolta ed il solerte ritmo delle liquidazioni di che trattasi.

Circa « le prospettive di esaurimento di lavoro in corso per tali pratiche », tenuto conto dei numerosi adempimenti istruttori che la legge n. 968 prescrive, adempimenti che sono devoluti, per buona parte, ad enti ed uffici non appartenenti all'amministrazione del tesoro, non appare facile, al momento, alcuna previsione al riguardo. Ad ogni modo, si può assicurare che questo Ministero non mancherà di seguire attentamente il particolare settore in argomento, perché, conciliabilmente con le cennate difficoltà, alle liquidazioni possa procedere con ogni consentita sollecitudine.

Quanto, poi, all'attività della commissione centrale prevista dall'articolo 20 della legge n. 968, si fa presente che tale organo è chiamato ad esprimere parere in ordine ai ricorsi presentati avverso le liquidazioni per i danni di guerra effettuate, nella rispettiva competenza, dalle intendenze di finanza e dall'amministrazione centrale.

Al fine di poter valutare la mole del lavoro che la commissione svolge, giova tener presente che la discussione di ogni ricorso e la compilazione del relativo verbale necessitano, specialmente per le pratiche di maggior rilievo, di un adeguato lasso di tempo. Se si tiene poi conto che il preventivo parere del suddetto organo consultivo è imposto dalla legge per tutti i ricorsi, i risultati finora ottenuti appaiono, anche in questo settore, meritevoli della massima considerazione.

Per altro, gli inconvenienti lamentati hanno già da tempo attirato l'attenzione di questo Ministero, che, con opportune istruzioni agli uffici dipendenti, ha raccomandato di eliminare possibili motivi di impugnazione.

Si può assicurare che questo stesso Ministero, ove se ne dovesse presentare la necessità, non mancherà di porre allo studio ulteriori iniziative per pervenire ad una più completa sistemazione del complesso problema relativo alla liquidazione dei danni di guerra.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni della mancata pubblicazione della convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali, firmata in Buenos Aires il 12 aprile 1961 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1964. (9500)

RISPOSTA. — La convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali, conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961, è stata approvata con legge 3 dicembre 1962, n. 1759, e conseguentemente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 10 gennaio 1963, n. 8, pagina 124 e seguenti.

Lo scambio degli strumenti di ratifica ha avuto luogo a Roma il 7 novembre 1963 e il relativo comunicato è apparso nella *Gazzetta ufficiale* del 19 novembre 1963, n. 301.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo svolgimento dei fatti che si sono verificati in Pescara, stamane, nei locali della libera università che ha tuttora caratte-

re privato, per l'intervento della forza pubblica svolto al fine di rendere possibile il normale funzionamento dell'istituzione. (9327)

RISPOSTA. — La mattina del 21 gennaio 1964, si presentava alla questura di Pescara il segretario di quella libera università degli studi dottor Catalano, il quale denunciava che, fin dalla sera precedente, una cinquantina di studenti del corso di lingua, in segno di protesta per il mancato riconoscimento del corso stesso, avevano occupato i locali della libera università impedendo l'ingresso a circa 250 studenti di economia e commercio che stazionavano nei pressi della sede universitaria, in atteggiamento minaccioso contro i colleghi che si erano asserragliati nell'interno.

Lo stesso Catalano richiedeva pertanto l'intervento della forza pubblica per l'immediato sgombero dei locali, per consentire agli studenti di economia e commercio di assistere alle lezioni.

Invitato a presentare l'autorizzazione del rettore per accedere nei locali dell'università, il Catalano rispondeva che il rettore non era stato ancora nominato e che egli agiva per delega del presidente del consorzio universitario, temporanemente assente da Pescara.

Sentito al riguardo il procuratore della Repubblica, il vice questore ed il comandante la compagnia dei carabinieri si recavano sul posto e, trovati gli ingressi dell'università sbarrati con suppellettili, esortavano ripetutamente dall'esterno gli occupanti a desistere dalla loro azione illegale e ad abbandonare pacificamente i locali. Anzi, ai fini di una maggiore ponderazione delle conseguenze alle quali i giovani si sarebbero esposti, persistendo nel loro comportamento, davano ad essi lettura dell'articolo 633 del codice penale.

Rimaste inascoltate tali esortazioni, la forza pubblica era costretta a rimuovere gli ostacoli dall'ingresso principale ed entrava nell'edificio, dove intimava lo sgombero.

Anche questa intimazione restava infruttuosa, sicché si rendeva necessario procedere all'allontanamento degli studenti i quali si erano sdraiati per terra, opponendo resistenza passiva.

Condotti in questura, dopo l'identificazione ed un sommario interrogatorio i predetti, in numero di 50, venivano nella stessa mattinata rilasciati e denunciati per invasione di edifici, ai sensi del citato articolo del codice penale.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

MASCHIELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per portare a sollecita soluzione o per iniziare le opere necessarie per assicurare in Umbria una efficiente e moderna rete viaria che colleghi la regione alle nuove vie di traffico ed alle aree di mercato e di sviluppo industriale di interesse nazionale. Si chiede in particolare:

1) la sollecita progettazione ed appalto per la costruzione del raccordo Perugia-Bettolle con l'autostrada del sole secondo il tracciato già da tempo concordato dagli organi responsabili provinciali e reso noto al Ministero;

2) l'appalto e consegna dei lavori per i rimanenti lotti del tratto Ponte San Giovanni-Narni scalo della strada *E*-7 in modo da rendere transitabile l'intero tratto una volta portati a termine i lavori dei quattro lotti già appaltati ed in via di realizzazione;

3) l'accelerazione dei lavori per la costruzione della variante di Terni e del raccordo Terni-Orte con l'autostrada del sole;

4) il sollecito completamento ed apertura al traffico del nuovo tronco Foligno-Perugia;

5) la progettazione dei lavori di prosecuzione della *E*-7 a nord di Perugia per il tratto Perugia-Cesena.

La realizzazione di tali opere, richiesta da anni e per alcune parti già iniziata, consacrata da impegni ministeriali e da decisioni del consiglio di amministrazione dell'« Anas », costituente lo schema fondamentale della viabilità umbra di interesse nazionale in base agli studi del centro per il piano di sviluppo economico regionale, si rende oggi improrogabile per il fatto che, entrando in funzione l'intero tratto dell'autostrada del sole compreso tra Roma e Firenze, l'Umbria viene a trovarsi nella situazione di non avere alcun raccordo con questa fondamentale arteria con il rischio di vedere accresciuto il proprio isolamento ed aggravata la situazione economica e sociale regionale giunta già per tanti versi ai limiti della tollerabilità. (7538)

RISPOSTA. — Si risponde ai singoli punti dell'interrogazione:

1) Per il raccordo di Perugia e la stazione di Bettolle dell'autostrada Milano-Napoli, è stato elaborato il progetto esecutivo di un primo lotto (tratto compreso fra l'innesto con la strada statale n. 71 in comune di Cortona e la strata statale n. 175-*bis* in comune

di Passignano sul Trasimeno) per l'importo di lire 1.700 milioni. Detto progetto è stato sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'« Anas » che lo ha ritenuto meritevole di approvazione.

Al relativo appalto verrà provveduto non appena saranno state svolte le conseguenti pratiche amministrative. I progetti esecutivi per gli altri due lotti sono in corso di ultimazione.

2) In merito alla strada di grande comunicazione Magliano Sabina-Ravenna (*E*-7), s'informa che sui 22 miliardi – resisi disponibili per effetto del disposto dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 – otto sono stati impiegati per potenziare la viabilità della regione umbra e soprattutto per finanziare i lavori, attualmente in corso, nel tratto compreso tra la località Selvarelle e Ponte San Giovanni di Perugia.

La funzionalità della prevista strada di grande comunicazione sarà realizzabile per altro con il completamento dell'opera per lo meno per quanto riguarda il tratto verso Roma. Ai fini di detto completamento si rende necessario prevedere il tratto da Magliano Sabina fino al chilometro 37+495 (Selvarelle) della strada statale 3-*bis*, più il tratto intermedio dal chilometro 53+317 al chilometro 65+588; per i lavori relativi occorre una spesa di lire 20.553.000.000.

3) Per quanto riguarda la costruzione della variante di Terni, facente essa stessa parte del raccordo Terni-Orte, s'informa che sono già in esecuzione i lavori per due lotti; per il terzo ed ultimo lotto è già stato approvato dai competenti organi dell'« Anas » il relativo progetto esecutivo ed i lavori stessi sono stati recentemente appaltati (impresa Astaldi).

Per il tratto di raccordo Terni-Orte, compreso fra l'innesto con la strada statale 3-*bis* Tiberina e la stazione di Orte dell'autostrada Milano-Napoli, è stato recentemente approvato il progetto di massima, nonché il progetto esecutivo del terzo lotto relativo al tratto di strada statale n. 204 Ortana, compreso fra Nera Montoro e la predetta stazione di Orte.

Per gli altri lotti sono in elaborazione i relativi progetti esecutivi.

4) Per il nuovo tronco Foligno-Perugia il termine contrattuale per il completamento dei lavori è stabilito all'ottobre 1965. Per altro in data 4 dicembre 1964 sono stati già aperti al transito i due tronchi compresi fra il chilometro 0+000 (innesto strada statale 3-*bis*) e il chilometro 5+000 (Ospedalicchio) e tra il chilometro 13+365 (Santa Maria degli Angeli) e il chilometro 25+512 (Spello). Il restante tronco intermedio è in corso di apertura al transito.

5) Per quanto riguarda la *E*-7 a nord di Perugia per il tratto compreso tra Ponte San Giovanni di Perugia ed Umbertide la spesa presunta è di lire 4.250.000.000. Sono tuttora allo studio il tratto tra Umbertide (chilometro 120 della strada statale 3-*bis*) all'innesto con la strada statale n. 71 (chilometro 202+339), in compartimento di Ancona e il tratto fino a Cesena.

Il Ministro: MANCINI.

MATARRESE, SCIONTI, ASSENNATO E SFORZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Canosa di Puglia (Bari) la giunta comunale dispone la spesa di forti somme di denaro attraverso l'economato sottraendosi, quindi, agli adempimenti che le leggi prescrivono per l'erogazione della spesa pubblica.

In particolare, si chiede di conoscere il giudizio del ministero sulla delibera n. 522 adottata dalla giunta il 1° luglio 1964 con la quale si approvava il rendiconto dell'economato che, nei mesi di maggio e giugno, aveva speso ben lire 3.240.700 non per lenire la disoccupazione (pressoché inesistente allora), come detto nella narrativa della delibera, ma per assicurare il salario ad alcune decine di cittadini che, a preferenza e ad esclusione di tanti altri nelle stesse condizioni, da anni lavorano ininterrottamente senza che il comune ne abbia deliberato l'assunzione e il compenso nelle forme previste dalla legge. (9030)

RISPOSTA. — Secondo gli accertamenti compiuti dalla prefettura di Bari, non sono emersi elementi che confermino il rilievo circa la spesa di forti somme di denaro che la giunta municipale di Canosa sarebbe solita disporre attraverso l'economato.

Riguardo alla deliberazione della giunta stessa in data 1° luglio 1964 – con la quale si approvava la spesa per lavori fatti eseguire in economia nei mesi di maggio e giugno, allo scopo precipuo di lenire la disoccupazione – si fa presente che, effettivamente, nello scorso anno le eccezionali avversità atmosferiche hanno causato, da un lato, una certa contrazione nell'occupazione – specie tra i braccianti agricoli – e, dall'altro, hanno

imposto al comune l'assunzione di un maggiore numero di manodopera generica da adibire a lavori di pubblica utilità, quali lo sgombero delle strade dal fango, la riparazione di alcuni tratti delle stesse e il puntellamento di fabbricati pericolanti.

Quanto, infine, alle assunzioni temporanee di manovali, è da escludere che a tali assunzioni la predetta amministrazione abbia proceduto con criteri discriminatori; d'altra parte, le assunzioni stesse sono state sempre effettuate in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed alla capacità degli assunti, in prevalenza lavoratori generici.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

MATTARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Circa la opportunità di estendere anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, le norme di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, recante « Istituzione di una addizionale alla imposta generale sull'entrata » che recita testualmente:

« Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonché a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati. Lo stesso trattamento compete alle entrate derivanti dai citati contratti fatti nei confronti delle regioni, delle province e dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati ».

In particolare l'interrogante chiede se sia possibile promuovere un chiarimento interpretativo del citato articolo 4, che consenta anche alle citate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di essere ammesse ai beneficî ivi previsti. (8882)

RISPOSTA. — L'articolo 4 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, stabilisce tassativamente quali enti possano fruire dell'esenzione dall'addizionale sull'imposta generale sull'entrata recentemente istituita: ne consegue, pertanto, l'impossibilità di poter estendere ad altri enti, come proposto dall'interrogante, il particolare trattamento agevolato.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

MONASTERIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la somma corrisposta alla ditta Galluccio Giuseppe, con sede in Galatina (Lecce), a titolo di risarcimento, per i danni subìti, nel corso dell'ultima guerra mondiale, dalle proprietà terriere che essa possiede in agro di San Pancrazio Salentino (Brindisi), contrada Scazzi, confinanti con aeroporto militare. (8435)

RISPOSTA. — L'intendenza di finanza di Brindisi ha trasmesso a questa amministrazione, per i provvedimenti di competenza, le denunce di risarcimento, prodotte a quell'ufficio dal signor Galluccio Giuseppe, per danni a terreni e fabbricati causati da requisizione da parte di truppe alleate.

Questa stessa amministrazione ha provveduto ad acquisire tutti gli elementi necessari per un completo esame delle suddette domande.

Completata così l'istruttoria, le pratiche verranno sottoposte, appena possibile, al preventivo parere del comitato previsto dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10; quindi si renderà possibile adottare il decreto ministeriale di liquidazione dell'indennizzo a saldo a favore della ditta interessata.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

MONASTERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali – in aderenza al parere espresso il 5 ottobre 1964 dalla VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici – ha ritenuto di non poter approvare il « programma di fabbricazione della città di Brindisi »; e, ove i citati motivi siano da ricercarsi nel rilievo di difformità tra il piano regolatore generale ed il « programma » in parola, per avere precisazioni in merito alle predette difformità. (8898)

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore dei lavori pubblici al cui esame sono stati sottoposti, ai sensi dell'articolo 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, gli atti relativi al nuovo regolamento edilizio e programma di fabbricazione della città di Brindisi, nella adunanza del 5 ottobre 1964 ha espresso il parere che i suddetti strumenti urbanistici possano essere approvati a condizione che vengano eliminate alcune differenze tra il progetto di piano regolatore generale già adottato dal comune e le planimetrie del programma di fabbricazione, consistenti essenzialmente in estensioni di zone edilizie ed in soppressione di alcune aree da riservare a taluni impianti di interesse pubblico. Ciò allo scopo di otte-

nere, tramite il programma di fabbricazione, un efficace strumento strettamente concordante con il futuro piano regolatore generale.

Pertanto gli atti sono stati restituiti al provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia perché venga invitato il comune di Brindisi a rielaborare il programma di fabbricazione in conformità alle prescrizioni del Consiglio superiore ed a farlo successivamente riadottare dal consiglio comunale.

Non appena gli atti saranno ritrasmessi a questo Ministero verrà predisposto il decreto interministeriale di approvazione degli stessi ai sensi dell'articolo 36 della legge urbanistica.

Il Ministro: MANCINI.

MORELLI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la fabbrica F.R.A.G.D. di Castelmassa (Rovigo) ha effettuato per la seconda volta in due settimane la « serrata » in risposta alla legittima e unitaria azione sindacale dei lavoratori (circa 500) assistiti dai tre sindacati C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. in lotta da tempo per rivendicazioni più che giustificate, quale il ripristino degli aumenti periodici ora tolti o assorbiti, il ripristino del normale orario di lavoro ed il rispetto di altre voci già concordate.

L'interrogante chiede di conoscere se i ministri ritengano urgente impedire il ripetersi della « serrata », illegittima ed incostituzionale, ed invitare la ditta a chiare e sodisfacenti trattative. (8619)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso le Fabbriche riunite glucosio destrina (F.R.A.G.D.) di Castelmassa si è favorevolmente conclusa, grazie alla mediazione dell'ufficio provinciale del lavoro, il 24 dicembre 1964.

Quanto alla chiusura dello stabilimento cui si fa cenno, si fa presente che, essendo stato lo sciopero effettuato « a singhiozzo » la direzione aziendale – secondo quanto dalla stessa dichiarato – ha assunto tale decisione per motivi tecnici, dato lo speciale tipo di lavorazione a ciclo continuo ed in considerazione del fatto che il prodotto da trasformare, una volta immesso nel ciclo produttivo, non consente interruzioni senza pregiudizio degli impianti e dello stesso prodotto da lavorare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

NANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e per la riforma burocratica.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che presso il Ministero del tesoro sono stati assunti numerosi cottimisti in aperta violazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che tassativamente vieta ogni assunzione di personale non di ruolo con qualsiasi denominazione; per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, posto che l'articolo 17 della legge del 1962, n. 1289, e l'articolo 25 della legge del 1962, n. 1290, hanno concesso una sanatoria per il personale arbitrariamente assunto fino al 15 giugno 1962, e il disegno di legge n. 705, già approvato dai due rami del Parlamento, concede una ulteriore sanatoria per le assunzioni effettuate fino al 15 maggio 1964, mentre risulta all'interrogante che altre assunzioni sono state effettuate dopo tale termine e che fittiziamente le assunzioni stesse dovrebbero essere riportate a data anteriore al 15 maggio 1964, al fine di farle rientrare tra quelle previste dal citato disegno di legge; e per sapere se intendano porre termine ad una persistente violazione dell'articolo 97 della Costituzione, creando in tal modo nella pubblica amministrazione un clima di deprecabile favoritismo e di malcostume. (8442)

RISPOSTA. — Per far fronte alle pressanti esigenze di alcuni servizi di questo Ministero – in particolare di quelli preposti alla liquidazione dei danni di guerra e delle pensioni di guerra – questa amministrazione, in conseguenza della insufficiente dotazione di personale, si è trovata nella necessità di affidare a persone estranee l'espletamento del lavoro di copia e di altri adempimenti non impegnativi, con il sistema del cottimo con l'esclusione di un rapporto di impiego sotto qualsiasi forma.

Nell'affidamento di tali prestazioni di lavoro a cottimo non vi fu, pertanto, alcuna violazione della norma prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e, con l'applicazione degli articoli 17 della legge n. 1289 del 1962 e dell'articolo 25 della legge del 1962, n. 1290, non venne stabilita alcuna « sanatoria per il personale arbitrariamente assunto » ma fu soltanto disposto il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo delle persone che avevano assunto l'incarico del lavoro a cottimo in data anteriore al 15 giugno 1962.

Infine, la legge 9 ottobre 1964, n. 962, nello stabilire che il personale in servizio, comunque assunto o denominanato, purché entro la data del 15 maggio 1964, potesse essere inquadrato fra quello non di ruolo, ha fissato,

per la prima volta, all'articolo 2, il divieto anche per questo Ministero di ricorrere ad assunzioni di carattere eccezionale.

Pertanto, anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 962, questo Ministero aveva la possibilità di ricorrere all'opera di privati per particolari esigenze, per cui l'affidamento di lavori a tali persone era in piena armonia con le disposizioni allora vigenti.

È anche da precisare che non risponde assolutamente al vero quanto asserito dall'interrogante e cioè che, fittiziamente, i cottimisti incaricati di lavori dopo il 15 maggio 1964, verrebbero fatti figurare in servizio anteriormente, per farli rientrare fra il personale inquadrabile.

Infatti, le poche unità alle quali sono stati affidati lavori a cottimo posteriormente alla anzidetta data del 15 maggio 1964, rimarranno senz'altro escluse dall'inquadramento previsto dalla citata legge n. 962.

In definitiva, può affermarsi che nessun divieto esisteva nel passato per questo Ministero di avvalersi, in casi contingenti, dell'opera di privati; che tale divieto, sancito per la prima volta dalla legge del 1964, n. 692, viene scrupolosamente osservato e che, assolutamente, nessuna retrodatazione circa l'inizio dei lavori è stata effettuata nè potrebbe essere comunque disposta nei riguardi dei cottimisti.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

ORLANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che taluni istituti di credito e casse di risparmio – i quali, in seguito a contratti stipulati prima del 1° luglio 1962, corrispondono al personale collocato a riposo una pensione in proprio incamerando quella I.N.P.S., spettante ai lavoratori già sottoposti ai normali contributi di legge – continuano a corrispondere al personale stesso il trattamento anteriore al 1° luglio 1962, mentre percepiscono dall'I.N.P.S., a seguito degli aumenti concessi da quell'istituto, una somma maggiore del 30 per cento; e se ritenga di intervenire affinché tale maggiorazione sia devoluta ai pensionati. (7280)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite anche dal Ministero del tesoro non risulta che le casse di risparmio, unitamente ad altri istituti di credito ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale (in veste di datore di lavoro) abbiano stipulato con l'istituto stesso (in veste di assicuratore) convenzioni in base alle quali detti datori di lavoro avrebbero incamerato le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti liquidate al dipendente personale dell'ente assicuratore.

Le maggiori banche, nonché varie casse di risparmio, a seguito della reiezione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, per reinserire nell'ambito della medesima assicurazione quei lavoratori per i quali era stato sospeso il versamento dei contributi assicurativi ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, hanno stipulato apposite convenzioni con l'I.N.P S.

Le convenzioni stipulate dalle varie casse di risparmio prevedono unicamente la copertura contributiva del periodo di servizio prestato dai proprî dipendenti dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939, senza alcuna specifica e particolare condizione.

Le maggiori banche, invece, hanno esteso la indicata copertura contributiva anche nel periodo successivo al 1939, per coloro che erano stati esclusi dalle assicurazioni sociali a causa del limite di retribuzione, rimosso poi dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 633.

Risulta solo che tra i fondi aziendali di detti istituti di credito, che integrano la pressione dell'assicurazione obbligatoria erogata dall'I.N.P.S., ed alcuni iscritti ai fondi stessi, è sorta controversia sulla determinazione della integrazione della pensione obligatoria, per la quale è stata adita la magistratura.

Si fa, comunque, presente che l'I.N.P.S. è totalmente estraneo alla disciplina previdenziale dei trattamenti pensionistici erogati da fondi o casse integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ORLANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, sulla base dell'accresciuto volume di traffico – che ha registrato sulla strada statale Adriatica l'incremento maggiore e più significativo e che ha collocato tale arteria al primo posto tra le grandi nazionali, come risulta da varie rilevazioni tra cui, particolarmente attendibile quella effettuata dalla camera di commercio di Ancona – ritenga di dover classificare come assolutamente prioritaria, e trarne le logiche conseguenze, la costruzione dell'autostrada Bologna-Canosa di Puglia (Bari) anche in relazione alla considerazione che tutto il traffico del versante adriatico gravita esclusivamente sulla strada statale n. 16, il cui per-

corso non è certo agevole per le strettoie, per le tortuosità, per i numerosi attraversamenti di centri urbani, mentre quello tirrenico si articola su due grandi arterie, l'Aurelia e la Cassia nel tratto centro-settentrionale, e su tre grandi arterie, l'Appia, la Casilina e la Domiziana nel tratto meridionale: arterie alleggerite, tra l'altro, dalla recente apertura dell'intero percorso dell'autostrada del sole che collega, celermente, Milano con Napoli e Salerno.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se e attraverso quali provvedimenti il Governo intenda rivolgere la propria attenzione all'assetto della rete viaria della regione marchigiana – le cui carenze concorrono a determinare la precarietà dello sviluppo economico, turistico e sociale della regione – sia per quanto riguarda l'Adriatica, sia per quanto riguarda le dorsali: Flaminia, Salaria, Val d'Esino, Val di Chienti il cui ammodernamento porrebbe su un piano diverso le comunicazioni con Roma che, con una popolazione di molto superiore a quella, complessiva, delle Marche, costituisce il naturale mercato per l'industria e l'agricoltura della regione.

(8222)

RISPOSTA. — In merito all'autostrada Bologna-Canosa s'informa che:

1) l'anello di Bologna ed i due tronchi compresi fra Bologna e Faenza e tra Faenza e Rimini sono attualmente in fase di avanzata costruzione;

2) per il tronco Rimini-Ancona, sono tuttora allo studio le varianti al tracciato richieste dai comuni di Pesaro, Fano e Senigallia;

3) per il tratto Ancona-Porto d'Ascoli, a causa delle numerose opposizioni mosse al tracciato da tutti i comuni rivieraschi è stato studiato un nuovo progetto di massima, già approvato dal consiglio di amministrazione dell'« Anas », e si è in attesa del progetto esecutivo;

4) per il tratto Porto d'Ascoli-Monte Silvano, i progetti esecutivi già presentati dalla società concessionaria trovano opposizione da parte degli enti locali interessati, cosicché sono attualmente allo studio i relativi progetti di variante;

5) per l'intero tratto fra Monte Silvano e Canosa, per analoghe opposizioni mosse al tracciato da parte degli enti locali interessati, è stato necessario studiare nuovamente il tracciato.

Il relativo progetto di massima è stato già approvato dal consiglio di amministrazione dell'« Anas », e si è in attesa dei progetti esecutivi dei singoli tronchi.

Circa l'assetto della rete viaria marchigiana, si comunica particolarmente quanto segue:

Statale n. 16 Adriatica:

1) sono stati di recente ultimati i lavori di ampliamento a quattro corsie del tratto fra il chilometro 228+500 ed il chilometro 231+ +500, per un importo di lire 200 milioni;

2) sono stati iniziati di recente i lavori di adeguamento del tratto tra il chilometro 342+800 ed il chilometro 370+500, per un importo di lire 1.320 milioni.

3) sono stati disposti i lavori di completamento del tratto già adeguato dal chilometro 370+500 al chilometro 390+381, per un importo di 140 milioni.

Statale n. 3 Flaminia:

1) sono stati iniziati i lavori di ampliamento della sede stradale in corrispondenza delle strettoie di Pontericcioli, Pontedazzo e Fossombrone, per un importo complessivo di lire 262 milioni.

Statale n. 4 Salaria:

1) sono stati completati i lavori di adeguamento nei tratti compresi tra il chilometro 173+000 ed il chilometro 178+500, per un importo complessivo di lire 375.237.428.

2) sono stati iniziati i lavori di sistemazione del tratto fra il chilometro 181+830 ed il chilometro 130+000, in Acquasanta, per un importo di lire 386.863.285;

3) sono in corso di progettazione i lavori per la sistemazione del tratto fra il chilometro 168+000 ed il chilometro 173+000, in Arquata del Tronto, per un importo presunto di lire 1.300 milioni.

Statale n. 76 della Val d'Esino:

1) sono in corso di avanzata realizzazione i lavori per la costruzione della galleria di Fossato di Vico e relativi accessi alla stessa, per un importo di lire 1.582.586.536.

Statale n. 77 della Val di Chienti:

1) sono in corso studi per il miglioramento di tale arteria.

Il Ministro: MANCINI.

ORLANDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre che il treno diretto n. 75 della linea Ancona-Roma effettui fermata a Castelplanio (Ancona), in considerazione del fatto che si tratta di una stazione di notevole importanza, che serve ben dodici paesi, che ha un intenso traffico di viaggiatori e di merci, non inferiore a quello di Gualdo e di Nocera, che ha oltre cento abbonati per

Roma ed altrettanti per Ancona, Iesi e Falconara e che è uno scalo ove si sono sempre fermati tutti i diretti ed anche qualche direttissimo. (9383)

RISPOSTA. — Per adeguare maggiormente le caratteristiche dei treni a lungo percorso alle esigenze della vita moderna, è necessario migliorare la loro velocità commerciale, conformemente ai desideri della maggioranza degli utenti, e tale obiettivo va conseguito anche attraverso la limitazione delle fermate intermedie.

L'assegnazione della fermata a Castelplanio del diretto 75 Ancona-Roma, oltre a contrastare con tale indirizzo, non appare d'altra parte indispensabile.

Infatti al mattino le comunicazioni da Ancona per Castelplanio sono assicurate da altri tre treni (*A*-323, *A*-325, *ET*-209), mentre per Roma esiste apposita comunicazione, realizzata a mezzo dei treni *ET*-209/39, che, sia pure con trasbordo a Orte, consente di giungere nella capitale in ora pressoché corrispondente a quella del treno 75. Ciò in aggiunta alle comunicazioni del mattino, realizzate dai treni 71, *A*-323/73 e *A*-325/*R*.471 che permettono ai viaggiatori di Castelplanio convenienti ore di arrivo nella capitale (rispettivamente alle ore 6,35, 9,45, 10,55).

Circa il confronto con altre località indicate dall'interrogante, va precisato che il treno 75 non ferma a Nocera Umbra, mentre la sosta a Gualdo Tadino appare obiettivamente giustificata da particolari esigenze di collegamento della località stessa con altri centri della provincia di Perugia.

Il Ministro: JERVOLINO.

PACCIARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che agli statali ex combattenti spetta sulla pensione un miglioramento economico se, all'atto del collocamento in quiescenza, presentino la dichiarazione integrativa, rilasciata dal distretto di appartenenza; considerato che per ignoranza o impedimento molti impiegati o funzionari non hanno presentato la dichiarazione integrativa all'atto del collocamento a riposo pur avendone diritto e che per questa ragione formale il Ministero del tesoro rifiuta agli ex combattenti questo modesto privilegio – se ritenga equo e opportuno proporre provvedimenti per concedere il miglioramento economico senza pervenzione di termini. (5577)

RISPOSTA. — La dichiarazione integrativa, rilasciata dalla autorità militare competente al dipendente statale che abbia partecipato ad azioni di guerra, è un provvedimento avente carattere costitutivo, e non semplicemente dichiarativo, in quanto si concreta in un giudizio della autorità militare predetta sull'idoneità delle benemerenze in parola alla produzione di effetti giuridici vantaggiosi per l'interessato.

Attesa, pertanto, la natura costitutiva di tale documento, i benefici che ne conseguono devono farsi operare dal momento stesso in cui l'atto viene rilasciato dalle autorità competenti, con riferimento cioè alla posizione giuridica ed economica dal dipendente statale rivestita alla data dell'avvenuta attestazione.

Consegue che il diritto del dipendente statale ad ottenere dall'amministrazione di appartenenza il riconoscimento dell'operatività della predetta dichiarazione integrativa, con la concessione del beneficio della maggiore anzianità computabile ai fini degli aumenti periodici di stipendio, si prescrive, giusta anche il costante indirizzo giurisprudenziale, con il decorso di dieci anni dalla data in cui è stata rilasciata la dichiarazione stessa, in quanto soltanto quest'ultima, per il suo carattere costitutivo, rende azionabile la pretesa del dipendente a conseguire gli accennati benefici; a meno che detta dichiarazione non risulti rilasciata anteriormente all'assunzione in servizio, poiché in tale ipotesi la prescrizione decorre dalla data di assunzione in servizio.

Ciò premesso, non sembra possa essere assecondata la richiesta di far valere, oltre il termine della prescrizione ordinaria, il diritto derivante dalla cennata dichiarazione integrativa, in quanto l'istituto giuridico della prescrizione trova la sua ragion d'essere, come è noto, in una insopprimibile esigenza di ordine sociale, che impone la certezza dei rapporti giuridici.

Del resto, è da rilevare che il termine di dieci anni, proprio della prescrizione ordinaria (articolo 2946 codice civile), consente largamente l'esercizio del diritto di che trattasi e gli effetti del mancato esercizio dello stesso in un così lungo lasso di tempo non possono non ripercuotersi sul titolare del diritto stesso.

Il Ministro: COLOMBO.

PAOLICCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo parere sul fatto che la procura della Repubblica di Pisa ha dato smodata e dettagliata pubblicità, attraverso informazioni ai giornali, a un'istruttoria giudiziaria, prima ancora che fosse accertata una qualsiasi responsabilità ammini-

strativa o penale a carico del sindaco di Pontedera (Firenze), Alberto Carpi; e per conoscere il suo parere sulla frequenza, sempre maggiore in questi ultimi tempi, di questo ricorso delle procure alla stampa, che trasforma – certo non casualmente – un caso giudiziario in una campagna politica prima ancora che si siano raggiunti nell'istruttoria elementi certi di responsabilità (come è il caso di Pontedera, sopra ricordato). (1453, *già orale*)

RISPOSTA. — Il procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze ha assicurato, dopo l'esperimento delle opportune indagini sui fatti segnalati nella interrogazione, che la procura della Repubblica di Pisa non ha fornito alla stampa alcuna informazione o notizia riguardante l'istruttoria giudiziaria a carico del sindaco di Pontedera signor Alberto Carpi.

Risulta, al riguardo, che gli stessi cronisti, nel dare le prime lacunose e frammentarie notizie in merito all'inchiesta giudiziaria nei confronti del predetto sindaco, espressamente affermarono che la procura della Repubblica di Pisa manteneva il più rigoroso riserbo sull'andamento della inchiesta.

La procura generale di Firenze esclude perciò, nella maniera più categorica, che le notizie pubblicate in proposito dalla stampa siano state attinte dall'ufficio di procura di Pisa.

È stato poi precisato che nel caso di che trattasi l'intervento dell'autorità giudiziaria fu preceduto da una inchiesta amministrativa, la quale era stata sollecitata da persone interessate. Cosicché, nel momento dell'intervento dell'autorità giudiziaria i fatti erano noti anche a privati e di essi, quindi, la stampa può avere avuto cognizione attraverso fonti che non è possibile individuare.

Infine, con riferimento al problema generale, sollevato nell'ultima parte della interrogazione, è indubbiamente da ribadire il principio del rispetto più geloso del segreto istruttorio. Tuttavia l'affermazione circa la frequenza di casi in cui gli uffici di procura della Repubblica si servirebbero della stampa per dare comunicazioni relative ad istruttorie in corso, andrebbe dall'interrogante precisata con l'indicazione di fatti specifici, sui quali soltanto è possibile assumere concrete notizie.

Il Ministro: REALE.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'esito della domanda presentata al Ministero dei lavori pubblici dal comune di Marsala (Trapani) nel giugno 1964 tendente ad ottenere i finanziamenti dei progetti di costruzione della rete fognante urbana, del cimitero urbano, del cimitero della frazione San Leonardo, degli impianti elettrici per la pubblica illuminazione della zona compresa tra la via Mazara e la riviera meridionale, degli impianti elettrici per la pubblica illuminazione, per ampliamento della rete urbana, delle strade comunali esterne ed interne e della rete idrica e fognante del nuovo quartiere Sappusi.

Se ritenga di disporre gli interventi necessari per l'accoglimento della superiore domanda di finanziamento del comune di Marsala per tali opere indilazionabili. (8946)

RISPOSTA. — Al comune di Marsala sono stati concessi i seguenti contributi per le opere a fianco segnate:

	lire
1° lotto fognatura sulla spesa di .	70.000.000
2° » » » » » .	70.000.000
rete idrica e fognante » » .	80.000.000
4° lotto fognatura » » » .	100.000.000
3° lotto rete idrica e fognatura .	40.000.000
costruzione cimitero frazioni . .	35.000.000
» » urbano . .	20.000.000
» » » . .	50.000.000
completamento strade esterne .	200.000.000

Questo Ministero, pur rendendosi conto della importanza degli ulteriori interventi richiesti dall'interrogante a favore del comune di Marsala, deve tener conto della necessità che siano inquadrati in senso unitario i problemi del genere.

Pertanto le segnalate esigenze del comune di Marsala saranno esaminate in relazione alle disponibilità di bilancio ed in concorso con tutte le analoghe richieste.

Il Ministro: MANCINI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quando e come s'intenda provvedere al ripristino della funzionalità del porto canale di Mazara del Vallo (Trapani), importantissimo centro peschereccio d'Italia. (8947)

RISPOSTA. — Per la ricostruzione del porto di Mazara del Vallo è prevista, secondo il vigente piano regolatore ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1953, una spesa valutata a quell'epoca di lire un miliardo circa.

In relazione alle limitate disponibilità di fondi ed alle inderogabili esigenze degli altri porti nazionali è stato possibile, a tutt'oggi, provvedere solamente al rifacimento di alcuni tratti della banchina dello scalo in questione e, nello scorso esercizio, è stata destinata la spesa complessiva di lire 51 milioni, di cui lire 45 milioni per la costruzione di due tratti di muro di sponda pericolanti in sinistra del fiume Mazaro, danneggiato dagli eventi bellici, e lire 6 milioni per la sistemazione delle strade di accesso al porto.

Poiché le disponibilità di bilancio non consentono di disporre per il momento ulteriori interventi, si assicura che le esigenze del citato porto sono tenute in evidenza, allo scopo di sodisfare, sia pure parzialmente, nei prossimi esercizi, in relazione ai fondi che verranno stanziati per opere del genere.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PEZZINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quale sorte abbia subìto il concorso per la costruzione a Catania di 36 alloggi (di cui 12 da assegnare a dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e 24 a dipendenti del Ministero della pubblica istruzione), contemplati nel bando misto n. 13502;

2) quando saranno consegnati ai vincitori del concorso, la graduatoria dei quali è apparsa nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana del 5 novembre 1960, n. 44, parte seconda, gli appartamenti loro assegnati e la cui costruzione non risulta essere ancora nemmeno iniziata;

3) chi siano i responsabili di tale inconcepibile situazione e quali sanzioni siano state adottate a loro carico. (5767)

RISPOSTA. — La mancata realizzazione del programma, a suo tempo, deliberato, concernente la costruzione in Catania di 36 alloggi per i dipendenti dei Ministeri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, deriva dalle difficoltà sempre riscontrate nel reperimento e conseguente acquisizione di aree idonee per l'insediamento delle costruzione stesse.

La gestione case lavoratori sottopose ad esame (nel 1961), un'area proposta dalle suddette amministrazioni, nella loro qualità di stazioni appaltanti, ma tale esame si concluse negativamente in quanto l'area medesima, a seguito di accertamenti esperiti *in loco*, risultò tecnicamente inidonea. Trattavasi, infatti, di un appezzamento di terreno che presentava, fra l'altro, serie difficoltà di accesso.

Di fronte all'infruttuosità delle ulteriori ricerche effettuate per il reperimento di altra area idonea, le amministrazioni interessate hanno proposto a questa gestione di realizzare il programma in parola su parte di una maggiore superficie già scelta dalla gestione stessa in località Nesima per le costruzioni del piano ordinario, ed hanno chiesto, nel contempo, di essere esonerate dall'incarico di stazioni appaltanti.

Mentre la « Gescal » in accoglimento della suddetta proposta, ha già avviato le necessarie operazioni per la compra-vendita della sopra menzionata porzione di suolo, il comitato centrale, aderendo alla richiesta dei ministri di grazia e giustizia e pubblica istruzione, ha disposto il trasferimento dell'incarico di stazione appaltante all'I.A.C.P. di Catania, il quale dovrà ora riproporre, eventualmente modificato, il progetto relativo alle costruzioni di che trattasi, e provvedere all'appalto delle stesse non appena sarà stato possibile perfezionare l'acquisto del suolo sopra indicato, il che si confida possa avvenire al più presto.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PEZZINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) se condivida l'operato del ministro del lavoro il quale, il 13 agosto 1964, in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei bancari, ha svolto una mediazione che, mortificando le legittime attese della qualificata categoria, ha costituito una palese violazione dell'articolo 39 della Costituzione;

2) se sia informato che contro tale evidente dispregio del dettame costituzionale ha preso subito posizione la C.G.I.L., dato che l'accordo è stato stipulato con organizzazioni sindacali minoritarie di comodo, con la esclusione della F.A.B.I. e della F.I.D.A.C., e cioè delle due federazioni che rappresentano la stragrande maggioranza dei bancari italiani;

3) se sia al corrente del fatto che, in conseguenza della estrema gravità della consumata violazione del democratico principio della rappresentatività, a soli tre mesi dalla firma dell'accordo del 13 agosto 1964, la categoria dei lavoratori bancari è costretta a scendere in lotta per conquistare un contratto moderno ed adeguato alle prestazioni di lavoro;

4) se ritenga che si debba considerare nulla e inefficace la denunciata mediazione ministeriale, che altrimenti costituirebbe un pericoloso precedente per ulteriori azioni di

membri del Governo volte a consolidare una inammissibile linea di perenne e ingiusta repressione delle legittime richieste dei bancari italiani. (8912)

RISPOSTA. — Il 5 agosto 1964 furono convocate tutte le associazioni sindacali di categoria, comprese la F.A.B.I. e la F.I.D.A.C., per tentare di dare una soluzione alla controversia relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di credito. Nel corso della riunione, delle otto organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti, solo la F.A.B.I. e la F.I.D.A.C., al momento di decidere se seguire la trattativa, sulla base di una generica assicurazione data dai datori di lavoro di migliorare le offerte fatte in sede sindacale, ritennero insufficiente tale assicurazione ed abbandonarono la riunione.

Tale decisione è stata adottata a seguito di una loro libera ed autonoma valutazione dei fatti senza interferenze estranee alla loro volontà.

Tuttavia il Ministero del lavoro, che per altro non poteva impedire alle altre parti, che desideravano farlo, di continuare le trattative, sino a poche ore prima della firma dell'accordo, ha sempre tentato senza alcun esito di reinserire nella trattativa stessa le due organizzazioni che l'avevano abbandonata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

PICCINELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni che l'alluvione di giovedì 8 ottobre 1964 ha arrecato alle colture agricole e all'abitato di Gaiole in Chianti (Siena) e, in particolare, dell'esondamento del torrente Massellone, le cui acque – oltre a distruggere una parte dei vigneti – hanno allagato le scuole, la caserma dei carabinieri e moltissime abitazioni civili.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intendano prendere, sia al fine di risarcire i danni, sia al fine di consentire, con la creazione delle necessarie opere, la difesa dell'abitato e delle campagne di Gaiole in Chianti dalle acque del torrente summenzionato. (8283)

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che un'alluvione ha arrecato, giovedì 8 ottobre 1964, danni per oltre cento milioni alle colture agricole del comune di Gaiole in Chianti (Siena) e che molte abitazioni, le scuole e la caserma dei carabinieri della frazione capoluogo di quella località sono state allagate a seguito dell'esondamento del torrente Massellone.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti di natura assistenziale intenda prendere per alleviare i disagi di quelle popolazioni così duramente colpite. (8284)

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che un'alluvione ha arrecato, giovedì 8 ottobre 1964, ingentissimi danni alle colture agricole e agli impianti industriali e artigianali nella zona di Vallina e Taverne d'Arbia in comune di Siena.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti di natura assistenziale intenda prendere per alleviare i disagi di quelle popolazioni così duramente colpite. (8373)

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni che l'alluvione di giovedì 8 ottobre 1964 ha arrecato alle colture agricole nella zona di Vallina e Taverne d'Arbia in comune di Siena, in particolare per l'esondamento del torrente Arbia.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda adottare al fine di venire incontro a quelle popolazioni. (8374)

RISPOSTA. — Le precipitazioni temporalesche verificatesi in provincia di Siena l'8 ottobre 1964 hanno causato nei comuni di Gaiole in Chianti e di Siena, nel quale ricade la frazione di Taverne d'Arbia, esondazioni dei torrenti Arbia e Massellone su limitate estensioni dei terreni adiacenti, causando danni ai terreni stessi, ai soprassuoli e alle strutture. I danni alle colture agricole, invece, in considerazione del periodo stagionale sono stati relativamente modesti rispetto alla portata dell'evento calamitoso ed hanno interessato, praticamente, il solo prodotto della vite, con una incidenza media sulla produzione lorda vendibile di circa il 25 per cento.

Funzionari tecnici del competente ispettorato agrario sono tempestivamente intervenuti, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni, anche per dare, ai coltivatori colpiti, i consigli tecnici più opportuni per contenere le conseguenze dei danni stessi.

È noto, poi che questo Ministero ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recante provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre 1964.

Si assicura pertanto che, non appena il Parlamento avrà dato, come si confida, la sua approvazione a detto disegno di legge, si esaminerà con la dovuta attenzione anche la situazione delle zone segnalate dall'interrogante per accertare se nei confronti delle locali aziende agricole ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Siena ha disposto le prime provvidenze assistenziali a favore delle famiglie colpite in condizioni di bisogno, riservandosi eventuali ulteriori interventi, non appena in possesso di dati più precisi sulle esigenze delle famiglie maggiormente danneggiate.

L'evento calamitoso di che trattasi ha pure causato: inghiaiamenti del torrente Massellone a seguito di riporto di materiali solidi, rotture arginali, danni alle fognature del centro abitato di Caiole in Chianti; rotture di argini lungo il torrente Arbia, e altri danni lungo strade comunali e di minore importanza.

Il Ministero dei lavori pubblici, pur riscontrando la necessità di procedere al ripristino delle opere danneggiate, non ha ravvisato, nei danni in questione, gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Quanto agli interventi intesi ad evitare il ripetersi degli inconvenienti lamentati, s'informa che sono in corso di esecuzione sistemazioni idraulico-forestali estensive del bacino montano del torrente Massellone, al fine di completare il rivestimento delle pendici in gran parte già rivestite da vegetazione boschiva.

Sono stati inoltre disposti accertamenti sul torrente stesso e sugli affluenti, per stabilire le difese trasversali e di sponda da costruire a cura dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'ufficio del genio civile di Siena.

Per il ripristino dei tratti di argini e per le opere di difesa spondale del torrente Arbia, classificato di terza categoria, il Ministero dei lavori pubblici non ha, per il momento, disponibilità di fondi, ma potrà tenere presente l'esecuzione dei relativi lavori per il loro finanziamento nel corrente esercizio finanziario.

Infine, è certamente noto che, presso la prefettura di Siena, si sono recentemente tenute riunioni tra rappresentanti dell'ufficio del genio civile, degli ispettorati agrario e forestale e dell'ente autonomo irrigazione Val di Chiana e Valli contermini, allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per porre riparo al dissesto idraulico della zona e, in particolare, per stabilire le rispettive competenze ad intervenire nella esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

Il predetto ente, ad ogni modo, ha già dato l'inizio ad un approfondito studio del probleba nelle zone di nuova classifica del Chianti senese, in una visione unitaria della situazione idraulica, per elaborare poi i progetti esecutivi delle opere pubbliche necessarie al miglioramento delle condizioni fisiche e di scolo dele vallate dell'Arbia e del Massellone nell'alto bacino del fiume Ombrone.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che un movimento franoso di notevole entità minaccia seriamente l'abitato del capoluogo del comune di Cinigliano (Grosseto), il quale è stato, fin dal maggio 1963, incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445; se, inoltre, sia a conoscenza del fatto che nessuno stanziamento è stato effettuato sino ad oggi, al fine di cui sopra, nonostante il rischio grave di frana per tutto l'abitato, con danni incalcolabili, e se ritenga, quindi, di dover disporre l'erogazione delle somme necessarie all'effettuazione dei lavori di consolidamento. (8761)

RISPOSTA. — I lavori di consolidamento dell'abitato di Cinigliano saranno tenuti presenti compatibilmente con le scarse disponibilità di fondi ed in relazione alle altre numerose analoghe esigenze.

Il Ministro: MANCINI.

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni che le insistenti piogge di questi ultimi giorni hanno provocato alle campagne della provincia di Grosseto e, in particolare, a Capalbio dove circa 300 ettari di terreno coltivato sono rimasti sommersi per l'esondamento del torrente Chiarone, mentre altri estesi allagamenti si sono verificati in località Grillese e San Martino a seguito della rottura degli argini del fiume Ombrone. Tali danni si presume ammontino a circa 80 milioni.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti di natura assistenziale intenda prendere per alleviare i disagi di quelle popolazioni così duramente colpite. (9110)

RISPOSTA. — Le abbondanti e persistenti piogge cadute nella seconda quindicina dello scorso dicembre hanno, in effetti, provocato allagamenti in varie zone della provincia di Grosseto.

Tali allagamenti, benché di vaste proporzioni, sono durati solo pochi giorni, sicché i danni verificatisi rientrano all'incirca nella normalità dell'andamento stagionale.

Comunque, per alleviare la situazione di disagio delle famiglie dei lavoratori agricoli più bisognosi, questo Ministero ha messo a disposizione del prefetto di Grosseto un contributo straordinario di lire un milione che è stato ripartito fra gli enti comunali di assistenza di Capalbio, Scarlino e Campagnatico, ossia delle località maggiormente colpite dalle avversità atmosferiche.

Ad evitare il ripetersi dei cennati inconvenienti, sono in corso da parte dei competenti organi tecnici accertamenti diretti a stabilire quali opere convenga eseguire per aumentare la capacità dei canali di raccolta delle acque fluenti.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere lo stato della pratica per il ripristino dell'ufficio imposte dirette di Soriano Calabro (Catanzaro), più volte richiesto e sollecitato ai competenti uffici dai consigli comunali di Acquaro, Dasà, Dinami, Gerocarne, Pizzoni, Soriano, Sorianello, Vezzano.

Per sapere se il parere favorevole, a suo tempo espresso dal Ministero delle finanze e dal Consiglio di Stato sul ripristino del suddetto ufficio attraverso il decentramento dell'ufficio delle imposte dirette di Serra San Bruno, abbia avuto pratica attuazione.

Per conoscere quali siano gli ostacoli che ancora ritardano il ripristino di tale ufficio il cui funzionamento significherà atto di giustizia riparatrice da parte di chi inopinatamente ha voluto privare di un servizio così importante decine di migliaia di cittadini costretti a lunghi, costosi e talvolta inutili viaggi. (8720)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri ha ritenuto di non poter dare seguito al provvedimento di ripristino dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in Soriano Calabro, rilevando che l'istituzione di nuovi uffici finanziari andrebbe esaminata con carattere di generalità nell'ambito dell'intera organizzazione dei servizi dell'amministrazione finanziaria.

La richiesta di che trattasi pertanto potrà essere riesaminata in sede di riforma tributaria e di ristrutturazione degli organi finanziari attualmente allo studio.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

PREARO, BISAGLIA, DEGAN, ARMANI, DE MARZI E CANESTRARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che alcuni istituti esercenti il credito agrario tengono bloccate le pratiche di mutuo con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, anche dopo il nulla osta dell'ispettorato agrario e l'assegnazione del contributo statale.

Risulta agli interroganti che presso un solo istituto del Veneto sono giacenti pratiche per un miliardo e ottocento milioni che l'ente dice di non poter evadere causa la difficoltà di collocare sul mercato le corrispondenti cartelle obbligazionarie.

In tal modo si viene a determinare una situazione insostenibile specie nei riguardi dei mutui richiesti dagli acquirenti della proprietà contadina, pressati da scadenze indifferibili.

Gli interroganti chiedono pertanto quali provvedimenti il ministro intenda sollecitare affinché le operazioni riprendano il loro corso regolare e non si creino ulteriori difficoltà per coloro che hanno risposto fiduciosi agli incitamenti proposti dal piano quinquennale di sviluppo. (7968)

RISPOSTA. — Le operazioni alle quali si fa riferimento sono effettuate con fondi degli stessi istituti di credito e, pertanto, la concessione dei singoli mutui è subordinata, oltreché agli apprezzamenti riguardanti il fido, alla esistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie.

A tale riguardo, deve rilevarsi che il ritmo di accrescimento del risparmio, dal quale le predette disponibilità ovviamente derivano, risulta, nell'attuale momento, inferiore all'aumentato volume delle domande di credito, sì che si verifica un certo ristagno nel corso delle operazioni, anche se favorevolmente istruite ed assistite dal contributo statale in conto interessi.

Come è noto, il Governo, consapevole delle cennate difficoltà, ha già approvato ed avviato all'*iter* parlamentare un disegno di legge concernente « disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » inteso, tra l'altro, a fornire agli istituti di credito i mezzi finanziari che possano contribuire alla formazione di un'adeguata liquidità bancaria nel settore

del credito agrario e consentire la concessione di mutui a particolari condizioni di favore.

Detto disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 1868) prevede una spesa complessiva di 286 miliardi di lire per la costituzione, presso questo Ministero, di un fondo di rotazione « dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ».

A valere su tali anticipazioni, gli istituti potranno concedere ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra, compresi gli enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, mutui per l'acquisto dei fondi rustici della durata di 40 anni, al tasso dell' 1 per cento, fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto, ritenuto congruo dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Inoltre, agli acquirenti di fondi rustici con i benefici ora cennati è previsto che possano essere concessi mutui per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, della durata di 5 anni, al tasso d'interesse del 2 per cento.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

PUCCI EMILIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per assicurare la stabilità dello storico monumento del campanile di Pisa compromesso dalle rilevanti oscillazioni che il suo anello di base subisce per effetto delle perturbazioni atmosferiche come ebbe a rilevare il professor Colonnetti in una sua recente indagine.

Quanto sopra al fine di assicurare al nostro paese la conservazione di un monumento di inestimabile valore artistico e che costituisce altresì un notevole richiamo turistico.

(8994)

RISPOSTA. — Per la salvaguardia del campanile del duomo di Pisa è stata costituita, sin dal maggio 1964, una commissione incaricata di procedere all'accertamento delle condizioni che giustifichino, sotto il profilo tecnico ed economico, il ricorso alla emanazione di un bando di concorso internazionale per la scelta della soluzione tecnica da adottare ovvero all'espletamento di apposito appalto-concorso.

La commissione dovrà altresì definire l'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso internazionale ovvero prestabilire le norme di massima, in base alle quali dovranno essere presentati i progetti tecnici e le offerte delle imprese concorrenti.

Non appena detta commissione avrà espletato il compito affidatole, verranno adottati, in conformità alle proposte formulate, i provvedimenti del caso.

I problemi relativi alla stabilità ed alla conservazione della torre pendente furono studiati profondamente dalle commissioni ministeriali succedutesi dal 1910. Tuttavia finora non è stato possibile interpretare, sia pure approssimativamente, il fenomeno del lento inclinarsi della torre.

Pertanto anche i progetti elaborati da valorosi tecnici non assicurano la conservazione del monumento nella sua integrità.

L'attuale commissione, della quale fanno parte i rappresentanti di questo Ministero e degli altri dicasteri interessati, nonché docenti universitari di chiara fama, nelle riunioni che hanno avuto luogo a Pisa, dopo aver esaminato attentamente i dati di osservazione disponibili sia sulla torre, sia sui terreni di fondazione, ha ritenuto che la progettazione e l'esecuzione delle opere debbano essere effettuate con la massima ponderazione e che sia necessario completare gli elementi già raccolti dalle precedenti commissioni, per poter procedere alla scelta e allo studio della migliore soluzione in base alle più moderne conoscenze nel settore dell'ingegneria.

Per quanto concerne, in particolare, il riferimento ai rilevamenti effettuati dal professor Colonnetti, s'informa che la commissione, nell'adunanza del 9 dicembre 1964, tenutasi presso questo Ministero ed in quella del 28 gennaio 1965, che ha avuto luogo a Pisa, ha diramato al riguardo i seguenti comunicati:

« La commissione ministeriale per il consolidamento della torre pendente di Pisa, presieduta dal professor Giovanni Polvani, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, riunitasi oggi in seduta plenaria, ha proseguito l'esame delle questioni relative al problema affidatole. In particolare, essa ha esaminato i risultati delle misure, con le quali viene continuamente sorvegliata la torre, non rilevando inoltre sintomi di peggioramento delle condizioni statiche della torre stessa, che non siano il già noto aumento annuale dello strapiombo. Anche da recenti misure emerge che la torre, dopo una giornata particolarmente ventosa, non ha modificato il proprio assetto.

Comunque, su queste ultime misure, dovute al professor Colonnetti, verrà sentito il loro autore, per eventualmente continuarle nel

quadro delle indagini di ogni tipo che si stanno attuando o disponendo per affrontare il problema con ogni completezza.

La commissione, infine, ha ulteriormente delineato il programma di studio e di lavoro per il prossimo futuro ».

« Oggi, 28 gennaio 1965 si è riunita a Pisa presso l'Opera della Primaziale la commissione per il consolidamento della torre di Pisa.

Erano presenti anche i professori Schultze di Aachen e Sckempton di Londra, invitati ufficialmente ad offrire la loro consulenza scientifica al comitato tecnico ed alla commissione.

Il presidente, professor Polvani, ha riferito sui lavori del comitato ristretto di esperti composto dai professori universitari:

1) Cestelli Guidi dell'università di Roma;

2) Croce dell'università di Napoli;

3) Trevisan dell'università di Pisa;

4) Locatelli del politecnico di Milano

oltreché dei due professori stranieri sopra citati, comitato che si è riunito più volte e precedentemente secondo le deliberazioni prese nella riunione del 9 dicembre 1964 a Roma.

La commissione ha anche ascoltato una relazione del professor Colonnetti, invitato a questo scopo, circa le misure effettuate a mezzo di una speciale apparecchiatura da lui ideata e le sue proposte di ampliamento e completamento delle indagini scientifiche relative.

Sulla base di tutta la documentazione raccolta ed esaminata dalla commissione circa i dati relativi alla situazione della torre ed alle caratteristiche geotecniche del sottosuolo, la commissione stessa ha riscontrato la pregiudiziale necessità di integrarli ed ha stabilito il programma relativo, disponendone la più sollecita realizzazione per la quale si varrà della collaborazione sia dell'Opera della Primaziale, sia dei Ministeri interessati.

La commissione ha concluso i suoi lavori determinando le prossime immediate riunioni nelle quali si seguirà lo sviluppo del programma predisposto, avviato ormai, si spera, a concretarsi nei fatti ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

QUARANTA. — *Al Ministro per la riforma burocratica e ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se tra i provvedimenti allo studio da parte delle competenti amministrazioni sia stato previsto un aumento del trattamento privilegiato ordinario spettante ai grandi invalidi per servizio, anche se tabellari, e se per procedere a tale aumento convenga applicare alle suddette pensioni gli assegni speciali di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1240.

L'interrogante fa rilevare che la legge 21 febbraio 1963, n. 356, non ha apportato alcun beneficio economico ai grandi invalidi per servizio, poiché, qualunque sia l'aumento della pensione base, si riduce proporzionalmente l'ammontare di un assegno integrativo temporaneo ad essi corrisposto, con la conseguenza che il loro trattamento complessivo, dal 1° luglio 1956 ad oggi, è rimasto inalterato nella cifra di 384 mila lire annue lorde.

Inoltre, con l'aumento della pensione base aumenta contemporaneamente l'importo delle trattenute previdenziali ed erariali, il che porta, in definitiva, addirittura ad una diminuzione dell'intero ammontare.

L'interrogante chiede, infine, per quale ragione l'integrazione temporanea del 30 per cento disposta con la legge 27 settembre 1963, n. 1315, non possa ritenersi applicabile ai grandi invalidi, dato che per l'articolo 5 di tale legge si dovrebbero intendere esclusi dall'integrazione temporanea quei pensionati che hanno un effettivo miglioramento nel loro trattamento globale, in applicazione della citata legge n. 356. (2942)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3584, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 4048*).

QUARANTA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali numerose perizie inerenti lavori di riparazione ad edifici dell'I.N.A.-Casa della provincia di Salerno, redatte da tecnici dell'Istituto case popolari, da uno o due anni giacciono in attesa di approvazioni e quali urgenti provvedimenti intendano adottare per l'immediato inizio dei lavori che, tra l'altro, allevierebbero la disoccupazione del settore edile. (8584)

RISPOSTA. — Gli organi deliberanti della Gestione case per lavoratori hanno approvato, dal 1° gennaio 1964, 94 perizie concernenti lavori di risanamento da eseguire in altrettanti cantieri I.N.A.-Casa di Salerno e provincia, e la maggior parte delle opere previste nelle perizie stesse risultano già appaltate. Per le rimanenti l'Istituto autonomo case popolari di Salerno, nella sua qualità di stazione appaltante, sta espletando le necessarie operazioni.

La medesima gestione altresì sta esaminando altre 109 perizie compilate dal predetto Istituto delle case popolari di Salerno al fine

di sottoporle quanto prima all'approvazione degli organi competenti.

Si prevede, pertanto, che fra non molto la competente stazione appaltante potrà essere in grado di procedere agli appalti delle relative opere.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza di un quesito sottoposto al suo Ministero dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale in materia di pensioni per gli « eccezionali » iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Poiché la mancata risposta a tale quesito comporta il fermo per un periodo di tempo assai rilevante delle relative pratiche pensionistiche, si richiede se il ministro ritenga di dover sollecitare la formulazione dei necessari chiarimenti. (8477)

RISPOSTA. — La questione verte sull'esatto valore da attribuire alla norma contenuta nell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che fissa i requisiti per il diritto alla pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Si assicura che essa è oggetto di attento esame da parte del Ministero, che è in procinto di impartire opportune direttive al riguardo.

Il Ministro: DELLE FAVE

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda promuovere un'inchiesta attraverso l'organo competente al fine di accertare le ragioni per le quali presso lo stabilimento società per azioni Annunziata di Ceccano (Frosinone) non si sono costituiti gli organi sindacali come da accordi interconfederali. Risulterebbe infatti all'interrogante che all'interno dello stabilimento vengono poste in essere pressioni e suggestioni incompatibili con le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione repubblicana. (8638)

RISPOSTA. — La situazione determinatasi a seguito della mancata ricostituzione della commissione interna presso lo stabilimento Annunziata di Ceccano ha formato, da tempo, oggetto di esame da parte della prefettura, dell'ufficio provinciale del lavoro e delle organizzazioni sindacali della provincia di Frosinone.

Gli interventi svolti si sono conclusi negativamente dato il contrasto esistente tra le parti. Infatti, la direzione aziendale sostiene che il rinnovo della commissione interna non si è reso possibile a causa della mancata presentazione delle liste da parte del personale dipendente e che, comunque, non ha mai ostacolato né avrebbe ostacolato in avvenire la costituzione, nello stabilimento, degli organismi sindacali previsti e regolati dai vigenti accordi confederali.

Gli esponenti delle organizzazioni sindacali (C.I.S.L., U.I.L., C.G.I.L.) sostengono, invece, che la mancata presentazione delle liste è da attribuire al rifiuto opposto dai lavoratori a porre la propria candidatura, dato l'atteggiamento intimidatorio assunto dalla società.

Risulta, per altro, che lo stesso direttore dell'ufficio provinciale del lavoro ha esperito un tentativo – senza esito positivo – per avviare la procedura prevista dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953 sulla costituzione delle commissioni interne.

Comunque, la situazione è tuttora attentamente seguita dall'ufficio del lavoro per ogni ulteriore possibile intervento.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ROMEO E ROMUALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni e i motivi per i quali è stato dato ordine di scioglimento del secondo reggimento lancieri Aosta, nonché ordine di trasferimento del gruppo semovente autonomo di artiglieria entrambi di stanza a Reggio Emilia.

Il provvedimento ha destato profonda meraviglia particolarmente per quanto riguarda il secondo reggimento lancieri Aosta, decorato di medaglia d'oro e coperto di nobilissime tradizioni e dal quale ha avuto origine l'arma dei carabinieri. Inoltre, nella particolare situazione politica dell'Emilia, il provvedimento viene considerato determinato da interventi politici che mirano ad allontanare dalla zona corpi militari nei quali sono profonde le tradizioni di patriottismo e di abnegazione per la patria. (1519, *già orale*)

RISPOSTA. — In sede di riordinamento delle unità dell'esercito è stato disposto il trasferimento da Reggio Emilia del sesto gruppo artiglieria da campagna semovente, assegnato alla brigata cavalleria Pozzuolo del Friuli di stanza a Trieste, e del reggimento di cavalleria lancieri di Aosta, i cui due gruppi di squadroni, che rimangono in vita, sono assegnati rispettivamente alle divisioni di fanteria Mantova e Folgore dislocate nel Veneto.

La nuova dislocazione dei suddetti reparti oltre che a motivi di ordine operativo risponde

anche ad esigenze di carattere addestrativo ed infrastrutturale.

Nella zona di Reggio Emilia, infatti, non è agevole reperire aree idonee per svolgervi l'attività addestrativa propria di unità corazzate, né vi sono accasermamenti sufficienti per accogliere convenientemente i numerosi mezzi corazzati in dotazione.

La città non rimarrà, comunque, priva di guarnigione militare dato che in luogo dei reparti sopra menzionati vi è stato già destinato un gruppo di artiglieria contraerei leggera, che, avendo esigenze diverse da quelle di un'unità corazzata, può svolgere *in loco* proficua attività addestrativa.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROMUALDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali uno dei tre posti di ispettore generale previsti dall'organico del Ministero - non tenuto conto naturalmente degli ispettori in soprannumero per la legge Pitzalis - è vacante da oltre due anni, con logico pregiudizio per la carriera di coloro che hanno maturato l'anzianità richiesta. (1702, *già orale*)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione di questo Ministero, nella tornata del 30 dicembre 1964, ha deliberato il conferimento dell'unico posto in organico di ispettore generale, che era vacante.

Il Ministro: BO.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga opportuno dare disposizioni agli uffici provinciali del tesoro perché in attesa dell'emanazione delle norme delegate sul conglobamento, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, sospendano le ritenute previste dall'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, a carico dei pensionati che prestino la loro opera retribuita presso lo Stato o gli enti pubblici.

Quanto sopra sembra rispondere a criteri di equità e di giustizia dal momento che l'articolo 3, lettera *c*) della legge delega predetta prevede la soppressione del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e trattamento di servizio attivo in aderenza al principio, formulato nella relazione della Commissione finanze e tesoro della Camera, che « la pensione costituisce una proiezione economica dello stipendio e quindi un trattamento già entrato a far parte del patrimonio del dipendente statale ». (9063)

RISPOSTA. — In via preliminare, si reputa opportuno far presente che l'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, cui si riferisce l'interrogante, prevede la modifica della disciplina del cumulo di un trattamento di quiescenza con uno di attività, nel senso di conservare integra la pensione in godimento al personale che esplica attività retribuita alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, solo con effetto dal 1° marzo 1966 e non dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Stante la cennata disposizione legislativa, quindi, le norme limitative sul cumulo pensione e stipendio di cui agli articoli 14 delle leggi 12 aprile 1949, n. 149 ed 8 aprile 1952, n. 212, restano in vigore sino al 28 febbraio 1966.

Ciò premesso, questo Ministero non ravvisa la possibilità di impartire disposizioni nei sensi indicati nell'interrogazione, per l'ovvia ragione che non è possibile derogare ai criteri direttivi sanciti nella predetta legge n. 1268, che, come detto, fissa al 1° marzo 1966 la decorrenza per l'adeguamento del limite di cumulo e per la modifica della disciplina del cumulo stesso.

Naturalmente, fino a tale data si dovrà continuare ad applicare la legislazione attualmente vigente in materia.

Il Ministro: COLOMBO.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio creato fra la popolazione di Catania per la mancanza di un ufficio postale nella zona Iolanda, considerato il continuo e serrato incremento di abitanti e di edifici, con nuovi uffici, negozi, enti, banche, ecc., e in considerazione anche del fatto che la popolazione è costretta a ricorrere alle lontane succursali di piazza G. Verga o di piazza dei Martiri.

L'interrogante desidera sapere se il ministro ritenga di ovviare al predetto inconveniente, disponendo l'apertura di una succursale nella predetta piazza Iolanda o nelle sue vicinanze. (9271)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che questa amministrazione ha già provveduto alla raccolta di tutti gli elementi di giudizio necessari per esaminare l'opportunità di istituire un ufficio postale succursale nella zona di piazza Iolanda in Catania.

La pratica relativa verrà inoltrata al più presto alla commissione centrale per gli uffici locali, per il prescritto parere.

Appena detta commissione si sarà pronunciata, saranno adottate le decisioni definitive.

Il Ministro: RUSSO.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i risultati dell'inchiesta condotta dagli organi periferici sull'azienda Giovanni Fichera di Nesima Superiore (Catania) contrada Case Sparse.

Sarà a conoscenza del ministro che in tale stabilimento di manufatti in cemento è stato trovato morto in un silos di cemento il giovane Mario Di Consolo di undici anni.

Risulta all'interrogante che numerose gravi infrazioni sono state realizzate dalla ditta in questione. (8971)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale del lavoro di Catania ha trasmesso alla autorità giudiziaria competente un dettagliato rapporto sui fatti che hanno causato, nel novembre dello scorso anno, l'infortunio mortale del minore Di Consolo Mario, che prestava lavoro alle dipendenze della ditta Taffara Grazia di Catania.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i poteri attualmente conferiti agli ispettorati del lavoro limitano la loro azione alla possibilità di contestare le inosservanze riscontrate in materia di leggi sulla tutela del lavoro e di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria gli elementi obiettivi ritenuti utili ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità di ordine penale.

Il predetto ispettorato, nel corso della ispezione effettuata nel dicembre 1964 unitamente ad un ispettore del servizio medico regionale, ha elevato contravvenzioni a carico dei responsabili della citata ditta per avere assunto al lavoro, in data 16 novembre 1964, il minore Di Consolo Mario in dispregio alla legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, per avere omesso di denunciare all'« Inail » di Catania l'infortunio mortale dello stesso minore e per varie altre infrazioni a norme di legislazione sociale.

Ha poi diffidato la ditta a versare i contributi dovuti all'I.N.P.S. ed all'« Inam » a favore di tutti i dipendenti per il periodo dal 25 ottobre 1964 al 21 novembre 1964, nonché a consegnare ai dipendenti il prospetto paga settimanalmente e non ogni quattro settimane.

Ha altresì elevato contravvenzioni accompagnate da varie diffide per inosservanza delle norme in materia di prevenzioni infortuni e di igiene sul lavoro.

Il Ministro: DELLE FAVE.

SCALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno provvedere all'inquadramento degli operai salariati dipendenti dai corpi forestali delle province siciliane, ai sensi della legge del 5 marzo 1961, n. 90.

Risulta all'interrogante che in tal senso il ministro è stato interessato dall'organizzazione sindacale C.I.S.L. (9115)

RISPOSTA. — I salariati temporanei, assunti in servizio dagli ispettorati forestali della Sicilia anteriormente al 16 giugno 1948 - prima cioè, che detti uffici, con la istituzione dell'ente Regione siciliana, diventassero organi della Regione - e rimasti in servizio come comandati presso gli uffici medesimi dopo il loro inquadramento effettuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, hanno già trovato sistemazione nel ruolo degli operai dello Stato o nel contingente degli impiegati non di ruolo, in applicazione, rispettivamente, degli articoli 62 e 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Per gli operai giornalieri che sono stati assunti, invece, dagli ispettorati forestali dell'isola dopo che questi erano già diventati organi della Regione, non è possibile il collocamento nei ruoli statali, e ciò in quanto il loro rapporto di lavoro si è instaurato con la Regione e non già con lo Stato.

Spetta, pertanto, alla Regione provvedere, eventualmente alla sistemazione di tale personale nei propri ruoli.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

SCIONTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) delle gravi difficoltà finanziarie in cui versa l'Istituto internazionale di studi superiori di agronomia di Bari che ospita oggi circa 60 studenti laureati provenienti dai paesi mediterranei e del terzo mondo;

2) dei passi avanzati da una potenza straniera per ottenere il trasferimento di detto istituto internazionale sul suo territorio promettendo notevoli integrazioni di bilancio e facilitazioni diverse.

L'interrogante chiede quali siano i contributi che lo Stato italiano versa all'Istituto internazionale e se i versamenti siano in regola. L'interrogante chiede inoltre che cosa intenda fare il ministro degli affari esteri per mantenere a Bari questo istituto che conferisce prestigio alla nostra città e al nostro paese. (9213)

RISPOSTA. — Può darsi che l'Istituto agronomico internazionale del Mediterraneo di

Bari, attualmente frequentato da 21 studenti laureati del Mediterraneo (e non 60) abbia qualche difficoltà finanziaria per mancati o minori contributi da parte degli enti locali di Bari e della Puglia, ma è da escludersi che vi siano dei paesi stranieri che facciano passi per trasferire nel proprio territorio tale istituto, che è ubicato in Bari a seguito di una convenzione firmata da sette paesi, nel quadro dell'OC.S.E., in Parigi il 21 maggio 1962. L'istituto predetto – aperto e funzionante, prima della firma della citata convenzione, sin dal novembre 1961 – ha goduto dei seguenti sussidi del Ministero affari esteri a carico del capitolo prima 101 poi 104 e attualmente 2605 del bilancio:

esercizio 1961-62:	lire	11.000.000
» 1962-63:	»	10.500.000
» 1963-64:	»	10.500.000
periodo secondo semestre 1964	»	25.000.000
esercizio 1965: (esercizio provvisorio primo bimestre) .	»	5.000.000

Il Ministero affari esteri da circa tre anni insiste continuamente presso il Tesoro perché dia la sua adesione al disegno di legge di ratifica della citata convenzione di Parigi, il che metterebbe al riparo per sempre l'Istituto internazionale agronomico mediterraneo di Bari da ristrettezze finanziarie. Recentemente il Ministero affari esteri ha anche offerto la copertura per il corrente esercizio per tale ratifica (106 milioni) a carico dei residuati, impegnati e non spesi tuttora, dei fondi per la collaborazione tecnica bilaterale di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594 (capitolo 1851 del bilancio).

Il Sottosegretario di Stato: ZAGARI.

SCRICCIOLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere in ordine alla grave alluvione verificatasi l'8 ottobre 1964 in quel di Siena, e che ha arrecato gravissimi danni alle abitazioni private e ad edifici pubblici, nonché alle colture, ai raccolti ed ai vigneti – specie a Gaiole in Chianti, a Taverne d'Arbia, e alla Colonna del Grillo – quali provvedimenti intendano adottare, allo scopo di garantire le popolazioni contro il ripetersi di eventi che, con opportune opere d'imbrigliamento dei fiumi Massellone, Arbia ed Ombrone, avrebbero potuto avere conseguenze minori, e per alleviare i disagi delle popolazioni che ne risultano colpite. (8321)

RISPOSTA. — Le precipitazioni temporalesche verificatesi in provincia di Siena l'8 ottobre 1964 hanno causato, nei comuni di Gaiole in Chianti e di Siena, nel quale ricade la frazione di Taverne d'Arbia, nonché nel comune di Asciano, nel quale ricade la località Colonna del Grillo, esondazioni dei torrenti Arbia e Massellone e del fiume Ombrone su limitate estensioni dei terreni adiacenti causando danni ai terreni stessi ai soprassuoli e alle strutture. I danni alle colture agricole, invece, in considerazione del periodo stagionale, sono stati relativamente modesti rispetto alla portata dell'evento calamitoso ed hanno interessato praticamente il solo prodotto della vite, con una incidenza media sulla produzione lorda vendibile di circa il 25 per cento.

Funzionari tecnici del competente ispettorato agrario sono tempestivamente intervenuti, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni, anche per dare, ai coltivatori colpiti, i consigli tecnici più opportuni per contenere le conseguenze dei danni stessi.

È noto, poi, che questo Ministero ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recante provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 dicembre 1964.

Si assicura pertanto che, non appena il Parlamento avrà dato, come si confida, la sua approvazione a detto disegno di legge, si esaminerà, con la dovuta attenzione, anche la situazione delle zone segnalate dall'interrogante, per accertare se nei confronti delle locali aziende agricole ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Siena ha disposto le prime provvidenze assistenziali a favore delle famiglie colpite in condizioni di bisogno, riservandosi eventuali ulteriori interventi, non appena in possesso di dati più precisi sulle esigenze delle famiglie maggiormente danneggiate.

L'evento calamitoso di che trattasi ha pure causato: inghiaiamenti del torrente Massellone a seguito di riporto di materiali solidi, rotture arginali, danni alle fognature del centro abitato di Gaiole in Chianti, rotture di argini lungo il torrente Arbia e altri danni lungo strade comunali e di minore importanza.

Il Ministero dei lavori pubblici, pur riscontrando la necessità di procedere al ripristino delle opere danneggiate, non ha ravvisato, nei danni in questione, gli estremi per

l'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Quanto agli interventi intesi ad evitare il ripetersi degli inconvenienti lamentati, s'informa che sono in corso di esecuzione sistemazioni idraulico-forestali estensive nel bacino montano del torrente Massellone, al fine di completare il rivestimento delle pendici in gran parte già rivestite da vegetazione boschiva.

Sono stati inoltre disposti accertamenti sul torrente stesso e sugli affluenti, per stabilire le difese trasversali e di sponda da costruire a cura dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'ufficio del genio civile di Siena.

Per il ripristino dei tratti di argini e per le opere di difesa spondale del torrente Arbia, classificato di terza categoria, il Ministero dei lavori pubblici non ha, per il momento, disponibilità di fondi, ma potrà tenere presente la esecuzione dei relativi lavori per il loro finanziamento nel corrente esercizio finanziario.

Infine, presso la prefettura di Siena, si sono recentemente tenute e si terranno ancora riunioni tra rappresentanti dell'ufficio del genio civile, degli ispettorati agrario e forestale e dell'ente autonomo irrigazione Val di Chiana e valli contermini, allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per porre riparo al dissesto idraulico della zona e, in particolare, per stabilire le rispettive competenze ad intervenire nella esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

Il predetto ente, ad ogni modo, ha già dato inizio ad un approfondito studio del problema nelle zone di nuova classifica del Chianti senese, in una visione unitaria della situazione idraulica, per elaborare poi i progetti esecutivi delle opere pubbliche necessarie al miglioramento delle condizioni fisiche e di scolo delle vallate dell'Arbia e del Massellone nell'alto bacino del fiume Ombrone.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

SERVADEI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere i loro intendimenti circa l'ampliamento ed il rinnovamento dell'acquedotto comunale di Borghi (Forlì), in base al progetto ed alla domanda di contributo presentata da tale comune fin dallo scorso anno.

L'interrogante fa presente i gravissimi inconvenienti derivanti dall'attuale acquedotto e dalle relative tubature, che, per la vetustà, hanno superato ogni limite di sicurezza anche sul piano igienico. (2864)

RISPOSTA. — Per l'ampliamento ed il rinnovamento dell'acquedotto comunale di Borghi questo Ministero promise al comune, in data 9 agosto 1963, il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 12 milioni.

Poiché l'importo di tale opera ammonta a lire 34 milioni, è stato promesso, in data 12 gennaio 1965, l'ulteriore contributo statale nella rimanente spesa di lire 22 milioni.

Da parte sua il Ministero della sanità ha informato che l'acquedotto di Borghi, per disposizione del Ministero medesimo, è sottoposto a clorazione, sistematicamente controllata dal laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Forlì.

Il Ministro: MANCINI.

SOLIANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando ritenga di ammettere al contributo statale, previsto dalle vigenti leggi, la richiesta avanzata dal comune di Castelnovetto (Pavia) in data 27 dicembre 1959 e riguardante la sistemazione delle strade interne del capoluogo, nella spesa di lire 17 milioni.

Trattasi di un comune nell'assoluta impossibilità di risolvere il problema senza il contributo statale, a causa delle difficili condizioni di bilancio, problema reso urgente ed indilazionabile dalla disastrosa condizione delle strade. (8899)

RISPOSTA. — La domanda del comune di che trattasi, intesa ad ottenere il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori in questione è inclusa nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Tale richiesta sarà tenuta presente compatibilmente con le disponibilità di fondi ed in relazione alle altre numerose analoghe istanze.

Il Ministro: MANCINI.

SOLIANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se e quando ritenga di dover ammettere al contributo statale la richiesta avanzata dal comune di Cozzo Lomellina (Pavia), a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per ottenere il finanziamento per la costruzione della fognatura e la sistemazione delle strade interne dell'importo di spesa di 5 milioni.

Il tempo trascorso, le condizioni ulteriormente peggiorate della viabilità e le vive esigenze della popolazione, fanno sì che tali opere debbano essere considerate urgenti ed in-

dilazionabili e realizzabili solo col concorso dello Stato, trovandosi il comune nell'impossibilità di accollare al bilancio l'intero e forte onere finanziario, superiore alle capacità stesse delle finanze comunali. (8900)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8899, del deputato Soliano, pubblicata a pag. 4102*).

SPINELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere – premessa l'ormai urgente ed inderogabile necessità, nell'intento di potenziare l'organizzazione dispensariale antivenerea ed evitare le deficienze in atto, di istituire i dispensari dermoceltici in tutti i comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti, ancora sprovvisti, mettendo a disposizione degli stessi locali adatti, anche come ubicazione, e l'attrezzatura necessaria per una esatta e pronta diagnosi, per una efficace terapia delle malattie veneree; tenuto presente che è indispensabile altresì di assicurare al personale sanitario dei dispensari dermoceltici un'organica e stabile sistemazione, con possibilità di sviluppo di carriera, mentre la maggior parte dei medici in servizio presta la propria opera, dopo oltre 20 anni, in qualità di interino – quali concreti ed urgenti provvedimenti intenda adottare sia per dare ai dispensari dermoceltici un'organizzazione completa ed efficiente, sia per dare ai medici che vi prestano servizio una tranquillità di lavoro. (6371)

RISPOSTA. — I dispensari antivenerei attualmente in funzione sono 483, di cui 203 comunali, 14 annessi a cliniche ed ospedali, e 266 annessi ai consultori dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia.

In base ai dati forniti dall'ultimo censimento i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti – e non tre mila come erroneamente riportato nel testo dell'interrogazione – sono 227, dei quali solo 30 non ancora provvisti del dispensario antivenereo comunale.

In 16 di detti comuni è già in esercizio, per altro, un dispensario antivenereo annesso al consultorio materno ed infantile dell'O.N.M.I., al quale, in base alla convenzione stipulata, possono accedere donne e bambini anche se non rientranti tra le categorie assistibili dall'Opera medesima.

Sono tuttavia in corso le pratiche per il completamento della rete dei dispensari comunali, e sono altresì in corso intese con l'« Inam » per la gestione di 240 nuovi dispensari antivenerei da impiantare nei poliambulatori dell'ente.

L'esperienza ha infatti dimostrato l'utilità di istituire, ove possibile, i dispensari antivenerei nei complessi ospedalieri o poliambulatoriali, in quanto i dispensari comunali sono frequentati mal volentieri dal pubblico sia perché spesso ubicati in zone non idonee, sia perché svolgono quella unica specifica attività.

Le amministrazioni che gestiscono i dispensari antivenerei vengono sistematicamente sollecitate a dotare i dispensari medesimi di tutte le attrezzature necessarie per la diagnosi delle comuni malattie veneree, nonché per la idonea terapia.

Per alcuni esami di laboratorio più complessi (*VDRL*, *test* di Nelson e Mayer, *test* di immuno-fluorescenza, ecc.) è prevista la collaborazione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e di altri laboratori autorizzati.

Si può affermare che i dispensari antivenerei, in linea di massima, corrispondono a tali requisiti, salvo a presentare in qualche caso inconvenienti di carattere generale dovuti alla struttura delle suppellettili e dei locali non sempre sufficientemente decorosi.

Per ovviare a tali inconvenienti si è provveduto a fissare nel regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, i requisiti minimi cui devono corrispondere i dispensari ai fini della stipula delle convenzioni.

Per quanto riguarda il personale sanitario, si fa presente che ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione della citata legge n. 837 la direzione dei dispensari antivenerei è affidata a medici forniti del titolo di specializzazione in clinica dermosifilopatica, e che l'assunzione del direttore medesimo, nonché del personale assistente ed infermieristico, è di competenza delle amministrazioni da cui dipende il dispensario.

Fino all'emanazione della legge 25 luglio 1956, n. 837, lo stato giuridico dei sanitari addetti ai dispensari antivenerei comunali era regolato dall'articolo 302 del testo unico delle leggi sanitarie: i medici dei dispensari antivenerei comunali venivano nominati per pubblico concorso e la nomina era fatta per un quinquennio, rinnovabile, sentito il parere del medico provinciale, per quinquenni successivi.

Attualmente, in base al disposto dell'articolo 13 della legge n. 837, i medici dei dispensari antivenerei sono nominati in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto in base ad apposito regolamento da emanarsi dall'amministrazione comunale.

L'articolo 23 della legge n. 837 dà facoltà di inquadrare in ruolo i medici attualmente in servizio, nominati a seguito di concorso, che abbiano compiuto almeno un biennio di lodevole servizio.

I medici interini, che prestino servizio da almeno cinque anni, possono partecipare ai concorsi indipendentemente dai limiti di età.

Tali disposizioni sembrano già sufficientemente favorevoli per il personale che presta servizio in qualità di interino.

Il Ministro: MARIOTTI.

SULOTTO, TODROS E SPAGNOLI. — *Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia pubblicata su quotidiani torinesi secondo la quale il Comitato interministeriale del credito, nel suo recente deliberato di allargare l'azione creditizia a favore dell'industria edile, avrebbe escluso la provincia di Torino.

Gli interroganti, al fine di garantire un valido impulso alla attività edilizia, chiedono inoltre di conoscere quali iniziative i ministri interessati intendano assumere:

a) per far partecipare Torino al deliberato del Comitato interministeriale del credito, mediante finanziamento che dovrebbe essere particolarmente indirizzato a favore delle costruzioni economiche e popolari edificate nell'ambito della legge n. 167;

b) per anticipare ed intensificare l'attuazione dei piani di costruzione di case, già predisposti in applicazone della legge n. 60 (« Gescal ») e in applicazione della legge n. 1460 (edilizia economica e popolare);

c) per predisporre un vasto piano di edilizia economica e popolare sovvenzionata dallo Stato corrispondente alle esigenze attuali.

(7507)

RISPOSTA. — I provvedimenti in materia di credito all'edilizia, ai quali si riferisce l'interrogante, non sono stati adottati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ma sono stati predisposti dalla Banca d'Italia, in conformità di intese con questo Ministero e considerano l'intero territorio nazionale comprendendo, quindi, anche la provincia di Torino.

Premesso quanto sopra, si comunica che trovasi all'esame del Parlamento apposito disegno di legge, concernente l'acceleramento dei programmi di costruzione di abitazioni predisposti ai sensi delle leggi 14 febbraio 1963, n. 60 e 4 novembre 1963, n. 1460 (atto Senato n. 721) e che iniziative sono allo studio del Ministero dei lavori pubblici per pervenire ad un acceleramento dei programmi in corso di attuazione.

Si fa anche presente che, per il completamento dei programmi edilizi predisposti nel secondo settennio del piano I.N.A.-Casa in favore della città di Torino, restano da realizzare 42 alloggi nel quartiere di corso Sebastopoli e 123 alloggi, destinati ai dipendenti dei Ministeri di grazia e giustizia, difesa e interno, nel quartiere delle Vallette. Per l'appalto dei relativi lavori, visto l'esito negativo per mancanza di offerte delle gare precedentemente esperite, si sta provvedendo ad aggiornare adeguatamente, dal punto di vista economico, i rispettivi progetti.

Sempre nell'ambito dei finanziamenti deliberati nel secondo settennio, altri 798 alloggi sono in avanzata fase di costruzione nel quartiere Mirafiori, mentre è imminente l'avvio dei lavori per la costruzione di 371 alloggi nel quartiere delle Vallette.

Per quanto riguarda i nuovi interventi da parte della « Gescal » in ordine al piano decennale di cui alla legge del 14 febbraio 1963, n. 60, si rappresenta che per il primo triennio sono già stati stanziati per la città di Torino 3.963 miliardi di lire, che si prevede di poter quanto prima utilizzare per la costruzione di 2.852 vani nel citato quartiere Mirafiori, dove la gestione dispone di un'area a demanio di circa 300 mila metri quadrati.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

TAVERNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e come intendano intervenire per adeguare al sempre crescente costo della vita le pensioni privilegiate ordinarie degli ex dipendenti militari e civili dello Stato, infortunati per causa di servizio, e quelle dei familiari dei caduti per causa di servizio.

In particolare, si chiede se sia possibile estendere ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie l'assegno di incollocamento e di previdenza nonché altre previdenze di cui già godono le pensioni di guerra in virtù della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Si tratta di provvedimenti che porterebbero agli interessati un certo sollievo, specie in casi particolarmente gravi quali ad esempio i grandi invalidi tabellari, i quali con i recenti miglioramenti concessi dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 356 e 27 settembre 1963, n. 1315, non solo non hanno avuto alcun beneficio, ma

anzi si sono visti diminuire il trattamento netto di pensione per l'incidenza delle trattenute fiscali e previdenziali. (5053)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3584, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 4048*).

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere con quali criteri si sia permessa e si permetta la circolazione, sulle già minacciate strade italiane, di un nuovo tipo di vespa che può raggiungere i 105 chilometri orari. Data l'economicità del prezzo, la specie di clientela che preferisce detti mezzi, in particolare giovani spericolati amanti di mostrare la loro abilità, la circolazione della vespa non potrà che aggravare la situazione consentendo a detto mezzo velocità appena raggiungibili da motori di media cilindrata e con una evidente maggiore stabilità.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere a tutela di quanti hanno diritto di circolare con una certa sicurezza sulle strade italiane. (9311)

RISPOSTA. — Il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non contiene prescrizioni restrittive della velocità dei veicoli, salvo quelle indicate all'articolo 113, che riguardano i motoveicoli; il regolamento per l'esecuzione del testo unico articolo 221, detta le norme per l'omologazione dei veicoli, e prevede, tra le altre prove, il rilevamento della velocità massima, senza tuttavia indicare alcun limite.

Pertanto, in base alla legislazione vigente, non è possibile escludere la circolazione dei veicoli, e in particolare quelli del tipo indicato dall'interrogante, in base alla loro velocità, quando detti veicoli corrispondano alle norme di sicurezza prescritta, come per esempio l'efficienza di frenatura, e siano stati regolarmente controllati nel corso delle prove di omologazione.

Gli utenti, indipendentemente dalle prestazioni massime di cui sono capaci i veicoli, sono comunque tenuti, durante la circolazione, a rispettare le norme regolative della velocità dettate dall'articolo 102 del testo unico citato e sono soggetti alle sanzioni previste per il caso di inosservanza di tali norme.

Il Ministro: JERVOLINO.

TRIPODI. — *Ai Ministri del tesoro, del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se, data la grave crisi che ha colpito la produzione agrumaria italiana, soprattutto in Calabria e in Sicilia, intendano agevolare l'esportazione del prodotto con i seguenti provvedimenti:

1) facilitazioni creditizie agli esportatori, da concedersi con criteri bancari ed a basso tasso di interesse;

2) istituzione, presso istituti di credito di diritto pubblico, di una sezione di credito per l'esportazione;

3) rimborso della differenza tra gli oneri sociali italiani ed i corrispondenti oneri nei paesi di esportazione nella misura in cui essi incidono sugli agrumi esportati;

4) riduzione dell'aliquota di ricchezza mobile, oppure istituzione di una fascia di franchigia sui redditi derivanti dall'esportazione agrumaria. (6522)

RISPOSTA. — Il problema delle esportazioni agrumarie va collocato nel più ampio contesto dela politica di *promotion* delle esportazioni che il Governo italiano persegue con una serie di misure, adottate nell'ambito degli impegni intercomunitari, in relazione a tale settore.

Ciò premesso, si comunica che le più importanti esigenze dell'agrumicoltura già risultano considerate nella legge 2 giugno 1961, n. 454 che, tra l'altro, prevede la concessione di contributi per il miglioramento delle produzioni pregiate, l'intervento nelle spese dirette o la corresponsione di contributi per la difesa delle colture da parassiti, nonché la concessione di sussidi e di mutui agevolati per l'acquisto, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e relativi sottoprodotti.

Le necessità del settore agrumicolo, nella fase di commercializzazione dei prodotti, trovano invece considerazione nelle statuizioni della legge 2 maggio 1938, n. 864 e relative norme di attuazione (decreto ministeriale 7 luglio 1962) che regolano la istituzione del marchio nazionale, allo scopo di offrire agli acquirenti esteri di prodotti ortofrutticoli ed agrumari una garanzia di qualità, selezione, condizionamento ed imballaggio.

Premesso quanto sopra e per ciò che attiene alle facilitazioni creditizie da concedere agli esportatori a basso tasso d'interesse, è da rilevare che gli esportatori di prodotti ortofrutticoli godono già, in base alla legge 1° agosto 1959, n. 703, di agevolazioni creditizie per finanziamenti per costruzioni di impianti.

Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale mediocredito del 6 febbraio 1964, è stato accordato un ulteriore contributo, nella misura dell'1 per cento sul finanziamento primario, a favore delle imprese ortofrutticole che operano per l'esportazione, in modo che, tenuto conto delle contribuzioni che le stesse imprese ricevono in base alla richiamata legge n. 703, il tasso di interesse, per finanziamenti di impianti, non supera il 4,20 per cento.

In merito è anche da ricordare che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 dicembre 1964, ha approvato apposito disegno di legge che aumenta al 5 per cento l'aliquota del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui crediti alle imprese che esercitano attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari, operanti nelle regioni meridionali e insulari e in altre zone economicamente depresse.

Relativamente, poi, all'istituzione presso istituti di credito di diritto pubblico, di una sezione di credito per l'esportazione, devesi far presente che la richiesta non sembra possa essere assecondata in considerazione del fatto che tutti gli istituti speciali operanti – I.M.I., Mediobanca, Efibanca, Centrobanca e le sezioni speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia – per il credito all'esportazione sono in grado, organizzativamente e tecnicamente, di fare fronte ad ogni esigenza del settore dell'esportazione.

Infine, per quanto attiene alla prospettata riduzione delle attuali aliquote di ricchezza mobile in favore degli esportatori agrumari, nel far presente che tale provvedimento non può essere adottato in via amministrativa, si deve rilevare che l'eventuale concessione del beneficio non mancherebbe di provocare uguali richieste da parte di altre numerose categorie di contribuenti, il che determinerebbe una notevole contrazione del gettito dei tributi diretti, pregiudizievole all'erario specie nell'attuale congiuntura e di perdurante rigidità del bilancio dello Stato.

Le osservazioni che precedono possono valere anche per ciò che concerne la proposta istituzione di una fascia di franchigia sui redditi mobiliari derivanti dalla esportazione agrumaria.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

VEDOVATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, premesso che:

a) con decreto ministeriale 4 ottobre 1958, n. 5841, fu accolta a tutti gli effetti di legge la rinuncia della società A.M.C.O., con sede in Milano ed amministrazione in Firenze, alla concessione di grande derivazione dal fiume Sieve in località San Francesco di Pelago (Firenze) assentita con regio decreto 3 ottobre 1941, n. 5000 e fu concesso in via di sanatoria alla stessa società di derivare la portata media di mod. 44 per produrre la potenza media di chilowattore 194;

b) tale concessione fu assentita con espressa clausola di rispetto dell'utenza della ditta Pezzati, per la massima parte utenza di antico diritto, che viene esercitata attraverso lo stesso canale derivatore e fu prescritto alla società A.M.C.E. di ripristinare i rapporti di coesistenza e coutenza anteriori al regio decreto del 1941, apponendo alla bocca di presa delle proprie turbine una paratoia regolabile a vite, tale da consentire alle due ditte coutenti di derivare l'acqua di propria spettanza;

c) tale obbligo della società A.M.C.O. era stato previsto nel disciplinare di concessione sottoscritto nel 1956, con l'assegnazione di un termine, per eseguire i lavori, fissato in un mese dalla data di notifica del decreto di concessione;

d) fino ad oggi la società A.M.C.O. non ha adempiuto il suddetto obbligo, richiedendo continue dilazioni e presentando progetti diversi da quelli previsti nel decreto e nel disciplinare, le ragioni in base alle quali sia stato tollerato, per ben sei anni, il comportamento della società A.M.C.O., e quali provvedimenti si intendano adottare per ottenere da parte della stessa società il rispetto della coutente ditta Pezzati, imposto dal decreto di concessione e dal disciplinare. (8792)

RISPOSTA. — La situazione dei rapporti di coesistenza, anteriori al regio decreto 3 ottobre 1941, n. 5000, di concessione alla società A.M.C.O., fra le due utenze dal fiume Sieve a scopo di produzione di forza motrice, avrebbe potuto essere ripristinata da tempo mediante la costruzione di adeguate opere; ma la ditta Pezzati aveva chiesto che fosse istruita una propria domanda del 1942, con la quale aveva segnalato maggiori portate e salti utilizzati dal suo molino, per cui la complessiva potenza nominale prodotta anziché di cavalli vapore 22,80, già concessi, avrebbe dovuto essere elevato a cavalli vapore 67,83; pertanto questo Ministero, con decreto ministeriale 27 gennaio 1960, aderendo a tale richiesta, revocava il provvedimento col quale detta domanda del 1942 era stata respinta ed ordinava l'istruttoria della domanda stessa.

Nell'attesa che fosse conclusa la relativa pratica e fossero, quindi, fissate le nuove ca-

ratteristiche maggiorate dalla utenza Pezzati, si dava esecuzione al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici riguardante un primo progetto di partitore presentato dalla società A.M.C.O., che cioè tale progetto fosse da respingere e che dovesse essere ripresentato, opportunamente studiato, dopo la definitiva determinazione della competenza d'acqua della utenza Pezzati.

La società A.M.C.O. impugnava tale decreto del 1960 ed il tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 3 marzo-12 luglio 1962 annullava il decreto stesso.

A seguito di detta sentenza sono rimasti in vita due decreti uno del 5 novembre 1961 relativo alla utenza della ditta Pezzati per una portata media di mod. 4,76 e massima di mod. 7,14 e l'altro del 4 ottobre 1958, relativo alla utenza della società A.M.C.O. per una portata media di mod. 44 e massima di mod. 66.

Poiché nel novembre del 1962 l'Avvocatura generale dello Stato comunicava che la sopraricordata sentenza era passata in cosa giudicata, nel gennaio del 1963 si facevano al genio civile di Firenze le conseguenti comunicazioni in merito.

Detto ufficio, con lettera del 16 marzo 1963, assegnava alla società A.M.C.O. due mesi per la presentazione di un nuovo progetto dell'opera di regolazione conseguente alla sentenza predetta, progetto che veniva presentato al genio civile il 14 maggio 1963 e inviato a questo Ministero nei primi del mese di luglio.

Il Comitato superiore esaminava tale nuovo elaborato tecnico e, in data 15 novembre 1963, esprimeva parere che l'elaborato stesso doveva essere opportunamente ristudiato, a meno che il manufatto progettato non fosse risultato concordemente accettato dalle due ditte concessionarie interessate.

In relazione al parere di cui sopra, questo Ministero, in data 30 gennaio 1964, ha restituito all'ufficio del genio civile il progetto in questione con l'incarico di convocare subito le due sunnominate ditte concessionarie, allo scopo di comunicare loro verbalmente il parere stesso con l'avvertenza che, qualora esse ditte si fossero trovate d'accordo sulla esecuzione del ripartitore così come progettato, l'ufficio avrebbe dovuto assegnare formalmente alla società A.M.C.O. un congruo termine per la esecuzione dei relativi lavori. La ditta Pezzati non ha ritenuto di accogliere la soluzione proposta dall'A.M.C.O. col suo progetto di partitore.

Per altro, la stessa ditta Pezzati aveva sollecitato, con atto di significazione stragiudiziale, l'applicazione del punto del surricordato decreto amministrativo 4 ottobre 1958 di concessione alla società A.M.C.O., nel quale è detto che essa società « ha l'obbligo di apporre alla bocca di presa delle proprie turbine una paratoria regolabile a vite, piombata a quella determinata altezza che, in relazione alla analoga paratoia piombata esistente nell'opificio Pezzati, consenta al proprio opificio di derivare acqua corrispondente alla portata media di mod. 44, ed alla ditta Pezzati i medi mod. 4,76 di sua spettanza ».

Pertanto l'ufficio del genio civile, incaricato da questo Ministero, ha disposto che la società A.M.C.O. applichi alla bocca di presa delle sue turbine detta paratoia regolabile, assegnando un congruo termine per la esecuzione dei relativi lavori. Il ripetuto ufficio del genio civile ha significato che nell'ultimo sopralluogo è stato constatato che l'A.M.C.O. aveva rimesso in efficienza le paratoie costruite subito a monte delle proprie turbine e che, però, lo stesso ufficio ha ritenuto, in sostanza, come in tal modo la società non abbia adempiuto gli obblighi di cui al suddetto decreto di concessione. Per altro l'ufficio predetto ha fatto presente che le paratoie di che trattasi possono essere installate in zona prossima, più a monte, senza particolari difficoltà.

Ciò stante, questo Ministero ha impartito disposizioni perché l'A.M.C.O. provveda nel senso suggerito dall'ufficio del genio civile, al quale è stato fatto presente che le paratoie da installare debbono avere luci tali da consentire alla società di derivare la portata media di mod. 44 sempre col rigoroso rispetto della utenza della ditta Pezzali nei limiti di portata di medi mod. 4,76.

Il Ministro: MANCINI.

ZAPPA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere quali difficoltà si frappongano ancora alla cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai richiedenti di sei appartamenti, della prima casa popolare per senzatetto, sia in via Roma in Sernio (Sondrio), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Qualora le difficoltà fossero costituite dalla mancata disponibilità del terreno su cui sorge la casa, l'interrogante fa presente che gli attuali intestatari del terreno sono disposti alla cessione del terreno stesso (fra questi il signor Piuselli Stefano che con atto del notaio Schiantarelli del 23 ottobre 1951, numero di repertorio 17377/8939, si è reso acquirente della parte di Bellotti Stefano emigrato in Australia.)

In relazione a quanto sopra, si chiede quindi di sapere quali direttive intendano dare, agli uffici periferici i ministri, al fine di regolarizzare questa posizione. (223)

RISPOSTA. — Risulta effettivamente che per tutti i sei alloggi indicati dall'interrogante, costruiti a totale carico dello Stato, ai sensi della legge 10 aprile 1947, n. 261, non è stato ancora provveduto alla acquisizione al demanio delle aree su cui insistono gli alloggi stessi.

Si rende, pertanto, necessario, prima di ogni eventuale cessione in proprietà degli alloggi agli interessati, far luogo alla definizione della pratica relativa alle aree medesime. Sono state date in proposito disposizioni all'ufficio del genio civile di Sondrio, perché affretti il compimento della procedura espropriativa del suolo in parola. Ne consegue che, una volta perfezionata tale procedura espropriativa ed acquisita così l'area al demanio, potrà farsi luogo alla cessione in proprietà degli alloggi a favore degli assegnatari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Va però rilevato che due dei sei alloggi predetti e precisamente quelli recanti i n. 2 e n. 3, non potranno comunque essere ceduti in proprietà, a termini delle norme suindicate, in quanto, affittuari degli stessi risultano la signora Capelli Dina ed il signor Piuselli Stefano i quali non rivestono la qualifica di assegnatari facenti parte della categoria dei senza tetto ma sono locatari, in seguito a licitazione privata, di beni dismessi al demanio patrimoniale dello Stato e, pertanto, utilizzati ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI